

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 231/2001

#### **PARTE SPECIALE**

#### **INDICE DELLE REVISIONI**

Edizione	Revisione	Data	Motivo	Emissione	Verifica	Approvazione
01	00	27.07.14	BOZZA DI VALUTAZIONE			
01	01	04.05.15	EDIZIONE DEFINITIVA			

#### **INDICE**

#### CAPITOLO I – I REATI CONTRO LA P. A.

- 1. Destinatari e finalità
- 2. LA DEFINIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001
  - a: Ipotesi di corruzione
  - b: Ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni
  - c: Ipotesi di truffa
- 3. PROCESSI SENSIBILI DELLA SOCIETA' COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI
  - 4.1. Il sistema organizzativo in generale
  - 4.2 Il sistema di deleghe e procure
  - 4.3 Principi generali di comportamento
- 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SINGOLI REATI CONTRO LA P.A.
  - 5.1 Protocolli relativi ai reati di corruzione (ex artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e .322 c.p.)
  - 5.2 Protocolli relativi ai reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche (ex artt. 316 bis e 316 ter c.p.)
  - 5.3. Protocolli relativi ai reati di truffa (ex art. 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p.)
  - 5.4. Gestione e controllo delle risorse finanziarie
  - 5.5. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
  - 5.6. Gestione dei rapporti e contatti con organi ed enti pubblici di settore (quali, ad esempio, quelli in materia fiscale, lavorativa e previdenziale, di tutela della privacy, informatica, etc.)
  - 5.7 Scelta e selezione di partners (inclusi i casi di joint ventures, ati, consorzi, etc.)
  - 5.8. Principi di riferimento comuni ad altri processi sensibili
- 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

#### CAPITOLO II – I REATI SOCIETARI

1. DESTINATARI E FINALITÀ

- 2. I REATI SOCIETARI
- 3. PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI
- 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI
  - 4.1 Il sistema organizzativo in generale
  - 4.2 Principi generali di comportamento
- 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE PROCEDURE AZIENDALI
  - 5.1 Attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico
  - 5.2 Attività di supporto allo svolgimento di verifiche da parte dell'azionista, degli organi sociali ovvero della società di revisione; predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari
  - 5.3 Gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale
  - 5.4 Rapporti istituzionali e commerciali con privati
  - 5.5 Comunicazioni alle autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse
  - 5.6 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere
- 6. I CONTROLLI DELL'ODV

#### CAPITOLO III – I REATI TERRORISTICO EVERSIVI

- 1. DESTINATARI E FINALITÀ
- 2. FATTISPECIE RILEVANTI
  - 2.1 Sanzioni
  - 2.2 Delitti del codice penale e di leggi speciali richiamati dall'art. 25-quater del decreto
  - 2.3 Delitti di cui all'art. 2 della convenzione internazionale di new york del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo
- 3. PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI TERRORISTICO EVERSIVI
- 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI
  - 4.1 Il sistema organizzativo in generale
  - 4.2 Il sistema di deleghe e procure
  - 4.3 Principi generali di comportamento
- 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SINGOLI REATI CONTRO LA P.A.

- 5.1 Rapporti contrattuali o di solidarietà con soggetti od organizzazioni insediati presso paesi ad elevato rischio terroristico o che ivi ricerchino propri interessi
- 5.2 Dipendenti, fornitori, agenti, procacciatori d'affari ed altri collaboratori
- 5.3 Gestione e controllo delle risorse finanziarie
- I CONTROLLI DELL'ODV

#### CAPITOLO IV – I REATI DI FALSITÀ IN MONETA, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO

- 1. DESTINATARI E FINALITÀ
- 2. I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA RICHIAMATI DAL DECRETO 231
- 3. PROCESSI SENSIBILI
- 4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI
- I CONTROLLI DELL'ODV

#### CAPITOLO V – I REATI CONTRO LA PERSONA IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

- 1. DESTINATARI E FINALITÀ
- 2. I REATI CONTRO LA PERSONA IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA
- 3. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE
- 4. PROCESSI SENSIBILI
- 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI RELATIVI A REATI IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO
  - 5.1 Il sistema di deleghe e procure
  - 5.2 Normativa sulla prevenzione infortuni sul lavoro e sulla tutela della salute igiene del lavoro
- 6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI
  - 6.1 Le politiche aziendali in tema di salute e di sicurezza sul lavoro
  - 6.2 L'individuazione dei requisiti legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  - 6.3 L'organizzazione del sistema compiti e responsabilità'

7. I CONTROLLI DELL'OdV.

### CAPITOLO VI – I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

- DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE VI
- 2. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
- 3. PROCESSI SENSIBILI
- 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI
  - 4.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE
  - 4.2 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE
  - 4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
- 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

### CAPITOLO VII – PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

- 1. DESTINATARI E FINALITA'
- 2. I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
- 3. PROCESSI SENSIBILI
- 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI
  - 4.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE
  - 4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE
- 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

### CAPITOLO VIII – I REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONE MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- 1. DESTINATARI E FINALITA'
- 2. I DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
- 3. PROCESSI SENSIBILI
- 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI
- 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
- 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

### CAPITOLO IX – I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- 1. DESTINATARI E FINALITA'
- 2. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
  - 2.2 CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI
  - 2.3 INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI
  - 2.4 TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO
  - 2.5 ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA
  - 2.6 FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI
  - 2.7 FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
  - 2.8 VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE
  - 2.9 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
  - 2.10 FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
  - 2.11 CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
- 3. PROCESSI SENSIBILI
- 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI
  - 4.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

- 4.2 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE
- 4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
- 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

#### CAPITOLO X – I REATI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- 1. DESTINATARI E FINALITA'
- 2. I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
  - 2.1 FALSITA' IN DOCUMENTI INFORMATICI
  - 2.2 ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO
  - 2.3 DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI
  - 2.4 DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO
  - 2.5 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE
  - 2.6 INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE
  - 2.7 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI
  - 2.8 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ
  - 2.9 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI
  - 2.10 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ
  - 2.11 FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA
- 3. PROCESSI SENSIBILI
- 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI
  - 4.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE
  - 4.2 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE
  - 4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
- 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

#### CAPITOLO XI – I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- 1. DESTINATARI E FINALITA'
- 2. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
  - 2.1 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE
  - 2.2 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO
  - 2.3 ELEMENTO SPECIALIZZANTE DELLA TRANSNAZIONALITÀ
  - 2.4 ELEMENTO MOLTIPLICATORE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE
- 3. PROCESSI SENSIBILI
- 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
  - 4.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE
  - 4.2 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE
  - 4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
- 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

#### CAPITOLO XII – I REATI AMBIENTALI

- 1. DESTINATARI E FINALITA'
- 2. I DELITTI AMBIENTALI
  - 2.1 RUBRICA DEI REATI PRESUPPOSTO: LE NUOVE FATTISPECIE DI REATO
    - 2.1.1 UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE
    - 2.1.2 DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO
    - 2.2 RUBRICA DEI REATI PRESUPPOSTO: LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL. TESTO UNICO AMBIENTALE
    - 2.2.1 SCARICHI DI ACQUE REFLUI INDUSTRIALI
    - 2.2.2 GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA
    - 2.2.3 BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

- 2.2.4 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI
- 2.2.5 TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
- 2.2.6 ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
- 2.2.7 SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
- 2.2.8 EMISSIONI IN ATMOSFERA
- 2.3 RUBRICA DEI REATI PRESUPPOSTO: LE ALTRE FATTISPECIE DI REATO
- 2.4 CONSIDERAZIONI SU POSSIBILI CRITICITÀ INTERPRETATIVE
  - 2.4.1 REQUISITO DI "INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE"
  - 2.4.2 REQUISITI PER LA "CONFISCA DEL PREZZO E DEL PROFITTO"
  - 2.4.3 REQUISITI DEI MODELLI ORGANIZZATIVI ESIMENTI
- 3. PROCESSI SENSIBILI
- 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI
  - 4.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE
  - 4.2 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE
  - 4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
  - 4.4 PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
- 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
  - 5.1 PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA TUTELA DI HABITAT E SPECIE NATURALI PROTETTE
  - 5.2 PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
  - 5.3 PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI
  - 5.4 PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
  - 5.5 PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
- 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

#### CAPITOLO XIII – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

- 1. DESTINATARI E FINALITA'
- I DELITTI INERENTI ALL'IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI
   2.1 CONSIDERAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
- 3. PROCESSI SENSIBILI

- 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI
  - 4.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE
  - 4.2 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE
  - 4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI
  - 5.1 PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI
    - 5.1.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NULLA OSTA ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORE STRANIERO RESIDENTE ALL'ESTERO
    - 5.1.2 RILASCIO DI NULLA OSTA ALL'ASSUNZIONE
    - 5.1.3 RICHIESTA E RILASCIO DEL VISTO D'INGRESSO
    - 5.1.4 INGRESSO IN ITALIA
    - 5.1.5 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER ASSUNZIONE
    - 5.1.6 RICHIESTA DEL RINNOVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PRIMA DELLA SCADENZA
    - 5.1.7 ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE STRANIERO GIÀ SOGGIORNANTE IN ITALIA
    - 5.1.8 DIVIETO DI ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE STRANIERO PRIVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO
    - 5.1.9 VALIDITÀ DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LO STRANIERO CHE PERDE IL LAVORO
  - 5.2 PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER L'AFFIDAMENTO, LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA E SOMMINISTRAZIONE LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI
- 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

#### CAPITOLO I – I REATI CONTRO LA P.A.

#### 1. DESTINATARI E FINALITA'

La presente sezione riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo è quello che tutti i destinatari, come sopra individuati, mantengano nei rapporti con la P.A. comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, la presente sezione ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le direttive per le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali di supporto al medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### 2. LA DEFINIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO - ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001

La presente sezione riguarda i reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL e la Pubblica Amministrazione (da intendersi come atti commessi in danno allo Stato, ad altri Enti Pubblici e alla Comunità Europea, attuati da soggetti privati o da pubblici ufficiali o da soggetti incaricati di un pubblico servizio), tralasciando i reati riguardanti la falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori in bollo previsti all'art. 25 *bis,* nonché i reati in materia di terrorismo previsti dall'alt, 25 *quater* del D.Lgs. n. 231/2001 contemplati in altre sezioni del modello.

Di seguito sono descritte in sintesi le singole fattispecie di reato previste nel D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 24 e all'art. 25 così come modificato dall'articolo 1, comma 77, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante le nuove "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

I reati contro la Pubblica Amministrazione, a differenza di altri pur contemplati nel catalogo del Decreto, interessano in genere tutti gli enti e le società: si pensi, ad esempio, ai numerosi contatti istituzionali con pubblici ufficiali o incaricati dì pubblico servizio o, ancora, a tutte le astratte possibilità di essere sottoposti a controlli da parte di uffici della Pubblica Amministrazione.

La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta ai soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

Sono incaricati di un pubblico servizio coloro che agiscono nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione in mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

In particolare, i reati che rilevano ai fini delle sanzioni previste nel suddetto decreto sono riconducibili a:

- ipotesi di corruzione;
- ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni;
- ipotesi di truffa;

possono, quindi, essere commessi in alcune aree aziendali e a tutti i livelli organizzativi.

#### a) Ipotesi di corruzione

<u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> (art. 318 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa.

La fattispecie, così come riformulata dalla L. 109/2012, presenta - oltre alla rubrica - ulteriori elementi di differenziazione rispetto alla previgente ipotesi di "corruzione impropria".

Il primo, più evidente, segno di differenziazione è rappresentato dalla soppressione del necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto.

Il secondo elemento di differenziazione è costituito dal ricorso alla locuzione "danaro o altra utilità" in luogo del termine "retribuzione" per definire l'oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale.

Un terzo profilo di novità è, infine, rappresentato dal fatto che non è più richiesto, per effetto della contestuale modifica dell'art. 320 c.p., che l'incaricato di pubblico servizio (quale possibile autore proprio dei reato accanto al pubblico ufficiale) rivesta la "qualità di pubblico ufficiale", sì che il reato è ora integrabile anche da chi non possieda una tale specifica veste.

<u>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio</u> (art. 319 c.p.): il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, compia un atto contrario ai principi di buon andamento od imparzialità della Pubblica Amministrazione. Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale.

La L. 109/2012 ha provveduto ad aumentare le pene relative al reato di "corruzione propria": in luogo della precedente pena della reclusione da due a cinque anni è ora stata prevista una forbice edittale da quattro a otto anni di reclusione.

Costituisce circostanza aggravante (art. 319-bis) della pena se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Nota: Ai sensi dell'art. 320 c.p., così come riformulato dalla L. 109/2012, le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

<u>Corruzione in atti giudiziari</u> (art. 319-ter): il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) assume la sua connotazione nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La L. 109/2012 ha provveduto ad aumentare le pene per il reato di corruzione in atti giudiziari: la pena prevista per il fatto del primo comma, in precedenza racchiusa tra tre e otto anni di reclusione, è ora ricompresa tra quattro e dieci anni, mentre, con riguardo all'ipotesi aggravata, prevista nel comma secondo, il minimo edittale è stato elevato a cinque di reclusione in luogo dei precedenti quattro.

<u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> (art. 319-quater): il reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità.

Tale nuova fattispecie di reato appare, quindi, differenziarsi dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., così come riformulato dalla L. 109/2012, da un lato con riferimento al soggetto attivo, che ben può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, e dall'altro con riferimento alla modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella sola induzione con l'esclusione, quindi, della condotta di costrizione.

Ulteriore significativa differenza è data dalla punibilità del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità, contemplata, infatti, per quanto riguardante la nuova fattispecie di reato, dal comma secondo dell'art. 319-quater.

<u>Concussione</u> (art. 317 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovutegli.

La fattispecie, così come riformulata dalla L. 109/2012, pur lasciando invariata la rubrica, è riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all'incaricato di pubblico servizio come in passato ed è ora circoscritta alla sola condotta di costrizione e non più alle condotte di costrizione e di induzione come in passato.

Il reato in esame è, peraltro, suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ipotizzarsi, sempre ai fini del citato Decreto, qualora un soggetto aziendale, concorra nel reato del pubblico ufficiale che, approfittando di tale qualificazione, costringa soggetti terzi a elargire delle prestazioni non dovute (ovviamente nella considerazione che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

<u>Istigazione alla corruzione</u> (art. 322 c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro a altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

In presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il reato si configura, quindi, nel caso in cui il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli ovvero con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale ad asservire le sue funzioni o i suoi poteri agli interessi del privato corruttore, pur con rifiuto della promessa.

La fattispecie, così come riformulata dalla L. 109/2012, recepisce anche per il reato di "istigazione alla corruzione" le modifiche apportate dalla novella all'art. 318.

#### b) Ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

Il codice penale prevede agli artt. 316 bis e seguenti i reati di malversazione a danno dello Stato e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da una onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Tenuto conto che il momento in cui viene considerato consumato il reato trova coincidenza con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.): tale ipotesi di reato ha luogo qualora -mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute- si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

In questa fattispecie, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va ancora sottolineato che tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

#### c) Ipotesi di truffa

<u>Truffa in danno dello Stato di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea</u> (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e

conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il comportamento attraverso il quale si realizza il reato di truffa consiste in qualsivoglia attività che possa trarre in errore l'ente che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale.

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Si ravvisa, altresì, il reato di truffa qualora si nascondano, sempre attraverso artifizi e raggiri, informazioni che, se conosciute dall'Ente, lo avrebbero indotto a determinarsi in un modo diverso.

#### Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.):

tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato appena esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

<u>Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico</u> (art. 640-ter): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, così arrecando un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'alt, 615-ter c.p.

Ulteriori modifiche introdotte dalla legge 190/2012

Il comma 75 dell'art. 1 della legge 190/2012 contiene numerose modifiche al codice penale e, soprattutto, una significativa riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione:

Il primo aspetto sancito dalle nuove norme è quello, minimale, della sola modifica della componente sanzionatoria di alcune delle figure già presenti nel codice attuata attraverso l'aumento delle pene principali previste.

Un secondo livello di modifiche attiene alla rimodulazione di alcune figure delittuose. Ciò è quanto, in particolare, la legge 190/2012 ha operato in primo luogo con riferimento al reato di corruzione per un atto di ufficio di cui all'art. 318 c.p. (corruzione impropria), ora ridenominato come "Corruzione per l'esercizio della funzione". Mentre nella previgente configurazione il fatto incriminato al comma primo era quello del "pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa e, al comma secondo, quello del pubblico ufficiale che "riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto", ora la condotta espressamente contemplata è quella, complessivamente strutturata in un unico comma, del "pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa".

La seconda linea di intervento della legge 190/2012 va rinvenuta nella rimodulazione del reato di concussione.

L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell'art. 317 c.p. e comprensiva tradizionalmente nelle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), oltre ad essere stata riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all'incaricato di pubblico servizio come in passato, è stata ora circoscritta esclusivamente alla prima delle due condotte menzionate e cioè quella di costrizione.

La nuova formulazione della norma - la cui rubrica è rimasta, comunque, inalterata - prevede il fatto del "pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità". Il legislatore ha altresì inasprito il minimo edittale della pena, fissato d'ora innanzi in sei (e non più quattro) anni di reclusione.

La residua modalità della induzione è stata, a prima vista, ricollocata nell'inedito art. 319-quater, il quale, sotto la rubrica "Induzione indebita a dare o promettere utilità", stabilisce che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Sebbene non rilevi ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01, si specifica, infine, un terzo più elevato, grado di novità che è dato dall'inserimento, nel codice penale, di un'ulteriore inedita nuova figura delittuosa.

La novella ha introdotto all'art. 346-bis c.p. la nuova fattispecie, punita con la reclusione da uno a tre anni, di "Traffico di influenze illecite" consistente nel fatto di "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo per la propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione

al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

La stessa pena si applica, secondo quanto prevede il comma secondo delta nuova disposizione, "a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale", mentre la pena è, dal comma terzo, aumentata "se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio".

Infine, rispettivamente, in forza del comma quarto e quinto, le previste pene "sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie", e sono invece diminuite "se i fatti sono di particolare tenuità".

#### 3. PROCESSI SENSIBILI DELLA SOCIETA' COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I processi e attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione della Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL sono:

- A) Acquisizione di commesse e finanziamenti da parte di enti pubblici:
  - Scelta della trattativa o della gara e valutazione dell'opportunità a partecipare;
  - Partecipazione a progetti e gare di appalto pubblico;
  - Preparazione della documentazione;
  - Riesame dell'offerta;
  - Aggiudicazione;
  - Negoziazione e stipula dei contratti;
  - Acquisizione di finanziamenti pubblici;
- B) Gestione della commessa e dei lavori:
  - Avvio della commessa;
  - Selezione, valutazione e qualificazione dei subappaltatori e degli affidatari Selezione, valutazione e qualificazione dei fornitori;
  - Esecuzione dei lavori
  - Rapporti con incaricati di pubblico servizio per SAL, collaudo delle opere e certificazione dei lavori;
  - Rapporti con laboratori ufficiali per l'ottenimento di studi, pareri, analisi;
  - Fatturazione attiva e contabilizzazione
  - Fatturazione passiva e contabilizzazione
  - Definizione delle riserve contabili e contrattuali;
  - Rilascio e rinnovo di autorizzazioni, licenze, etc.

- Presentazione di richieste o istanze a Enti pubblici riguardanti documentazione tecnica economica o amministrativa necessaria allo svolgimento dell'attività.
- C) Attribuzione di incarichi e consulenze esterne.
- D) Gestione delle problematiche attinenti il pre-contenzioso ed il contenzioso giudiziale ed extra giudiziale.
- E) Gestione delle operazioni di controllo e ispezioni amministrative effettuate da Enti Pubblici.
- F) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Enti Pubblici, Amministrazione finanziaria, Enti previdenziali, Ministero Lavori Pubblici.
- G) Gestione dei rapporti istituzionali.
- H) Gestione dei flussi di cassa.

Settori Aziendali della Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL maggiormente interessati:

- Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- Direzione Generale Italia
- Ufficio Gare Italia/Estero
- Direzioni Tecniche di Cantiere
- Affari Legali e Societari Legale Appalti
- Amministrazione, Controllo e I.T.
- Finanza, Tesoreria e Risk Management
- Acquisti
- Ingegneria

#### 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

#### 4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;

 conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità); adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite in modo chiaro mediante apposite comunicazioni (ordini di servizio, circolari, ecc.) rese disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite policy e procedure operative che regolino, tra l'altro, i
  processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli
  incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione delle attività
  commerciali nei confronti di clienti pubblici ed i processi di gestione dei rapporti istituzionali
  oppure occasionali con soggetti della P.A.;
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di approvvigionamento di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi e le altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono, inoltre, essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, nonché, in generale, la normativa applicabile.

#### 4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di certezza ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, consentendo la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per delega quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Società all'esterno devono essere titolari della relativa procura;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco: i poteri del delegato, precisandone i limiti;

- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- il mandato segue le sorti della revoca e dell'estinzione previste nel codice civile.

L'OdV. verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

#### 4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli organi sociali ed i dirigenti della Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL nonché i lavoratori dipendenti, i collaboratori, i consulenti e partner sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Consequentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le
  fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del
  Decreto);
- violare le regole contenute nelle procedure, e in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;
- violare i principi previsti nel codice etico;

Più in particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici;
- accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, da soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL;

Nel caso in cui si ricevano doni, beni od altre utilità, salvo le eccezioni di cui sopra, è necessario - ove non si provveda alla restituzione immediata - dare tempestiva comunicazione al responsabile dell'area organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società e provvedere direttamente o tramite la Direzione del Personale alla restituzione degli stessi al donante;

In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione della Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio lavoro presso Società. In tale eventualità, è necessario essere sempre autorizzati dalla posizione definita dalle procedure, provvedendo a documentare in modo adeguato.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, in ragione della posizione ricoperta nella stessa, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

- accordare, anche indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentati della P.A. italiana o straniera;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti o
  partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale
  costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in
  ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

#### 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SINGOLI REATI CONTRO LA P.A.

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno della Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative di COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL devono conformarsi nello svolgimento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Di seguito verranno descritti i protocolli adottati dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL volti a prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente sezione.

### 5.1. PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI DI CORRUZIONE (ex artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e .322 c.p.)

In caso di rapporti con la P.A. a rischio di corruzione ex artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322 c.p., i protocolli specifici devono provvedere a:

- individuare in modo dettagliato i soggetti coinvolti;
- diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- definire puntualmente le disposizioni concernenti:

- i principi e direttive di indirizzo in merito alla singola attività sensibile che comporta il contatto con la P.A. (ad es. presentazione della domanda, gestione della autorizzazione, ecc.);
- la definizione di specifici sistemi di controllo (ad esempio la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle conclusioni raggiunte);
- o i protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti richiesti dalla P.A. (ad esempio verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione dell'autorizzazione e/o concessione);
- o i flussi informativi tra i soggetti coinvolti per garantire collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento:
- o i processi di supervisione degli atti finali;
- le modalità di comunicazione preventiva e di successivo riporto delle risultanze atte a garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

Deve essere, inoltre, garantito quanto segue.

- descrizione dettagliata delle attività che comportano contatti con la P.A. (ad es. per l'ottenimento di concessioni/convenzioni/autorizzazioni), facendo espressa menzione degli interlocutori che rivestono cariche pubbliche;
- descrizione delle attività e dei controlli volti a conoscere e valutare la controparte commerciale (ad es. nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare, di contratti di locazione, di concessioni in uso e locazioni temporanee e nella commercializzazione dei servizi connessi a tali operazioni) e l'effettività dell'operazione commerciale svolta. Dovrà essere fatta espressa menzione dei soggetti coinvolti nell'operazione che rivestano cariche pubbliche;
- indicazione dei funzionari che possono gestire il rapporto con la P.A.;
- il soggetto autorizzato a concedere sconti o riduzioni di prezzo, le forme di tali autorizzazioni (vendite e acquisti);
- espressa previsione di verifiche periodiche sui processi adottati;
- indicazione dei soggetti e delle modalità di controllo delle risorse finanziarie eventualmente coinvolte, ed in particolare:
  - o indicazione di sistemi di verifica in ordine alla corrispondenza tra quanto previsto dai singoli contratti e le risorse movimentate;
  - o espressa previsione dei mezzi di pagamento tracciabili (no contante);
  - indicazioni dei soggetti addetti alla verifica periodica di andamenti anomali dei flussi finanziari (es. picchi, positivi o negativi, nel fatturato che non siano giustificati da motivazioni effettive ecc.);
  - o redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- espressa previsione dell'obbligo di verifica in ordine ai beni/servizi ceduti/acquistati, all'emissione
  o alla ricezione dei documenti fiscali e contabili previsti, i tempi e le modalità di
  contabilizzazione e l'effettivo incasso o pagamento dei corrispettivi.

### 5.2. PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI DI MALVERSAZIONE E DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ex artt. 316 bis e 316 ter c.p.)

In caso di rapporti a rischio dei reati ex artt. 316-bis e 316-ter -da valere nei confronti di tutti i funzionari che, nell'ambito delle aree finanziarie, intrattengano rapporti con enti pubblici in relazione all'ottenimento delle agevolazioni o contributi- i protocolli specifici devono provvedere a:

- individuare in modo dettagliato i soggetti coinvolti;
- diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- descrivere modalità e forme di controllo sull'attività;
- prevedere processi di supervisione degli atti finali;
- determinare le modalità di comunicazione preventiva e di successivo riporto delle risultanze atte a garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

Deve essere, inoltre, garantito quanto segue.

- descrizione dettagliata delle modalità di verifica preliminare del progetto per il quale vengono richieste le agevolazioni o le sovvenzioni allo Stato o alla Comunità Europea ed in particolare:
  - verifica dell'effettività del progetto;
  - necessità della realizzazione dell'investimento o del sostenimento della spesa in rapporto con l'attività svolta;
- descrizione dettagliata della verifica delle condizioni per l'ottenimento dell'agevolazione in relazione alle previsioni della legge agevolativa, ed in particolare:
  - verifica delle caratteristiche e dei connotati previsti dalla legge di agevolazione e corrispondenza con le condizioni reali della società
  - verifica del carattere agevolabile del progetto della società;
- descrizione dettagliate delle modalità di controllo sull'istruttoria di finanziamento;
- descrizione delle modalità di verifica della rispondenza dei documenti presentati con la realtà della Società (bilanci depositati, certificazioni pubbliche, visure camerali dati sull'occupazione ecc.);
- diversificazione dei soggetti coinvolti ed in particolare tra:
  - o chi gestisce e coordina le attività di realizzazione del nuovo investimento o progetto
  - chi presenta la documentazione atta a comprovare l'esistenza e l'avanzamento dei lavori;
  - chi effettua la verifica finale del progetto e la conformità con gli obiettivi dichiarati e con le previsioni di legge.

### 5.3. PROTOCOLLI RELATIVI AI REATI DI TRUFFA (ex art. 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p.)

In caso di rapporti a rischio dei reati ex artt. 640 comma 2 n. 1), 640 bis e 640 ter c.p., i protocolli specifici devono provvedere a:

• descrivere in modo dettagliato le modalità di verifica della documentazione in genere presentata alla P.A. con la reale situazione aziendale e indicazione:

- o dei soggetti che tecnicamente predispongono la documentazione;
- o dei soggetti incaricati alla presentazione alla P.A.;
- descrivere dettagliatamente la verifica del sistema informatica aziendale e i tempi di revisione, ed in particolare:
  - evidenziare le persone che hanno la libera disponibilità dei mezzi informatici, dei soggetti abilitati ad avere contatti con l'esterno in forma telematica ed a trasmettere dati:
  - evidenziare eventuali sistemi di autenticazione dei dati telematici, dei soggetti abilitati alla firma digitale;
  - descrivere le modalità di accesso e protezione dei dati informativi (password, user name ecc.);
  - descrivere le modalità di intervento e controllo ad accessi non autorizzati.

#### 5.4. GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Devono essere adottate procedure specifiche che:

- definiscano con chiarezza e precisione compiti e responsabilità delle funzioni deputate alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- stabiliscano apposite linee di reporting, annuale e semestrale, verso il presidente e l'amministratore delegato e definiscano periodicamente un sistema di pianificazione del fabbisogno finanziario e di impiego delle relative risorse;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano la separazione tra le funzioni titolari delle attività di gestione delle risorse finanziarie e di controllo sulle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'OdV. e tra le funzioni stesse;
- disciplinino le condizioni e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie, prevedendo che la funzione responsabile della gestione proceda all'assegnazione stessa solo previo accertamento della ricorrenza dei presupposti di ragionevolezza e necessità di impiego e legittimità di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in base ad un sistema di deleghe e poteri di spesa.

#### 5.5. GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

Devono essere definite procedure recanti modalità e termini di gestione del contenzioso:

- individuando e separando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica di fondatezza dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
- regolando le modalità ed i termini per la repentina trasmissione di atti e contestazioni dalla funzione deputata alla ricezione degli stessi alla funzione competente in seno all'Ufficio Legale e Societario, unitamente a una relazione illustrativa delle relative circostanze di fatto;

- predisponendo specifici flussi informativi tra le diverse funzioni coinvolte, con finalità di controllo e coordinamento reciproco;
- prevedendo specifiche linee di reporting periodico dell'Ufficio Legale e Societario verso il Presidente del CdA e verso l'OdV. sullo stato della controversia e sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa;

# 5.6. GESTIONE DEI RAPPORTI E CONTATTI CON ORGANI ED ENTI PUBBLICI DI SETTORE (quali, ad esempio, quelli in materia fiscale, lavorativa e previdenziale, di tutela della privacy, informatica, etc.)

Le procedure adottate in tale contesto devono:

- prevedere la separazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con l'organo o ente pubblico interessato ai fini di richiesta di informazioni, di redazione e presentazione di atti e domande, di gestione delle relative fasi istruttorie ed ispettive, nonché specifici sistemi di controllo dei rapporti COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL e tali organi o enti (ad es., mediante compilazione di schede informative, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione di tutti gli incontri);
- prevedere specifici protocolli di verifica della veridicità, completezza e correttezza di documenti da produrre e della relativa, tempestiva presentazione (ad es., verifica congiunta da parte dei titolari delle funzioni interessate);
- contemplare specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuare, nell'ambito della funzione deputata a rappresentare la Società COSTRUZIONI
  TIZIANO GEOM. CORRADO SRL nei confronti degli organi od enti interessati, uno o più
  soggetti cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto
  periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV. che verso il responsabile della funzione
  competente;
- definire con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle diverse fasi di svolgimento del rapporto con in predetti organi od enti, ivi incluso l'obbligo di rendicontazione periodica all'OdV.;
- con particolare riferimento ai casi di accertamento ispettivo presso la Società COSTRUZIONI
  TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, imporre ai procuratori incaricati la redazione congiunta di
  un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i
  nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e
  una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite.

### 5.7 SCELTA E SELEZIONE DI PARTNERS (inclusi i casi di joint ventures, ATI, consorzi, etc.)

La gestione dei rapporti con i Partners deve conformarsi a specifiche procedure che:

 disciplinino le modalità di esame e selezione degli stessi mediante appositi strumenti atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà e professionalità necessari per il conferimento dell'incarico o l'iniziativa comune;

- prevedano che qualsiasi rapporto contrattuale sia disciplinato in modo da render palese che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico può determinare la risoluzione immediata del contratto e l'irrogazione di penali, salvo in ogni caso il maggior danno;
- in relazione ad eventuali procacciatori d'affari o agenti, anche stranieri, oltre ai presidi di cui
  ai punti precedenti, definiscano criteri per la determinazione dei compensi provvigionali e dei
  premi in linea con quelli comunemente applicati sul mercato e proporzionati alle prestazioni
  del procacciatore così come previste nel relativo contratto; allo stesso modo, la
  corresponsione dei rimborsi spese dovrà avvenire a fronte della presentazione di idonea
  documentazione di supporto;
- prevedano la separazione dell'attività di selezione e conferimento dell'incarico dall'attività di controllo sull'operato dell'agente o procacciatore d'affari nonché di valutazione delle sue performance;
- prevedano report periodici di valutazione degli agenti o procacciatori d'affari, destinati ad un apposito comitato, cui contribuiscono i responsabili delle funzioni coinvolte mediante meccanismi volti a consentire la tracciabilità delle valutazioni provenienti da ogni singola funzione;
- stabiliscano l'obbligo di rendiconti periodici dell'attività svolta.

#### 5.8. PRINCIPI DI RIFERIMENTO COMUNI AD ALTRI PROCESSI SENSIBILI

Per completezza, dovranno altresì essere adottate procedure specifiche che:

- prevedano che tutte le iniziative promozionali e/o pubblicitarie siano gestite secondo regole specifiche e con adeguati controlli;
- disciplinino requisiti e modalità di selezione e conferimento di incarichi ad agenzie pubblicitarie di irreprensibile condotta e fama nel settore;
- valutino i "ritorni" delle attività legate alfa creazione dell'immagine e/o alla diffusione del brand;
- regolino la selezione, l'affidamento dell'incarico e la gestione del rapporto con società fornitrici di lavoro temporaneo, del servizio di formazione del personale, del servizio volto all'ottenimento di finanziamenti per iniziative di formazione del personale, tenendo In particolare considerazione l'integrità, la lealtà e la professionalità di tali società, la trasparenza e l'efficacia del servizio reso nonché gli obblighi di informativa e rendiconto a loro carico.

#### 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili relativi ai reati nei rapporti con la P.A., diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza ed adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, I 'OdV. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le direzioni coinvolte potrebbero essere quelle "Legale", "Audit" e "Risorse Umane").

Si ribadisce che all'OdV. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

#### CAPITOLO II – I REATI SOCIETARI

#### 1. DESTINATARI E FINALITA'

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di Società, nonché dai suoi collaboratori, consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

Obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta al fine di prevenire il verificarsi dei seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/01, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 61/2002 e, poi, dalla L. 190/2012.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV. ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

#### 2. I REATI SOCIETARI (art. 25 ter del D.Lgs. n, 231/2001)

La presente Parte Speciale riguarda i reati societari, contemplati all'art. 25 ter del D.lgs. n. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In particolare, per i reati di seguito descritti, "se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza. qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica", trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario, qualora sia rilevata l'inesistenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza. Le modalità di attuazione sono da ricercarsi sia attraverso specifiche misure organizzative e procedurali atte a fornire, con ragionevolezza, garanzie di prevenzione dei predetti reati, sia attraverso una puntuale definizione dei compiti dell'organismo di vigilanza finalizzata ad assicurare l'effettivo ed efficace funzionamento del Modello.

In particolare, i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

ipotesi di falsità;

- tutela del capitale sociale;
- tutela del patrimonio sociale;
- tutela del corretto funzionamento della società;
- tutela contro le frodi;
- tutela delle funzioni di vigilanza;
- operazioni realizzate dai liquidatori.

#### a) Ipotesi di falsità

<u>False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)</u>:si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero omette, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

Si precisa, tra l'altro, che:

- le informazioni false o omesse sono rilevanti quando alterano sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e sono dirette ai soci o a terzi soggetti con esclusione di quelle rivolte ad organi sociali di altre società, anche se collegate o appartenenti al medesimo gruppo o rivolte al Fisco;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- oltre a possedere idoneità ingannatoria, l'informazione (o la sua omissione) deve riguardare fatti/accadimenti aziendali e non solo le valutazioni, per le quali è prevista, peraltro, una "soglia" di non punibilità solo quando dette valutazioni - singolarmente considerate - non subiscono oscillazioni superiori al 10% della valutazione corretta;
- qualora le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore %, esse si considerano irrilevanti;
- nel termine "comunicazioni sociali" sono anche comprese le dichiarazioni trasfuse nella gestione contabile con la finalità di alterare fraudolentemente la verità;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che si tratti di società quotate, e per la sua qualificazione necessita che l'autore sia mosso dalla intenzione consapevole di fornire false informazioni e dall'intento di conseguire un profitto.

Si precisa che erano originariamente inseriti nel testo del Decreto anche il reato di falso in prospetto (art. 2623 c.c.) ed il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) ora abrogati.

#### b) Tutela del capitale sociale

<u>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</u>: tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

<u>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</u>: il reato riguarda la tutela della integrità del capitale sociale e si compie allorché gli amministratori in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

<u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):</u> allo scopo di garantire l'integrità del patrimonio sociale la norma prevede alcune precise limitazioni circa la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente consequiti.

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si osserva, peraltro, che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine previsto per l'approvazione del bilancia estingue il reato (la norma non evidenzia chi debba provvedere alla restituzione).

Con la riforma societaria, dal lo gennaio 2004, è previsto che l'ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall'inizio dell'esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.

<u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)</u>: il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si osserva che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): la norma è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi. Il reato, perseguibile solo a querela della parte lesa, si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si osserva che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### c) Tutela del patrimonio sociale

<u>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</u> (art. 2629-bis c.c.): la disposizione sanziona l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante o, ancora, di un soggetto sottoposto a vigilanza, che — in violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. - ometta di comunicare ogni eventuale interesse che, per sé o per altri, rilevi ai fini di una data operazione della società.

<u>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</u>: la disposizione sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché i dipendenti ed i collaboratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società la disposizione sanziona altresì chi dà o promette utilità ai soggetti di cui sopra.

La fattispecie, introdotta dalla L. 190/2012, sana una delle più evidenti lacune lasciate dalla L. 116/2009. La L. 109/2012 ha, infatti, provveduto a configurare nell'art. 2635 c.c. il delitto di "Corruzione tra privati" in sostituzione di quello previgente di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità".

L'intervento del legislatore non ha comportato un radicale stravolgimento della previgente fattispecie che anzi è stata sostanzialmente riproposta nel primo comma dell'art. 2635 c.c.: il fatto tipico è sostanzialmente rimasto quello dell'infedeltà a seguito di dazione, di cui ha conservato la struttura complessa caratterizzata da un duplice nesso di causalità.

La condotta oggetto di incriminazione è, infatti, tuttora integrata dal compimento o dall'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, la cui rilevanza penale continua a dipendere dalla causazione dell'evento costituito dal procurato nocumento alla società, né il profilo della fattispecie può ritenersi trasfigurato dalle uniche aggiunte introdotte dalla novella per cui l'illiceità dell'atto può dipendere dalla violazione "degli obblighi di fedeltà" e l'oggetto della dazione o della promessa può essere costituito anche dal "denaro".

Un primo elemento di novità riguarda, invece, i soggetti attivi del reato.

Nel primo comma dell'art. 2635 invero la corruzione tra privati continua ad essere configurata come reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di una società.

Il secondo comma prevede, invece, ora che il medesimo fatto venga punito, sebbene in maniera meno grave, anche qualora a commetterlo siano coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti qualificati indicati ai primo comma.

Trova, dunque, per la prima volta autonoma incriminazione anche l'infedeltà di soggetti che nell'ambito della società non ricoprano cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti. La formula usata dal legislatore sembra suggerire, altresì, che i soggetti attivi di questa seconda fattispecie non siano solo i lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ma chiunque svolga

per conto della società un'attività comunque sottoposta, per legge o per contratto, al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.

La novella è, poi, intervenuta sul trattamento sanzionatario del reato e sul regime di procedibilità del reato che rimane procedibile a querela della persona offesa a meno che "dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi".

#### d) Tutela del corretto funzionamento della società

<u>Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</u>: la norma è posta a tutela del corretto funzionamento della società. Il reato - di natura dolosa - consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti con utilizzo di altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione

<u>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</u>: la "condotta tipica" prevede che il reato si integra nel momento in cui con atti simulati o con frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti.

#### e) Tutela contro le frodi

<u>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</u>: la norma è posta a tutela contro le frodi, e prevede che chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, sia punito con la reclusione.

#### f) Tutela delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): la norma è posta a tutela delle funzioni di vigilanza; la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Si tratta di un reato tipico la cui commissione è imputabile agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

#### g) Operazioni realizzate dai liquidatori

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): il reato che può essere compiuto esclusivamente dai liquidatori - si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima

del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si osserva che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### 3. PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI

Processi e Attività Sensibili con riferimento ai reati societari:

- Rilevazione, registrazione e rappresentazione sull'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci, nel budget, nel piano industriale e in altri documenti di impresa;
- Valutazioni e stime di poste di bilancio;
- Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;
- Situazioni di conflitto di interessi degli amministratori, soci, creditori e i terzi;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione dei rapporti con i soci;
- Operazioni di fusione e scissione o operazioni in genere in grado di incidere sul capitale sociale;
- Acquisto, vendita o altre operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei;
- Comunicazione di informazioni relative alla Società aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- Gestione dei rapporti istituzionali e commerciali tra privati;
- Comunicazione e gestione dei rapporti con autorità pubbliche di vigilanza.

#### Settori Aziendali maggiormente interessati:

- Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Direzione Generale Italia / Estero
- Direzioni Tecniche di Cantiere
- Affari Legali e Societari
- Finanza, Tesoreria e Risk Management
- Amministrazione, Bilancio e I.T.
- Acquisti

#### 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

#### **4.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL ed i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono conoscere e rispettare:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa della società ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della società;
- in generale, la normativa applicabile.

#### 4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL - in via diretta - nonché dei consulenti e partner - in forza di apposite clausole contrattuali – di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate al precedente capitolo 2 (art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001); violare i principi previsti nella presente sezione;

La presente sezione comporta, di conseguenza, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1. rispettare le norme di legge e le procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- 2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società;
- 5. evitare di dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, nonché alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati, al fine di trarne vantaggio per la società a danno dell'altra parte;
- 6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza dei LL.PP., non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza stesse.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

Con riferimento al precedente punto 1):

 rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;  omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

#### Con riferimento al precedente punto 2):

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società collegate fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo così l'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attraverso l'attribuzione di azioni per un valore inferiore alloro valore nominale

#### Con riferimento al precedente punto 3):

 porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci.

#### Con riferimento al precedente punto 4):

 pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società;

#### Con riferimento al precedente punto 5):

- effettuare o promettere elargizioni in denaro a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL;
- elargire doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL;

In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione della Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL . In tale eventualità, è necessario essere sempre autorizzati dalla posizione definita dalle procedure, provvedendo a documentare la circostanza in modo adeguato.

 accordare, anche indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi

- rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti o
  partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale
  costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti
  in ambito locale;

Con riferimento al precedente punto 6):

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell' Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

#### 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE PROCEDURE AZIENDALI

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi già contenuti nella parte generale del presente Modello, nell'adottare procedure relative ai singoli Processi Sensibili dovranno essere osservati anche i principi di riferimento di seguito indicati per classi omogenee di processi. Le procedure devono essere monitorate e, ove necessario, aggiornate.

## 5.1. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DI DATI E/O INFORMAZIONI CHE DETERMINANO IL VALORE DI POSTE DI BILANCIO DI CARATTERE VALUTATIVO E/O DI ALTRE POSTE NON DIRETTAMENTE ESTRAIBILI DAL SISTEMA INFORMATICO

Devono essere adottate specifiche procedure, le quali:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio;
- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che la società deve fornire, i
  criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla
  funzione responsabile della Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, ai
  fini della redazione del bilancio consolidato;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatica) che consenta di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; prevedano l'adozione di un manuale operativo contabile (o altro idoneo documento), nel quale vengano individuati compiti e

responsabilità di ciascuna funzione, sia assicurata la separazione delle funzioni coinvolte, e venga previsto un sistema di controllo che garantisca, per quanto possibile, la correttezza e la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi dal responsabile di ciascuna funzione;

- prevedano la messa a disposizione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione programmata, della bozza di bilancio, con idonea attestazione dell'avvenuta consegna della stessa, nonché del giudizio sul bilancio da parte della società di revisione;
- prevedano almeno una riunione (con stesura del relativo verbale) tra la società di revisione e l'OdV. prima della seduta del consiglio di amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento;
- stabiliscano l'obbligo di comunicazione sistematica all'OdV. di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, a revisori o società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio (il conferimento di tale incarico dovrà essere autorizzato dall'amministratore delegato, come meglio specificato al successivo paragrafo 5.2); delle valutazioni in ordine alla scelta di società di revisione o revisori (in base ad elementi ulteriori alla convenienza economica, quali professionalità, esperienza nel settore, integrità morale);
- predispongano, ove necessario, un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti equiparati, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili, ivi inclusi corsi di aggiornamento periodici;
- istituiscano meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio dirette al pubblico vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate, al fine di assicurare per quanto possibile un risultato corretto e condiviso. Tali meccanismi potranno comprendere idonee scadenze, l'individuazione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.

# 5.2. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE DA PARTE DELL'AZIONISTA, DEGLI ORGANI SOCIALI OVVERO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI AI FINI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

Fatto salvo quanto già previsto in generale al paragrafo 4.2, le attività qui contemplate dovranno essere svolte sulla base di procedure che:

- individuino con esattezza i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dall'azionista, dagli Organi Sociali o dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nel relativo Processo Sensibile;
- prevedano specifici sistemi di controllo che garantiscano, per quanto possibile, la provenienza, la veridicità e la completezza dei dati, anche mediante il confronto con dati ed informazioni contenute in prospetti e/o documenti e/o atti già comunicati o comunque a disposizione dei predetti soggetti;

- stabiliscano l'obbligo di convocare specifiche riunioni (verbalizzate) di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire l'intellegibilità dei medesimi da parte dei soggetti che esercitano il suddetto controllo;
- stabiliscano flussi informativi tra le funzioni interessate e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi;
- regolamentino le fasi di valutazione e selezione della società di revisione (si veda anche il precedente paragrafo 5.1);
- prevedano che vengano forniti, con spirito collaborativo e con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla società di revisione.

### 5.3. GESTIONE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE

Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole di *corporate* governante e delle procedure aziendali di valutazione ed analisi delle suddette operazioni, che rendano possibile tracciare tutte le attività svolte (ad es., stime, perizie) e, da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte, controllarne ogni singola fase.

### 5.4. RAPPORTI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI CON PRIVATI

Nei rapporti istituzionali e commerciali con privati deve essere garantito quanto segue:

- descrizione delle attività e dei controlli volti a conoscere e valutare la controparte commerciale e l'effettività dell'operazione commerciale svolta;
- indicazione dei soggetti che possono gestire, in nome e per conto della società, i rapporti istituzionali e commerciali con privati;
- indicazione del soggetto autorizzato a concedere variazioni contrattuali e delle forme di tali autorizzazioni:
- espressa previsione di verifiche periodiche sui processi adottati
- espressa previsione dell'obbligo di verifica in ordine ai beni/servizi ceduti/acquistati.

### 5.5. COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE STESSE

Oltre ai principi generali di cui al paragrafo 4.2, la Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL dovrà adottare specifiche procedure che:

- individuino con esattezza i ruoli ed i compiti delle funzioni responsabili della raccolta di dati e del consolidamento, della redazione e trasmissione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- prevedano controlli che garantiscano, per quanto possibile, la provenienza e la veridicità e completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute

ín prospetti e/o in documenti e/o atti già esternati, fino all'approvazione finale da parte dell'amministratore delegato;

- stabiliscano flussi informativi tra le funzioni coinvolte e la tracciabilità dei singoli passaggi;
- individuino, nell'ambito della funzione deputata a rappresentare la Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL nei confronti dell'autorità di vigilanza, uno o più soggetti cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscano forme di riporto periodico sia verso 110.d.V. che verso il responsabile della funzione competente;
- prevedano rendiconti periodici all'OdV.

### 5.6. ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE

Potranno essere inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- programma di formazione-informazione periodica del personale sulle regole di corporale governante e sui Reati societari;
- riunioni periodiche tra i CdA e l'OdV. ed i responsabili delle singole aree/funzioni aziendali interessate:
- adozione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;
- per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici aziendali e "uso degli stessi, definizione di un sistema di abbinamento fra risorse umane, incarichi ricoperti e profilo di abilitazione assegnato;
- definizione di una policy per la conservazione/distruzione di dati e documenti, nonché adozione di procedure informatiche di c.d. disaster recovery, per la conservazione ed il recupero di dati elettronici.

### 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi a seguito di segnalazioni ricevute, l'OdV. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente connesse a Processi Sensibili relativi a Reati societari.

A tal fine, all'OdV. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Compiti di vigilanza specifici dell'OdV. per assicurare l'osservanza e l'efficacia con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione del Reato di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da organi di controllo o da qualsiasi Dipendente e conseguente avvio degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria ad assolvere agli incarichi conferiti dalla Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL

Con riferimento agli altri Processi Sensibili oggetto della presente Parte Speciale, l'OdV. dovrà effettuare:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance;
- verifiche periodiche sulle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- un monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione di Reati societari;
- l'esame di eventuali segnalazioni provenienti da organi di controllo, Dipendenti o autorità di vigilanza, e l'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza.

### l'OdV. dovrà in ogni caso:

- riportare i risultati della sua attività di vigilanza, in modo continuativo, al consiglio di amministrazione e al presidente;
- predisporre, con cadenza semestrale, un rapporto scritto per il consiglio di amministrazione sull'attività svolta;
- predisporre, con cadenza annuale, oltre al piano delle attività previste per l'anno successivo, anche un rapporto al Presidente del Consiglio di amministrazione sullo stato degli eventuali rapporti con autorità di vigilanza.

### CAPITOLO III – I REATI TERRORISTICO EVERSIVI

### 1. DESTINATARI E FINALITA'

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partners coinvolti in Processi Sensibili che possano favorire contatti o l'instaurazione di rapporti di qualsiasi tipo con potenziali individui od organizzazioni di stampo terroristico-eversivo o con i relativi membri.

Obiettivo della presente parte speciale è che i soggetti sopra individuati prevengano per quanto possibile qualsiasi occasione di contatto con le predette organizzazioni, onde ridurre ad un livello accettabile il rischio di contribuire alla commissione di alcuno dei Reati indicati nel successivo paragrafo a tal fine tengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati,

Come anticipato nella parte generale, la prevenzione di tutti i Reati, ivi compresi quelli di cui alla presente parte speciale, presuppone una costante ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo delle diverse strutture alla Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, nonché la verifica di adeguatezza dei criteri di attribuzione delle relative responsabilità, Sono stati a tal fine individuati i seguenti presidi principali:

- Modello;
- Codice Etico;

- sistema sanzionatorio disciplinare;
- sistema di comunicazione interna.

Sono stati altresì individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale, ed in particolare:

- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV.) autonomo ed indipendente, cui è affidato il compito di assicurare l'effettiva osservanza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello, che si raccordi sistematicamente con gli Organi Sociali; meccanismi idonei a documentare ed a consentire la verificabilità ex post delle attività aziendali, con particolare riferimento nel caso in esame a quelle suscettibili di contiguità o di strumentalità alle attività di stampo terroristico-eversivo; un sistema definito e chiaro di riparto delle attribuzioni e delle responsabilità interne; criteri adeguati di selezione iniziale e di monitoraggio successivo di Dipendenti, Consulenti e Partners, tra i quali ultimi meritano particolare attenzione gli agenti ed i clienti insediati presso o aventi relazioni con Paesi ad elevato rischio terroristico;
- l'adozione del Codice Etico, che costituisce la sintesi dei valori aziendali di riferimento, debitamente diffuso a tutti i Dipendenti, i Consulenti ed i Partners, e costantemente aggiornato e monitorato a cura dell'OdV.;
- un sistema disciplinare idoneo a garantire l'effettività delle prescrizioni interne ed a fornire una risposta sanzionatoria immediata ad eventuali violazioni;
- un sistema di comunicazione interna capillare ed efficace, idoneo a far circolare in modo tempestivo e continuativo informazioni analitiche e complete anche attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, reti intranet, numeri verde interni ed altri simili strumenti.

### Verranno qui di seguito indicati:

- le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili", ossia a rischio di commissione dei Reati contemplati nella presente parte speciale;
- i principi fondamentali di riferimento, in attuazione dei quali saranno vagliate ed eventualmente integrate o adottate procedure aziendali idonee a favorire la corretta applicazione del Modello per i Reati contemplati nella presente parte speciale; i principi ispiratori delle attività di controllo ed informative da e verso l'OdV. ed i responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano

### 2. FATTISPECIE RILEVANTI (art. 25 quater del Decreto)

### 2.1. SANZIONI DALL'ART. 25-QUATER DEL DECRETO

L'art. 25-quater del Decreto commina a carico degli enti responsabili sanzioni pecuniarie variamente graduate, fino ad oltre 1,5 milioni di euro, nonché sanzioni interdittive dell'attività, o di singoli suoi segmenti, per un periodo che va da un minimo di un anno fino all'interdizione definitiva, "in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ..." o "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

Dal punto di vista sistematico, i delitti richiamati dalla disposizione in esame sono previsti da fonti interne ed internazionali tra loro assai variegate, ma tutte accomunate da finalità terroristico eversive, ossia dal perseguimento di scopi di contrasto e di sovversione violenta delle basi dell'ordinamento democratico mediante strumenti idonei a spargere il terrore. Tale dato comune consente di orientare univocamente i presidi e le misure di cui alla presente parte speciale del Modello, a prescindere dalla individuazione in concreto di tutte le fattispecie terroristico -eversive previste nell'ordinamento attualmente o in futuro.

Una breve ricognizione delle principali fattispecie attuali sembra comunque opportuna, pur senza pretesa di esaustività, al fine di ricavare ulteriori elementi comuni utili in questo contesto.

### 2.2. DELITTI DEL CODICE PENALE E DI LEGGI SPECIALI RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUATER DEL DECRETO

Le fattispecie qui di seguito elencate costituiscono l'impianto centrale dei delitti di stampo terroristico - eversivo all'interno del codice penale, come modificato a più riprese da leggi speciali intese a rafforzare il potere preventivo-repressivo dello Stato.

La mera <u>istigazione</u> alla commissione di uno di tali delitti, si rammenta, è autonomamente punita a norma dell'art. 302 del codice penale, "se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso"; diversamente, se cioè l'istigazione è accolta e il delitto commesso, si ricadrà verosimilmente in una ipotesi di concorso nel delitto terroristico -eversivo.

Non sembra, ad un esame letterale delle norme, che gli enti possano rispondere di tale delitto a norma del Decreto, posto che l'art. 25-quater sopra richiamato si riferisce "alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", non anche alla mera istigazione non seguita dalla commissione del fatto istigato. Nel dubbio, è comunque opportuno considerare rilevante anche tale fattispecie, agli effetti della responsabilità degli enti.

### a) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o dì eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Viene punito "chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" e, in modo più mite, i meri partecipanti a tali associazioni. La finalità di terrorismo qui considerata" ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale".

Il delitto in esame è ravvisabile nel compimento di qualsiasi atto, da chiunque commesso, rivolto principalmente alla creazione, alla gestione o al sostegno economico di gruppi organizzati che perseguano finalità terroristico-eversive, ma anche alla mera adesione a tali gruppi ovvero, nelle forme del concorso, alla prestazione dall'esterno di qualsiasi contributo inteso a favorire le suddette finalità.

Non è chiaro se sia attratta nell'orbita del Decreto l'autonoma fattispecie dell'assistenza agli associati (art. 270-ter del codice penale), che consiste nella prestazione di rifugio, vitto,

ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a partecipanti all'associazione, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento. Ragioni prudenziali comuni a quelle già illustrate in relazione al delitto di istigazione (art. 302), oltre alla difficoltà di individuare una precisa linea di demarcazione rispetto alla fattispecie concorsuale - sicuramente rilevante ai fini del Decreto - fanno propendere per una risposta affermativa. L'assistenza prestata continuativamente costituisce un'aggravante, mentre qualora beneficiario dell'assistenza sia un prossimo congiunto ricorre una causa di non punibilità.

### b) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Viene qui sanzionata la condotta di "chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona". Fattispecie aggravate ricorrono qualora dalla commissione del delitto derivino una lesione grave o gravissima, o addirittura la morte della vittima, nonché laddove l'attentato sia rivolto "contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni".

A prescindere dalla forma associativa o individuale del soggetto attivo, rileva in questo caso l'utilizzo strumentale della vita o dell'incolumità fisica della vittima nel perseguimento delle finalità terroristico-eversive comuni a tutte le fattispecie in esame, come detto.

### c) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Viene punito dalla presente disposizione, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali", ossia di armi e materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 del codice penale <sup>(1)</sup> e "idonee a causare importanti danni materiali". Costituiscono ipotesi aggravate i fatti diretti contro organi di rango costituzionale previsti dal nostro ordinamento, nonché quelli che abbiano cagionato "pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale".

Cambiano, in questo caso, le modalità di spargimento del terrore e l'obiettivo immediato della condotta criminosa. Quanto alle prime, rileva l'impiego di armi distruttive; quanto al secondo, i beni altrui, evidentemente di una certa valenza economica, strategica o simbolica, dal momento che la finalità terroristica è immanente anche a questo delitto.

### d) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.)

Il quale ai commi 2 e 3 così dispone: "Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2, tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti"

Il delitto in esame è commesso da "chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione ordine democratico sequestra una persona". La pena è più elevata qualora dal sequestro derivi comunque la morte della persona sequestrata, ed inferiore per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà.

Analogamente alla figura, già esaminata, dell'attentato terroristico, nel delitto in esame viene sacrificato un bene essenziale della persona umana, la libertà, per la solita finalità terroristico-eversiva, vero e proprio collante di tutte le fatti specie fin qui esaminate.

# 2.3. DELITTI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999 PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUATER DEL DECRETO.

In base all'art. 2 della convenzione dí New York del 9 dicembre 1999, ratificata con legge 14 gennaio 2003, n. 7, commette un Reato ai sensi della convenzione medesima chiunque deliberatamente eroga o raccoglie fondi ai fine o nella consapevolezza di un loro impiego, anche parziale, per realizzare (i) un atto qualificato criminoso a norma di uno dei trattati internazionali chiamati in allegato alla convenzione, e più oltre indicati, ovvero, (ii) qualsiasi altro atto inteso a cagionare la morte o lesioni gravi di persone non attivamente coinvolte in situazioni di conflitto armato, quando tale atto è per sua natura o per il contesto di riferimento rivolto a diffondere il panico in una nazione, ovvero a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa. Il Reato è commesso in ogni caso a prescindere dall'effettiva destinazione dei fondi alla causa criminale indicata *sul*) lett. (i) e (ii), ed anche qualora l'erogazione o la raccolta dei fondi sia solo tentata. Inoltre non vale, ai fini della rilevanza penale della condotta, la distinzione tra i ruoli di complicità, organizzazione, direzione, sviluppo o semplice concorso nella realizzazione del Reato.

I trattati richiamati in allegato alla convenzione sono i seguenti:

- convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata all' Aja il 16 dicembre 1970 e ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 906.
- convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971 e ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 906.
- convenzione per la repressione e la prevenzione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 e ratificata con legge 8 luglio 1977, n. 485.
- convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, adottata a New York il 17 dicembre 1979 e ratificata con legge 26 novembre 1985, n. 718.
- convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, adottata a Vienna il 3 marzo 1980 e ratificata con legge 7 agosto 1982, n. 704.
- protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, ratificato con legge 30 novembre 1989, n. 394
- convenzione per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale, fatti a Roma il 10 marzo 1988 e ratificati con legge 28 dicembre 1989, n. 422;
- convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata a New York il 15 dicembre 1997 e ratificata con legge 14 febbraio 2003, n. 34.

### 3. PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI TERRORISTICO EVERSIVI

Processi e Attività Sensibili in relazione ai reati terroristico eversivi anche con riferimento ai reati di cui agli artt. 648 - 648bis e ter c.p.p. (Paesi a rischio)

- Gestione dei rapporti istituzionali;
- Selezione dei fornitori;
- Stipula e gestione di contratti e ordini acquisto;
- Acquisizione di commesse;
- Richiesta di autorizzazioni e licenze;
- Negoziazione di contratti;
- Gestione finanziaria.

Settori Aziendali maggiormente interessati:

- Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- Direzione Generale Tecnica
- Commerciale Estero
- Affari Legali e Societari
- Ufficio Acquisti

### 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

### 4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL deve dotarsi di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- chiara e formale delimitazione dei ruoli e delle competenze in senso orizzontale e verticale, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e del soggetto preposto, dei relativi poteri e delle connesse responsabilità;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei ruoli e dei poteri predetti (all'interno della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL e nei confronti dei terzi);
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne, in particolare, devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- adeguato livello di formalizzazione (procedure scritte);
- all'interno di ciascun processo, netta distinzione funzionale tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo (c.d. "separazione dei compiti");
- documentazione e conservazione di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità").

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definiti chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i Dipendenti;
- devono essere definite apposite procedure operative che regolino la selezione, la classificazione ed il monitoraggio dei principali agenti, fornitori e clienti, oltre che dei Dipendenti, e in generale dei Partners e dei Consulenti, nonché la verifica e l'aggiornamento costanti dei relativi requisiti soggettivi, secondo criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti;
- devono essere separate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività che presiedono alle procedure predette;
- deve essere assicurato un controllo su tutti i flussi finanziari ed eventuali altre
- quelli diretti verso Paesi ad elevato rischio terroristico;
- tutti i contratti stipulati con agenti, fornitori e clienti debbono contenere clausole di risoluzione automatica nei casi di fondato sospetto di collusione della controparte con attività o intenti terroristico-eversivi; la cedibilità anche parziale del contratto a terzi, nonché la rilevante modifica della compagine societaria della controparte, devono essere soggette a limitazioni e/o divieti.

### 4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono I seguenti:

- tutti coloro che intrattengono in nome e per conto della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM.
   CORRADO SRL rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura formale sempre rigorosamente aggiornata;
- a ciascuna procura deve corrispondere una delega interna, anch'essa aggiornata, che tra l'altro individui il soggetto interno alla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL cui il delegato riporta gerarchicamente, le relative modalità e la relativa frequenza;
- l'ampiezza di ciascuna delega, anche in termini di potere di spesa, va correlata alle responsabilità e ad una posizione del delegato adeguata nell'organigramma azi endale;
- qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore/delegato in violazione dei limiti assegnatigli o
  di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che
  possano fondatamente coinvolgere la Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO
  SRL in Reati di terrorismo o eversione, è causa di revoca immediata di tutti i poteri conferiti
  all'interessato.

### 4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti ed i Partners sono tenuti a conformarsi ai seguenti principi generali:

 rigoroso rispetto di tutte le disposizioni normative anche sovranazionali, nonché di tutte le regole interne a COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle disposizioni di contrasto o di prevenzione di fenomeni terroristico-eversivi;

- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto o contatto con soggetti od organizzazioni esterni, particolarmente se insediati in Paesi ad elevato rischio terroristico, secondo criteri di massima prudenza e trasparenza, previa in ogni caso assunzione di tutte le informazioni disponibili ed utili sul conto di tali soggetti ed organizzazioni;
- immediata segnalazione all'OdV. di qualsiasi soggetto correlato alla Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL e di qualsiasi comportamento ad essa imputabile che destino il sospetto di una collusione con o di un coinvolgimento in attività od organizzazioni terroristico-eversive.

### E' conseguentemente vietato:

- intraprendere o proseguire rapporti o contatti di qualsiasi genere, ivi inclusi il rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato, con soggetti od organizzazioni non preventivamente selezionati o non sottoposti a verifiche successive secondo apposite procedure interne, o che risultino carenti anche per cause sopravvenute -di alcuno dei requisiti previsti a tali fini. Assume una particolare rilevanza, in proposito, l'eventuale inclusione di tali soggetti od organizzazioni nelle liste dei sospettati di collusione con organizzazioni terroristiche, di volta in volta aggiornate e diramate dalle competenti autorità nazionali o sovranazionali;
- far transitare attraverso canali non ufficiali, e quindi non "tracciabili", flussi finanziari o altre
  utilità diretti, anche in modo frazionato, verso Paesi ad elevato rischio terroristico, ivi inclusi i
  casi di adesione a iniziative benefiche o di solidarietà, rispetto alle quali s'impone una previa
  verifica di attendibilità. L'OdV. deve in ogni caso essere informato preventiva mente in modo
  circostanziato dell'invio di tali flussi o utilità;
- fare o accettare regali, liberalità o pagamenti, specialmente nei rapporti con i predetti Paesi a rischio, che non trovino adeguata giustificazione in un rapporto contrattuale o in un intento benefico adeguatamente documentato ed autorizzato;
- violare qualsiasi altra regola contenuta nelle procedure aziendali, nel Codice Etico, nel Modello ed in tutti gli atti adottati in esecuzione dei medesimi, avuto particolare riguardo all'esigenza di prevenire il coinvolgimento di COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL in fatti, comportamenti, relazioni o contatti a sfondo terroristico-eversivo.

### 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SINGOLI REATI CONTRO LA P.A.

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi già contenuti nella parte generale del presente Modello, l'adozione e l'osservanza di procedure relative ai singoli Processi Sensibili saranno improntate ai principi di seguito indicati per classi omogenee di processi. Le procedure saranno costantemente monitorate e periodicamente aggiornate secondo necessità.

# 5.1. RAPPORTI CONTRATTUALI O DI SOLIDARIETÀ CON SOGGETTI OD ORGANIZZAZIONI INSEDIATI PRESSO PAESI AD ELEVATO RISCHIO TERRORISTICO O CHE IVI RICERCHINO PROPRI INTERESSI

Tra le misure di prevenzione e controllo di cui COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL è dotata si doterà, dovranno essere predisposte specifiche procedure che:

- definiscano con chiarezza ruoli e compiti tra ed all'interno delle funzioni e dei soggetti incaricati di gestire per conto di COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL rapporti contrattuali o di solidarietà presso Paesi ad elevato rischio terroristico o con controparti insediate in o comunque collegate con detti Paesi, rendendo trasparenti e documentabili tutte le occasioni di scambio e di incontro relative a tali rapporti (ad es., mediante compilazione di schede informative, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione di tutti gli incontri), onde favorire il controllo costante di ogni singola fase di sviluppo dei rapporti medesimi. Particolare attenzione dovrà essere riservata, sotto tale profilo, agli ordinamenti (ed ai relativi organi di governo) che non offrano adeguate garanzie di trasparenza e di regolamentazione nella gestione degli appalti pubblici, o che siano caratterizzati da una situazione politica o amministrativa instabile. Per "Paesi ad elevato rischio terroristico" si intendono i Paesi di volta in volta qualificati tali dalle autorità nazionali di pubblica sicurezza e/o da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisca (es.: OCSE, ONU, NATO, ecc.);
- contemplino specifici flussi informativi tra le diverse funzioni coinvolte, in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca, ponderazione delle scelte, coordinamento;
- individuino, nell'ambito di ciascuna funzione, i soggetti deputati a rappresentare la Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL verso l'esterno, in particolare nella gestione dei predetti rapporti riguardanti Paesi ad elevato rischio terroristico. A tal fine, è
- necessario attenersi ai limiti evidenziati in apposite deleghe e procure, ed istituire strumenti di rendicontazione periodica sull'attività svolta nei confronti dell'OdV. e del responsabile di funzione;
- assicurino la separazione delle funzioni competenti nelle fasi di ricerca di mercato,
- di gestione delle trattative e degli aspetti prenegoziali in generale, di conclusione del contratto
  e di esecuzione del rapporto. La presentazione di qualsiasi offerta a fini contrattuali o
  l'adesione a qualsiasi iniziativa di beneficenza o solidaristica dovrà essere preceduta da
  un'attenta verifica di congruità nonché dall'esame della controparte, anche mediante raffronto
  con le liste di soggetti ed organizzazioni sospetti diramate dalle competenti autorità;
- prevedano la trasmissione obbligatoria di dati, denaro od altre utilità soltanto attraverso un sistema (anche informatico) ad accesso limitato che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati. In particolare, tutti gli atti e i documenti attinenti agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'ambito dei predetti rapporti, inclusa l'alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione, dovranno essere sempre accessibili agli organi di controllo, e in ogni caso affidati in esclusiva a una funzione estranea alla gestione di altre fasi del rapporto.

### 5.2. DIPENDENTI, FORNITORI, AGENTI, PROCACCIATORI D'AFFARI ED ALTRI COLLABORATORI

Mediante ulteriori misure, controlli e procedure, la Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL :

definirà i criteri di selezione dei Dipendenti, fornitori, agenti, procacciatori d'affari ed altri
collaboratori attuali e potenziali, soprattutto nei Paesi ad elevato rischio terroristico, in modo
da verificarne preventiva mente e costantemente il possesso dei necessari requisiti di
assoluta estraneità ad organizzazioni o ad attività di tipo terroristico-eversivo, integrità,

lealtà e competenza. A tal fine, particolare rilevanza potranno avere le informazioni assunte tramite autorità di pubblica sicurezza ed agenzie specializzate, i controlli periodici delle liste dei sospettati di attività o collusioni terroristiche ufficialmente diramate da autorità nazionali e sovranazionali, il controllo delle referenze obbligatoriamente fornite dagli interessati, ecc.:

- con particolare riferimento all'assunzione di Dipendenti o all'instaurazione di rapporti con altri soggetti rispetto ai quali sia per legge dovuto il nulla osta delle competenti pubbliche autorità, adotterà strumenti utili a velocizzare al massimo, anche mediante un'idonea sensibilizzazione presso le sedi competenti, la procedura per l'ottenimento di tale nulla osta, astenendosi fino a tale momento dall'avviare alcun rapporto con l'interessato;
- definirà con chiarezza, anche mediante deleghe e procure, attribuzioni, poteri ed obblighi di riporto in capo ai responsabili della gestione dei rapporti con i soggetti predetti, distinguendo per competenza, per quanto possibile, la fase d'instaurazione ed eventualmente quella di chiusura del rapporto dalle fasi intermedie, e favorendo con ogni mezzo la trasparenza e la documentabilità delle stesse (ad esempio, mediante compilazione di schede informative, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione degli incontri);
- vieterà categoricamente di accettare o dare denaro od altra utilità o beneficio da parte o in favore dei predetti soggetti, che non trovino adeguata giustificazione e trasparenza nell'ambito del relativo rapporto;
- disciplinerà qualsiasi rapporto con i predetti soggetti in modo da render palese che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nelle procedure aziendali, nel presente Modello e nel Codice Etico potrà determinare la risoluzione immediata del rapporto e l'irrogazione di penali, salvo in ogni caso il maggior danno;
- favorirà con ogni mezzo la collaborazione e lo scambio di flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali interessate, oltre che verso l'OdV. e/o il responsabile della singola funzione;
- definirà criteri di commisurazione dei compensi provvigionali e dei premi destinati ad agenti, procacciatori e ad altri collaboratori in linea con quelli comunemente applicati sul mercato e proporzionati alle prestazioni dei beneficiari, così come previste nel relativo contratto. I rimborsi spese saranno effettuati contro presentazione di idonea documentazione di supporto;
- introdurrà strumenti di controllo costante sull'operato dell'agente, del procacciatore di altro collaboratore, specialmente se stabilito in Paesi ad elevato rischio terroristico, nonché strumenti di valutazione delle relative performance. Particolare cura sarà altresì posta nel controllo di tutti i soggetti, le organizzazioni, i centri di potere con cui l'agente, il procacciato re ed ogni altro collaboratore entrino in contatto per conto o nell'interesse della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL. Ai fini che precedono ciascun agente, procacciatore ed ogni altro collaboratore saranno tenuti a fornire alla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL una rendicontazione periodica sull'attività svolta e sulle controparti incontrate.

### 5.3. GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le procedure che la Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL dovrà adottare in relazione alla gestione, all'impiego ed al controllo delle risorse finanziarie, con particolare riferimento a

- quelle provenienti da o dirette verso Paesi ad elevato rischio terroristico:
- prevederanno la trasmissione in automatico o a richiesta di dati ed informazioni alla funzione deputata al controllo, attraverso un sistema (anche informatico) che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevederanno la separazione tra le funzioni titolari delle attività di gestione,
- impiego e controllo delle risorse finanziarie, con obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV. ipotesi di flussi finanziari "sospetti" in entrata o in uscita;
- individueranno specifiche condizioni e modalità d'impiego delle risorse finanziarie di rilevante ammontare, soprattutto ove destinate a Paesi ad elevato rischio terroristico, in modo che la funzione responsabile autorizzi l'impiego solo previa verifica dell'idonea documentazione giustificativa, oltre che della ricorrenza dei presupposti di ragionevolezza, necessità e legittimità.

### 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi di propria iniziativa oppure a seguito di segnalazioni ricevute, l'OdV. effettua periodicamente controlli a campione soprattutto sulle attività connesse a Processi Sensibili, diretti a verificarne la coerenza con i principi espressi nel presente documento e con le procedure aziendali.

A tal fine, all'OdV. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

## CAPITOLO IV - REATI DI FALSITÀ IN MONETA, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO

### 1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 4

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della presente sezione è che tutti i destinatari, come sopra individuati, tengano comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati contro la fede pubblica previsti dall'art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/01.

### 2. I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA RICHIAMATI DAL DECRETO

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato contro la fede pubblica previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa. I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 6 del D.L 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L 23 novembre 2001 n. 409.

- art. 453 c.p. <u>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</u>, la norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione;
- <u>art. 454 c.p.</u> (Alterazione di monete), la norma punisce chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nen' articolo precedente;
- art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate la norma), la norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel territorio dello Stato, acquisto o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione; art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), la norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;
- art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati), la norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti:
- art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo). La norma punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta;
- art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), la norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, strumenti informatici, o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione;

### 3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli art. *25-bis* del d.lgs. 231/2001.

- Processi ed Attività Sensibili:
- Gestione della cassa contante.
- Settori Aziendali maggiormente interessati:
- Direzione Generale Corporate
- Amministrazione e Bilancio
- Tesoreria e Finanza
- Direzioni Tecniche di Cantiere

### 4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli applicabili alle attività sensibili in relazione ai reati di falso nummario è stato definito utilizzando, come riferimento, le Linee Guida pubblicate dalle principali associazioni di categoria.

Qui di seguito si individuano, con riferimento alla gestione della cassa contante, gli standard di controllo specificatamente individuati per evitare la commissione dei reati contro la fede pubblica richiamati dal D.Lgs. 231/01, facendo salvi il rigoroso rispetto del Codice etico e le procedure aziendali.

<u>Procedura:</u> il protocollo concerne la formalizzazione di procedure relative alla regolamentazione di comunicazioni interne/linee guida in merito al controllo delle banconote presso le Casse centrali.

<u>Ruoli e responsabilità:</u> il protocollo concerne la formale attribuzione di compiti e responsabilità in materia di controllo di banconote presso le casse centrali.

### 5. I CONTROLLI DELL'OdV.

L'organismo di vigilanza si attuerà in merito a qualsiasi segnalazione concernente presunte e accertate falsità di moneta, valori di bollo e carta filigranata

## CAPITOLO V - I REATI CONTRO LA PERSONA IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

#### 1. DESTINATARI E FINALITA'

La presente sezione riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL nonché dai suoi consulenti e partner e subappaltatori, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, tengano comportamenti conformi con le normative dettate a tutela dell'integrità fisico-psichica dei lavoratori, della igiene sul lavoro e dei luoghi

dove lo stesso viene svolto e quindi idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01.

In particolare, la sezione ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le direttive per le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di Società COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV. ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali di supporto al medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### 2. I REATI CONTRO LA PERSONA IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA (art. 25-septies del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

<u>Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)</u> Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

<u>Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)</u>: Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- "una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime -gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### 3. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

La responsabilità dell'ente, anche per le nuove fattispecie introdotte all'articolo 25- septies, richiede il perfezionamento dei consueti elementi costitutivi della fattispecie da cui scaturisce.

Dunque, oltre alla consumazione di uno dei reati menzionati dalla disposizione in esame, è necessario che lo stesso sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo da uno dei soggetti qualificati indicati nell'articolo 5 del Dlgs 231/2001

Il reato-presupposto deve essere perfetto in tutte le sue componenti, sia oggettive, che soggettive.

E in particolare è necessario venga provato il nesso eziologico tra l'evento (morte o "lesione personale") e la colpevole violazione di una delle discipline speciali richiamate dall'articolo 25-septies.

Quanto agli autori del reato-presupposto è necessario ricordare che il Digs 81/08, nell'identificare i destinatari degli obblighi di prevenzione, valorizza la figura del "datore di lavoro", che pacificamente può non identificarsi con l'imprenditore o il legale rappresentante della persona morale.

Non solo: lo stesso decreto, con alcune eccezioni, consente la delegabilità all'interno dell'impresa degli obblighi imposti dal datore di lavoro in materia di tutela della sicurezza sul lavoro.

Ai fini dell'applicazione della legge penale il carattere liberatorio del trasferimento di funzioni dal datore di lavoro al "preposto" è stato comunque riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità con estrema cautela.

In proposito i giudici hanno ampiamente ristretto i limiti di rilevanza della delega, evidenziando soprattutto la residuale responsabilità del delegante per l'omesso controllo sul corretto esercizio della stessa (si veda, ad esempio, Cassazione, sezione III, 19 aprile 2005, Ligresti, RV 232307).

La tematica, che in questa sede non può essere ulteriormente approfondita, assume rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente esclusivamente ai fini della determinazione della qualifica del soggetto ritenuto effettivo autore del reato presupposto.

In altri termini, l'eventuale riconoscimento dell'idoneità della delega a traslare la posizione di garanzia dal datore di lavoro a un preposto richiederà una verifica caso per caso dell'effettiva assunzione da parte di quest'ultimo di posizioni di "vertice" della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL.

### 4. PROCESSI SENSIBILI

Processi e Attività Sensibili in relazione ai reati contro la persona in violazione della normativa sulla sicurezza:

- Predisposizione ed organizzazione della sicurezza sia del personale addetto alle lavorazioni oggetto dell'attività, che del personale tecnico ed amministrativo;
- Adeguamento di tutti i luoghi di lavoro alle normative vigenti in tema di salute e sicurezza del lavoro, nonché in materia igienico - sanitaria, ambientale e di prevenzione incendi;
- Adempimenti relativi alle prescrizioni contenute nel D.L.vo 81/08;
- Predisposizione dei piani di sicurezza generali e operativi relativi alle singole commesse e/o lavorazioni, e dotazione al personale di quanto in essi previsto; Individuazione e nomina dei datori di lavoro delle singole unità produttive;
- Scelta e nomina del medico competente e di tutti i responsabili per la salute e sicurezza dei lavoratori di provata capacità ed esperienza;
- Scelta e nomina di consulenti esterni specializzati nella sicurezza dotati di provata capacità ed esperienza;
- Individuazione di fornitori di presidi antinfortunistici e dotazioni personali di sicurezza in ditte di provata esperienza;

- Individuazione e nomina di dirigenti e preposti al controllo della sicurezza in persone di provata esperienza e capacità;
- Conferimento con procura speciale a dirigenti e preposti di responsabilità e poteri in materia di antinfortunistica con ampio potere decisionale ed autonomia di spesa;
- Formazione del personale sulla sicurezza negli uffici e nei luoghi di lavoro;
- Formazione del personale con riferimento alle singole lavorazioni;
- Formazione del personale con riferimento alle lavorazioni pericolose;
- Formazione e addestramento del personale all'uso dei presidi personali e collettivi di sicurezza.
- Predisposizione di un sistema di sanzioni in caso di violazione delle normative vigenti in materia.
- Predisposizione di un sistema di sanzioni per mancato uso dei presidi personali e collettivi di sicurezza.
- Predisposizione di un canale diretto di informazione all'OdV. da parte di chiunque, dirigenti, preposti o dipendenti rilevi carenze o inadempienze in materia di sicurezza o nelle dotazioni.

Specifica attenzione va infine rivolta alle attività affidate a imprese appaltatrici nell'ambito delle attività di cui sopra.

Settori aziendali maggiormente interessati:

- Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- Datori di Lavoro
- Servizio di Prevenzione e Protezione
- Dirigenti e Preposti in materia di sicurezza
- Affari Legali e Societari
- Risorse Umane e Organizzazione
- Acquisti
- Macchinari e Attrezzature

### 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI RELATIVI A REATI IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO

### **5.1. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE**

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di certezza ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, consentendo la gestione efficiente dell'attività aziendale e la tutela della salute di tutti i lavoratori.

Si intende per delega quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- ciascuna delega o procura deve definire in modo specifico ed inequivoco:
- i poteri del delegato, precisandone l'ampiezza in concreto ed i limiti;
- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- il soggetto delegato alla sicurezza dei lavoratori deve essere persona di provate capacità ed esperienza in materia.
- il soggetto delegato alla sicurezza dei lavoratori deve essere dotato di poteri di sospendere le lavorazioni qualora si ravvisino situazioni di pericolo.

L'OdV. verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

### 5.2. NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE IGIENE DEL LAVORO.

Gli organi sociali ed i dirigenti della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, nonché i lavoratori dipendenti, collaboratori, consulenti, partner e subappaltatori sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

 stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e nelle lavorazioni sia da parte di chi predispone le misure di sicurezza, sia da parte di chi è delegato al controllo;

In particolare per le attività di cantiere si dovrà curare la predisposizione e la diffusione a tutti i dipendenti, collaboratori, partner e ditte subappaltatrici dei piani di sicurezza generali delle opere;

- organizzazione della sicurezza da parte di dirigenti e consulenti di provata esperienza;
- controllo della sicurezza da parte di preposti di provata esperienza;
- stretta esecuzione di tutte le norme e gli adempimenti previsti dal D.Lqs. 81/08;
- stretta osservanza di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti in merito alla sicurezza nei cantieri di lavoro nonché di tutte le disposizioni dettate dalla normativa del settore delle costruzioni in cui opera la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL;
- affidamento di lavorazioni pericolose esclusivamente a personale specializzato;
- dotazione di tutto il personale di presidi di sicurezza previsti e predisposizione dell'addestramento e del controllo sull'uso dello stesso;
- formazione di tutto il personale sulla sicurezza negli uffici e nei cantieri in generale con riferimento alle singole lavorazioni;

- predisposizione di un sistema di sanzioni per mancato uso dei presidi personali di sicurezza e in caso di violazioni della normativa in materia;
- obbligatorietà della sospensione dei lavori in caso di mancanza di sicurezza nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro;
- formazione del personale sulle segnalazioni in materia di sicurezza ai propri responsabili o direttamente all'OdV. e predisposizione di un canale diretto per le segnalazioni in materia di sicurezza all'OdV.

### 6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali - con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate nonchè le eventuali procedure previste dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL nei seguenti documenti, a titolo esemplificativo :

- Organigramma aziendale.
- Mansionario
- CCNL.
- Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi per ciascuna Unità Produttiva della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL.
- POS e PSC (per le attività di cantiere)
- Procedure ed Istruzioni Operative adottate dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM.
   CORRADO SRL in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo:
  - a. valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute:
  - b. gestione della sicurezza del lavoro e della salute;
  - c. gestione Cantieri;
  - d. sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro:
  - e. gestione approvvigionamenti;
  - f. consegna aree a terzi.
- Codice etico.
- Ogni altra normativa interna adottata dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sulla salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, oltre a quanto prescritto ai precedenti punti, ha ritenuto opportuno prevedere i seguenti principi procedurali specifici.

### 6.1. LE POLITICHE AZIENDALI IN TEMA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO

La Politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per

tutti coloro che, al di fuori della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica viene applicata a tutte le attività svolte dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL e si pone come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL , nell'ottica della tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Sulla base della suddetta politica, la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL svolgerà le proprie attività secondo i seguenti principi procedurali specifici:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuove attrezzature o impianti, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche quelli connessi alla sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS; in particolare, la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL definisce modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS, per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno a definire e diffondere all'interno della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL gli obiettivi di sicurezza ed i relativi programmi di attuazione;
- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL.

La politica è riesaminata almeno annualmente dall'Alta Direzione della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL in base ai risultati del monitoraggio del sistema. Il riesame, il cui esito non

dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

### 6.2. L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI LEGALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL dovrà correttamente identificare i requisiti richiesti in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, anche al fine di garantire una corretta predisposizione ed implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori.

Pertanto, gli RSPP, coordinati e supportati dal consulente esterno, al fine di armonizzare i comportamenti nell'ambito di propria competenza:

- analizzano ogni aspetto della salute e sicurezza disciplinato dal legislatore, utilizzando eventuali banche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, etc.;
- individuano le disposizioni normative che interessano la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM.
   CORRADO SRL, sulla base dell'attività svolta da ciascuna Unità Produttiva;
- procedono all'individuazione dei requisiti e degli adempimenti derivanti dal rispetto di tali norme applicabili all'attività svolta dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL;
- riportano tali requisiti ed adempimenti in apposito elenco.

Al fine di dare attuazione alla politica, la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

### 6.3 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA - COMPITI E RESPONSABILITÀ'

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Inoltre, devono essere documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi degli RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

### Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro di ciascuna Unità Produttiva della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti non delegabili:

- valutare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali quelli collegati allo stress-lavoro correlato, nonché quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro garantirà il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi. Il suddetto documento sarà munito di data certa o, in alternativa, attestata dalla sottoscrizione del medesimo da parte dei soggetti indicati dal Decreto Sicurezza (ovvero, il Datore di Lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, il RSPP, il RLS ed il Medico Competente) ed essere custodito presso la sede alla quale si riferisce la valutazione dei rischi o su supporto informatico secondo le modalità previste dal Decreto Sicurezza. Il DVR conterrà:
  - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; tali criteri sono caratterizzati da semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
  - o il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - o l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
  - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento viene espletata in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata - entro i termini previsti dal Decreto Sicurezza - in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento;
- f) comunicare all'Inail, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi (nonché, per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro SINP), i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria organizzazione specifiche figure a ciò deputate;
- I) adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è caratterizzata dai seguenti limiti e condizioni:

- o che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

o che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Ogni Dirigente può a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Per una più dettagliata indicazione in merito alla formalizzazione delle suddette deleghe, ai soggetti cui le medesime possano essere conferite, ed ai poteri normalmente delegati, si rinvia alle procedure organizzative adottate dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro - o, in caso di delega di funzioni, il suo delegato - deve vigilare sull'adempimento degli obblighi che, in base alle disposizioni del Decreto Sicurezza, spettano a:

- ogni Preposto
- Lavoratori
- Progettisti
- Fabbricanti
- Fornitori
- Installatori
- Medico Competente.
- Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza.

### Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

II RSPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché organizzare le "riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi"di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.
- Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP di ogni Unità Produttiva verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV
- L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l' espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione

### **Medico Competente**

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

### Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ha ricevuto (se esterno), la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza oppure la riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato (se interno).

### Tra l'altro, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DUVRI.

Il RLS (se interno) dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

### **II Committente**

Il Committente della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, tra l'altro:

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, architettoniche ed organizzative e all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Sicurezza (misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori);
- prende in considerazione, nella fase di progettazione dell'opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per la Progettazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Sicurezza (la designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta);
- verifica l'adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per la Progettazione;

- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori:
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente).

In ogni caso la designazione del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione non esonera il Committente (o il Responsabile dei Lavori) dalle responsabilità connesse alle verifiche degli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 91 comma 1, 92 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del Decreto Sicurezza.

### Il Responsabile dei Lavori

E' il soggetto che può essere incaricato - in relazione all'organizzazione - dal Committente/Datore di Lavoro Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL le responsabilità affidate al Responsabile dei Lavori sono distinte tra responsabile del procedimento in fase di progettazione, responsabile del procedimento in fase di affidamento responsabile del procedimento in fase di esecuzione. In particolare, ad esso, se nominato, competono, per la parte delegata, gli obblighi che il Titolo IV del Decreto Sicurezza pone in capo al Committente.

### Il Coordinatore per la Progettazione

Il Coordinatore per la Progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Sicurezza, tra l'altro:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- predispone il Fascicolo dell'Opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

### Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, il Coordinatore per l'Esecuzione:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC ed il Fascicolo

dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;

- organizza tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in Cantiere;
- segnala al Committente e al Responsabile dei Lavori, se designato, previa contestazione scritta alle imprese ed ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi a carico dei Lavoratori autonomi, dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici e dei rispettivi Dirigenti e Preposti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1 del Decreto Sicurezza, nonché alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del relativo contratto, dandone comunicazione all'OdV tramite il Responsabile. In caso di non intervento del Committente o del Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per l'Esecuzione comunica le inadempienze alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza;
- sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- segnala al RSPP territorialmente competente la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Committente. Inoltre segnala, all'occorrenza, tali criticità all'OdV.

### I Lavoratori

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Lavoratori di aziende che svolgono per COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

### Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggiano e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

### Informazione, formazione, addestramento

L'informazione che la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, anche attraverso ciascuna Unità Produttiva o cantiere, destina agli Esponenti Aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema SSLav adottato dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL;
- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure applicate e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSLav adottato dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

Ciò premesso, la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce, tra l'altro, adequata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e
  protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può
  provocare anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- procedure che riguardano il primo soccorso, le misure antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.

Inoltre, la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, organizza periodici incontri tra le Unità Produttive/funzioni aziendali preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'OdV.

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

La COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL fornisce adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del Decreto Sicurezza sono facilmente comprensibili e consentono di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal proposito si specifica che il RSPP provvede alla stesura del piano di formazione condividendolo con il Medico Competente e con il RLS;

- ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro;
- la formazione erogata prevede questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione sarà adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei Lavoratori sarà sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normative di legge quali, ad esempio:
  - o uso delle attrezzature di lavoro;
  - o uso dei dispositivi di protezione individuale;
  - o movimentazione manuale di carichi;
  - o uso dei videoterminali;
  - segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora e su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti fruiranno di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;

- ogni Dirigente ed ogni Preposto riceve a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSLav; i contenuti di tale formazione comprendono:
  - o principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  - o definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  - valutazione dei rischi;
  - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione -non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

### Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

### dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale:

### dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL garantisce agli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;

- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM.
   CORRADO SRL per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori:
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

### **Documentazione**

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL assicura che vengano adeguatamente conservati, sia su supporto informatico che cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente;
- il registro degli infortuni da predisporre per ogni provincia;
- il registro degli esposti, da predisporre nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutogeni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è
  proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di
  mantenimento e di miglioramento;
- la documentazione contratti: Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Fascicolo dell'Opera;
- Verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC; Piani Operativi di Sicurezza.

### La COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL è altresì chiamata ad assicurare che:

- il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché gli eventuali Dirigenti, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente ed, eventualmente, dal RSPP;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata da COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui al paragrafo precedente (Informazione, formazione ed addestramento) venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

Con riguardo alle procedure aziendali, così come individuate a titolo esemplificativo al precedente paragrafo G.3, la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL ne assicura un costante monitoraggio, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle segnalazioni ricevute dai Lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi secondo quanto previsto dal paragrafo precedente.

### Monitoraggio e riesame Monitoraggio

La COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, predispone un piano di monitoraggio dello stesso.

A tale scopo la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

La ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL prevede che laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, lo stesso sia affidato a competenti risorse esterne.

La COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL assicura che vengano tempestivamente posti in essere gli eventuali interventi correttivi secondo quanto previsto dalla specifica procedura adottata dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL .

#### Riesame

Al termine dell'attività di monitoraggio, il sistema adottato dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame almeno annuale da parte del Rappresentante per la Direzione per i sistemi di gestione, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il riesame del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- risultati delle verifiche interne ed esterne;
- lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese;
- le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;
- i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali e per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;

 circostanze rilevanti emerse nel corso delle "riunioni periodiche" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema di SSL adottato dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, potranno determinare delle variazioni a:

- politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi
- struttura organizzativa adottata dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL in tema di salute e sicurezza;
- ogni altro elemento rilevante del sistema di gestione SSL.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

### I contratti di appalto

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o Unità produttiva, in conformità alle procedure aziendali, e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è chiamato a:

- verificare, con il supporto delle Unità Emittenti interessate, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto;
- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata

non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni ,biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del Decreto Sicurezza.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al Codice Appalti, la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL osserva, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 38 (Requisiti di ordine generale) del Codice degli Appalti e coerentemente a quanto stabilito dalle procedure per gli acquisti adottate dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, la stessa non ammette a negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto

### 7. I CONTROLLI DELL'OdV.

Fermo restando il potere di attivarsi a seguito di segnalazioni ricevute l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle procedure interne relative alle attività sensibili individuate in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 - septies del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 septies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte

Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico:

• esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello adottato ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

La COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV ed i responsabili delle Direzioni competenti, ovvero ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo specifico della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

## CAPITOLO VI – I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

### 1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE VI

La presente sezione riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01.

## 2. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ' DI PROVENIENZA ILLECITA

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di delitto per ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita previste dal D.Lgs. 231/01, viene di seguito riportata una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

<u>art. 648 c.p. (Ricettazione)</u>, la norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

<u>art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)</u>, la norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

<u>art. 648-ter c.p.</u> (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), la norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizioni di procedibilità riferita a tale delitto.

## RICETTAZIONE (art. 648 c.p.)

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo dell'incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi' di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto si intende l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricezione indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento si intende il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

## RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.)

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita".

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza illecita dei valori provenienti dal reato.

Il terzo comma dell'art. 648-bis c.p. richiama l'ultimo, già esaminato, dell'art. 648 c.p.

## IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.)

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Il termine impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo; considerato, tuttavia, che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

## 3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

I settori/processi/attività esposti maggiormente a rischio per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di risorse di provenienza illecita, possono essere suddivise in due macrocategorie:

- attività con organizzazioni e soggetti esterni, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati dalla Società con terzi;
- attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra società del gruppo.

### Processi ed Attività Sensibili:

- Selezione dei fornitori;
- Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;
- Stipula e gestione di accordi con altre società per la realizzazione di investimenti;
- Gestione delle risorse economiche e finanziarie;
- Gestione delle operazioni infragruppo.

## Settori Aziendali maggiormente interessati:

- Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- Affari Legali e Societari
- Direzione Generale Tecnica
- Tesoreria e Finanza
- Amministrazione e Bilancio
- Gare e Commerciale Italia/Estero
- Acquisti
- Direzione Generale Tecnica
- Direzione Tecnica di Cantiere

## 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

## 4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- formale attribuzione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri e ruoli attribuiti;

## Le procedure sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);

adeguato livello di formalizzazione.

### 4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure societarie rispetta i seguenti requisiti essenziali:

- tutti coloro che intrattengono in nome e per conto della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM.
   CORRADO SRL rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura formale sempre rigorosamente aggiornata;
- a ciascuna procura deve corrispondere una delega interna, anch'essa aggiornata, che tra l'altro individui il soggetto interno alla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL cui il delegato riporta gerarchicamente, le relative modalità e la relativa frequenza;
- l'ampiezza di ciascuna delega, anche in termini di potere di spesa, va correlata alle responsabilità e a un'adeguata posizione del delegato nella struttura organizzativa aziendale;
- qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore/delegato in violazione dei limiti assegnatigli o
  di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che
  possano fondatamente coinvolgere la Società nei reati di cui alla presente Parte Speciale, è
  causa di revoca immediata dei poteri conferiti.

### 4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto o contatto con organizzazioni o soggetti esterni sulla base di criteri di massima prudenza e, comunque, previa assunzione di tutte le informazioni disponibili e utili sul conto di tali organizzazioni e soggetti.
- svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

## Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le
  fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-octies del D.Lgs.
  231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;
- violare i principi previsti nel codice etico;

- instaurare o mantenere rapporti o contatti di qualsiasi genere con organizzazioni e soggetti che risultino carenti - anche per cause sopravvenute - dei requisiti necessari a prevenire il coinvolgimento della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO in comportamenti o fatti attinenti a denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- far transitare attraverso canali non ufficiali e, quindi, "non tracciabili", risorse finanziarie o beni e utilità verso organizzazioni e soggetti a rischio di collusione per i reati di cui alla presente Parte Speciale;
- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà su acquisti, vendite o altre operazioni aventi ad oggetto delle partecipazioni societarie.

## È fatto, in generale, divieto di:

• tentare o porre in essere azioni o comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato richiamate al capitolo 2;

ovvero, in particolare:

- acquistare, ricevere o occultare denaro o cose di provenienza illecita o, comunque,
- intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare;
- sostituire o trasferire denaro, beni o utilità di provenienza illecita ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
- impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

## 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative della Società devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico e delle procedure e norme aziendali, di seguito sono descritti i protocolli adottati dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente sezione:

- definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni e dei soggetti incaricati di gestire per conto della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO rapporti contrattuali con organizzazioni e soggetti esterni rendendo trasparenti e documentabili tutte le occasioni di incontro e di scambio relative a tali rapporti onde favorire il controllo costante di ogni singola fase di sviluppo dei rapporti medesimi;
- prevedere specifici flussi informativi tra le diverse funzioni coinvolte, in un'ottica di collaborazione e coordinamento degli attori coinvolti, di condivisione e ponderazione delle scelte, di vigilanza reciproca;

- individuare, nell'ambito di ciascuna funzione, i soggetti deputati a rappresentare la COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL verso l'esterno attenendosi ai limiti e poteri conferiti mediante apposite deleghe e procure societarie;
- sottoporre, preventivamente all'instaurazione di un qualsiasi rapporto contrattuale, le
  organizzazioni e i soggetti esterni a un formale processo di valutazione e qualifica con
  particolare riferimento alla verifica di idoneità per la prevenzione dei reati di cui alla presente
  Parte Speciale anche mediante richiesta di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti o
  mediante raffronto con elenchi di organizzazioni e soggetti sospetti diramati dalle medesime
  autorità;
- determinare, sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, le modalità di selezione, definizione e esecuzione di accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- assicurare la separazione delle funzioni competenti nelle fasi di ricerca di mercato e di
  gestione delle trattative ovvero, in generale, degli aspetti precontrattuali, di definizione e
  stipula del contratto, di esecuzione e conclusione del rapporto;
- prevedere nei contratti stipulati con organizzazioni e soggetti esterni la presenza di clausole di risoluzione automatica in caso di fondati sospetti di collusione della controparte in attività o intenti delittuosi connessi ai reati di cui alla presente sezione;
- prevedere nei contratti stipulati con organizzazioni e soggetti esterni la presenza di limitazioni e/o divieti di cedibilità, anche parziale, del contratto a terzi, nonché di modifica rilevante della compagine societaria della controparte;
- assicurare il controllo su tutti i flussi finanziari e i trasferimenti di beni o utilità di ammontare o
  valore rilevante con riferimento sia alle operazioni verso terzi che infragruppo; tali controlli
  devono, in particolare, tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di
  credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni
  o operazioni straordinarie; assicurare il controllo su tutti i flussi di tesoreria; tali controlli
  devono, in particolare, riguardare il rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti,
  l'eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc,
- prevedere un sistema informatico ad accesso limitato che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati relativi ai flussi finanziari e ai trasferimenti di beni o utilità; gli atti e i documenti attinenti agli incassi e ai pagamenti effettuati, ivi inclusi i dati e le informazioni per l'alimentazione dell'applicativo di supporto alla fatturazione, dovranno, in particolare, essere resi accessibili agli organi di controllo e, in ogni caso, essere affidati in esclusiva a una funzione estranea alla gestione di altre fasi del rapporto;
- prevedere la separazione tra le funzioni titolari delle attività di gestione, impiego e controllo delle risorse finanziarie ovvero di beni e utilità;
- individuare specifiche condizioni e modalità d'impiego delle risorse finanziarie o di beni e
  utilità di ammontare o valore rilevante in modo che la funzione responsabile ne autorizzi
  l'impiego solo previa verifica dell'idonea documentazione giustificativa, oltre che della
  ricorrenza dei presupposti di ragionevolezza, necessità e legittimità; verificare il livello di
  adeguamento delle società collegate rispetto all'adozione di misure e controlli antiriciclaggio;
- informare l'OdV. su ogni eventuale rapporto intrattenuto con organizzazioni o soggetti per i quali vi sia un fondato sospetto di collusione in attività delittuose connesse ai reati di cui alla

presente sezione ovvero su ogni eventuale flusso finanziario o trasferimento di beni e utilità sospetto.

### 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'0.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'OdV. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e ia disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

## CAPITOLO VII – I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

### 1. DESTINATARI E FINALITA'

La presente sezione riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati in violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01.

## 2. I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di delitto in materia di violazione del diritto d'autore previste dal D.Lgs. 231/01, si riporta una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 15 della L. 23 luglio 2009 n. 99.

- art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della

- paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;
- art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ovvero chiunque, con qualsiasi mezzo, consente o facilita la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori, ovvero chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione dei diritti del costitutore e dei diritti e obblighi dell'utente, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
- art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque a fini di lucro:
- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere
  o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammaticomusicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione

ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche di protezione sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

 h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

## Analogamente la norma punisce chiunque:

- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti di cui alle precedenti lett. a) + h);
- promuove o organizza le attività illecite di cui alle precedenti lett. a) + h);
- art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, ovvero chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di contrassegno.
- art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale; si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

## 3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-novies del D. 231/2001.

## Processi ed Attività Sensibili:

Gestione dei sistemi informativi

 Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per la duplicazione e il trasferimento di informazioni e elaborazioni.

Settori Aziendali maggiormente interessati:

- Sistemi Informativi
- Tutti i settori supportati da sistemi informatici e telematici per la duplicazione e il trasferimento di informazioni e elaborazioni.

### 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

### 4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- formale attribuzione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri e ruoli attribuiti;

Le procedure devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione,
- il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c,d. tracciabilità);
- adeguato livello di formalizzazione.

## 4.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali, ed, in particolare, le attività che comportano l'utilizzo di sistemi informatici e telematici;
- stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza; Conseguentemente, è vietato:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le
  fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-novies del D.Lgs.
  231/01:

- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;
- violare i principi previsti nel codice etico;
- utilizzare i sistemi informatici e telematici messi a disposizione della Società in violazione dei diritti di autore.

In generale, è fatto divieto di:

- tentare o porre in essere azioni o comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato richiamate al capitolo 2;
- e, più in particolare, con specifico riferimento alla diffusione di opere dell'ingegno protette (L. n. 633/41, art. 171, co. 1 lett. a-bis)) o di opere altrui non destinate alla pubblicità (L. n. 633/41, art. 171, co. 3), alla duplicazione o diffusione di programmi informatici e banche dati (L, n. 633/41, art. 171-bis) ovvero di opere cinematografiche, audiovisive, musicali, letterarie, scientifiche, didattiche, ecc. (L. n. 633/41, art. 171-ter), di:
- immettere in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno protetta;
- usurpare la paternità di un'opera dell'ingegno ovvero deformare o modificare un'opera qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore;
- duplicare o diffondere programmi informatici in violazione dei diritti d'autore ovvero rimuovere o eludere i dispositivi di protezione applicati a programmi informatici protetti;
- riprodurre o diffondere banche dati in violazione dei diritti del costitutore o dei diritti ed obblighi dell'utente ovvero estrarre o reimpiegare banche dati protette;
- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico opere e parti di opere musicali, cinematografiche o audiovisive;
- riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali;
- rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;
- detenere attrezzature o prodotti aventi la finalità di eludere le misure di protezione
- di opere dell'ingegno protette.

### 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative della società devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico e delle procedure e norme aziendali, di seguito sono descritti i protocolli adottati dalla COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente sezione:

- inventariare le attrezzature hardware, i programmi software e le licenze d'uso;
- sottoporre l'inventario e l'effettiva dotazione, in programmi e attrezzature, a periodici sistematici controlli;
- conservare i programmi software in luoghi idonei alla loro salvaguardia;

- prevedere, per ciascun profilo aziendale o dipendente, delle password di accesso personalizzate in funzione dei ruoli e dei compiti attribuiti agli utilizzatori dei sistemi informatici e telematici;
- affidare la gestione delle password di accesso ad un'unica funzione responsabile del sistema di attribuzione e modifica periodica;
- affidare la gestione dell'amministrazione e configurazione dei pc a un'unica funzione responsabile dei sistemi informatici;
- conservare le password di accesso ai sistemi informatici e telematici in luoghi protetti;
- registrare gli accessi a internet e alle reti telematiche e monitorare la trasmissione e diffusione di dati;
- eseguire periodiche e sistematiche attività di:
  - o verifica sulle dotazioni hardware e software e sul possesso delle previste licenze; verifica su eventuali utilizzi illegittimi dell'hardware e/o del software;
  - o verifica della possibilità di cracking delle password;
  - o verifica della possibilità di accesso a programmi e reti senza l'utilizzo di password;
- verifica della possibilità di duplicazione di opere protette dal diritto d'autore ovvero di rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti; informare periodicamente l'OdV. sugli aspetti rilevanti afferenti a:
  - o la dotazione di hardware, software e licenze d'uso;
  - l'utilizzo delle attrezzature e dei programmi e dei sistemi informatici e telematici;
     segnalare all'OdV. sugli aspetti rilevanti afferenti a:
  - o le deroghe alle procedure interne decise per rispondere a particolari esigenze;
  - o i presunti o accertati comportamenti in violazione dei diritti d'autore.

#### 6. CONTROLLI DELL'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati in violazione del diritto d'autore, diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la funzione o attività coinvolta potrebbe essere quella Informatica o dei "Sistemi Informativi").

Si ribadisce che all'OdV. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

## SEZIONE VIII – I REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONE MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

### 1. DESTINATARI E FINALITA'

La presente sezione riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL nonché dai suoi consulenti e partner, eventualmente coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

## 2-I DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di delitto contro l'amministrazione della giustizia previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento di un "secondo" art. 25- novies del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 4 della L. 03 agosto 2009 n. 116.

art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), la norma punisce chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In via preliminare, si osserva che l'articolo 377-bis c.p. è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

Il bene giuridico tutelato dal predetto articolo è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'elemento psicologico del reato de quo è rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Si tratta di un reato comune, a forma vincolata, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile.

Più in dettaglio, la fattispecie penale incriminatrice ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che, al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto, è compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Per completezza espositiva, si aggiunge che, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

### 3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal "secondo" art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001,

Per il reato in oggetto non sono individuabili particolari processi a rischio in quanto la commissione del reato è possibile solo nell'ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di soggetti riconducibili alla società e, pertanto, può essere definita come unica attività "sensibile" quella di seguito elencata:

Processi ed Attività Sensibili:

 Gestione dei rapporti con amministratori, dirigenti e dipendenti della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, nonché con i suoi consulenti e partner, coinvolti in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria o chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimenti penali innanzi all'autorità giudiziaria,

Settori Aziendali maggiormente interessati:

- Affari Legali e Societari
- Risorse Umane e Organizzazione

### 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

Le attività sensibili individuate in relazione alle fattispecie di reato contro l'amministrazione della giustizia sono trasversali ai vari processi a rischio già identificati in relazione ad altri reati previsti nel corpus del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari del Modello, oltre a rispettare i principi generali di comportamento definiti dal Codice Etico ed i protocolli adottati per le altre tipologie di reato presupposto, sono tenuti ad assumere un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo nei rapporti con l'autorità giudiziaria a cui devono essere tempestivamente fornite tutte le informazioni ed i dati eventualmente richiesti.

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto o contatto con organizzazioni o soggetti esterni sulla base di criteri di massima prudenza e, comunque, previa assunzione di tutte le informazioni disponibili e utili sul conto di tali organizzazioni e soggetti.
- svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

## Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le
  fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dal "secondo" art. 25-nonies
  del D.Lgs. 231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;
- violare i principi previsti nel codice etico;
- coartare, in qualsiasi forma e in qualsiasi modo, la volontà di rispondere all'autorità giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni ovvero di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- indurre, con qualsiasi modalità, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni non veritiere;
- elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria.

## 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - con riferimento alle attività sensibili individuate all'interno della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative della società devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico e delle procedure e norme aziendali, di seguito sono descritti i protocolli adottati da COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente sezione:

- l'amministratore, il dirigente o il dipendente chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto istruttorio;
- l'amministratore, il dirigente o il dipendente chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, ha altresì l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri amministratori, dirigenti o dipendenti volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- l'amministratore, il dirigente o il dipendente che riceva indebite pressioni in tal senso ovvero
  offerte o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è altresì tenuto ad
  informare immediatamente il proprio superiore gerarchico ovvero, qualora l'indebita
  pressione, offerta o promessa provenga dal proprio superiore gerarchico, il soggetto a questi
  gerarchicamente sovraordinato;
- l'amministratore, il dirigente o il dipendente è altresì chiamato, in tal caso, a fornire analoga tempestiva comunicazione all'OdV. per i provvedimenti di competenza. informare l'OdV. su ogni eventuale rapporto per il quale vi sia un fondato sospetto di collusione in attività connesse al reato di cui alla presente Parte Speciale.

I medesimi principi devono essere osservati, in quanto applicabili, dai consulenti e partner, in relazioni alle dichiarazioni dai medesimi rilasciate all'autorità giudiziaria in merito a procedimenti di qualsiasi natura che afferiscono alla società e di cui gli stessi siano a conoscenza.

#### 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV. effettua periodicamente controlli a campione sui procedimenti penali in corso ed, in particolare, sui rapporti intercorrenti con i soggetti coinvolti o chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'OdV. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

## CAPITOLO IX – I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

## 1. DESTINATARI E FINALITA'

La presente sezione riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/01, nonché dei reati in materia di proprietà industriale previsti dall'art. 25-bis del Decreto.

La presente Parte Speciale ha ad oggetto sia i delitti contro l'industria e il commercio sia i delitti in materia di proprietà industriale in considerazione dell'affinità delle rispettive aree considerate "a rischio reato", ovvero dei settori e/o dei processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati.

## 2.I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di delitto contro l'industria e il commercio previste dal D,Lgs. 231/01, si riporta una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti cori la modifica dell'art. 25-bis ovvero con l'estensione del reato (ora rubricato come "Falsità in moneta, in carte di pubblicato credito, valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento") ai delitti in materia di contraffazione, e con l'inserimento dell'art. 25- bis.l. "Delitti contro l'industria e il commercio" del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art, 15 della L, 23 luglio 2009 n. 99.

- <u>art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)</u>, la norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati.
- Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), la norma punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.
- <u>art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)</u>, la norma punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

- <u>art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza),</u> la norma punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- <u>art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)</u>, la norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale;
- <u>art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)</u>, la norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- <u>tt art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine),</u> la norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
- <u>art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci),</u> la norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), la norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.
- <u>art. 517-quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari),</u> la norma punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

## 2.2. CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI (art. 473 c.p.)

Il reato si configura mediante la contraffazione, l'alterazione o anche il solo uso sia di marchi o segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, sia di brevetti, disegni o modelli industriali.

Il bene giuridico tutelato è la pubblica fede, nell'accezione particolare della fiducia dei consumatori in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione sul mercato.

Quanto all'oggetto della contraffazione o alterazione, devono intendersi:

- per marchio o segni distintivi, gli elementi indicatori della provenienza del prodotto contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno;
- per brevetto, l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa;
- per "disegni" o "modelli", da intendersi, ai fini dell'art. 473 c.p., come "brevetti per disegni e modelli", gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

La condotta rilevante di falsificazione si sostanzia nelle sue plurime forme della contraffazione, dell'alterazione e dell'uso.

La contraffazione si realizza quando il marchio o gli altri segni distintivi vengono riprodotti abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposti su prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza.

La condotta affine all'alterazione, si manifesta nella modificazione parziale di un marchio genuino tale comunque da generare confusione con l'originario.

L'uso, infine, costituisce un'ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego commerciale o industriale di segni contraffatti o alterati da altri.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza che gli strumenti e segni di riconoscimento protetti dalla norma siano stati depositati, registrati, brevettati nelle forme di legge e la volontarietà della condotta di falsificazione;
- è necessario che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

## 2.3. INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (art. 474 c.p.)

La fattispecie di reato è sussidiaria rispetto alla precedente (art. 473 c.p.) configurandosi il delitto, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, allorquando si pone in essere una delle fasi ulteriori della lesione dell'interesse giuridico tutelato, mettendo autonomamente in circolazione i prodotti o le opere dell'ingegno falsamente contrassegnati.

La condotta nello specifico è integrata attraverso:

- l'introduzione nel territorio dello Stato, per scopi commerciali, di prodotti o opere dell'ingegno contraffati o alterati;
- la detenzione per la vendita e la messa in vendita dei predetti prodotti o comunque la loro messa in circolazione.

L'oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, protetti, come nelle ipotesi di cui all'art. 473 c.p., sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Ai fini dell'integrazione del delitto, sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni apposti sul prodotto e per le ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato e la detenzione è necessario anche il fine ulteriore del commercio o della vendita.

## 2.4. TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (art. 513 c.p.)

Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o sull'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'interesse giuridico tutelato risiede, quindi, nel diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica.

La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del medesimo disvalore penale, ossia:

- l'esercizio di violenza sulle cose che si realizza allorquando la cosa è danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione;
- l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi, quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza "parassitaria".

Per avere rilievo la condotta deve, altresì, essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa deve, invece, riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

## 2.5. ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (art. 513-bis c.p.)

li reato si configura allorquando, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti, con violenza o minaccia, atti di concorrenza.

L'interesse giuridico tutelato, pertanto, consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e, quindi, nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore.

La condotta per avere rilevanza deve essere posta in essere da un soggetto che svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche in via di fatto purché tale attività non sia posta in essere una tantum.

## 2.6. FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (art. 514 c.p.)

Il reato si configura allorquando, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagiona un nocumento all'industria nazionale.

La fattispecie mira alla tutela dell'ordine economico e più specificatamente della produzione nazionale.

La condotta per avere rilevanza deve cagionare un nocumento all'industria nazionale che può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio.

Dal punto di vista soggettivo è richiesta la volontà della condotta tipica, accompagnata dalla consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni dei prodotti industriali e la previsione che da tale fatto possa derivare un nocumento all'industria nazionale.

## 2.7. FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (art. 515 c.p.)

Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

li bene giuridico tutelato si sostanzia, quindi, nella correttezza degli scambi commerciali ove il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperta al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine, attinendo la differenza indistintamente a:

- la provenienza o origine, intese come luogo di produzione o fabbricazione;
- la qualità, quando la cosa pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, è diversa per prezzo o utilizzabilità;
- la quantità, quando la diversità riguarda il peso, la misura o il numero;
- quando sia stata consegnata una cosa per un'altra.

Dal punto di vista soggettivo è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori fini perseguiti dal reo.

## 2.8. VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (art.51.6 c.p.)

Il reato si configura alternativamente con la vendita oppure con la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Il bene giuridico tutelato consiste nell'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e nella salvaguardia dell'ordine economico, così come nella tutela dell'interesse superindividuale alla buona fede e alla lealtà, correttezza nelle contrattazioni commerciali.

La condotta, per avere rilevanza, deve avere ad oggetto sostanze alimentari, ovvero tutte quelle destinate all'alimentazione umana, siano anche di consumo voluttuario o costituiscano un completamento dell'alimentazione, che vengono presentate come genuine pur non essendolo. In particolare, le sostanze non genuine sono quelle contraffatte o alterate ossia quelle prodotte con sostanze diverse da quelle di norma utilizzate oppure quelle modificate nella loro composizione chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali, essendo state sottoposte a commistione con sostanze estranee alla loro composizione naturale, oppure depauperate di alcuni o tutti i principi nutritivi che le caratterizzano. Inoltre, qualora vi sia una specifica normativa volta a regolamentare la composizione di un alimento, il parametro di genuità andrà rapportato alla corrispondenza del prodotto con i requisiti legali.

Dal punto di vista soggettivo il reato si configura con la consapevolezza della non genuinità, la quale deve essere preesistente e non sopravvenuta.

## 2.9 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (art. 517 c.p.)

Il reato si configura qualora si pongano in vendita o si mettano altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, dal momento che viene sanzionata, in aggiunta alle condotte di contraffazione previste dagli articoli 473 e 474 c.p., l'utilizzatore di marchi mendaci, ossia di quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori. Peraltro, per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 517 c.p., non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale.

La condotta rilevante si realizza, alternativamente, attraverso le azioni di porre in vendita, ovvero mettere altrimenti in circolazione prodotti con attitudine ingannatoria, ovvero, rispettivamente, attraverso l'offerta di un determinato bene a titolo oneroso e attraverso qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quella della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Di fondamentale importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza li reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole, inoltre, può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la mera consapevolezza dell'attitudine decettiva della veste di presentazione del prodotto.

## 2.10. FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (art. 517-ter c.p.)

Il reato si configura allorquando, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, nonché qualora tali beni vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto.

La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevetto, registrazione o negli altri modi previsti dalla legge in materia di privativa industriale.

La condotta rilevante si realizza mediante:

- l'usurpazione o la violazione del titolo di proprietà industriale, purché finalizzate a produrre o impiegare industrialmente i relativi oggetti;
- l'introduzione nel territorio dello Stato dei beni prodotti in violazione della privativa, che si realizza quando la merce passa fa frontiera, indipendentemente da ogni fatto successivo;
- la detenzione per la vendita del suddetti beni, che consiste nel tenere in determinati luoghi la merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo:
- il porre in vendita che si realizza a prescindere dalla vendita effettiva, caratterizzandosi esclusivamente per il fatto di rendere la merce nella concreta disponibilità degli eventuali clienti mediante offerta diretta ai consumatori;
- la messa in circolazione che consiste in ogni altra forma possibile di messa in contatto della merce con i consumatori.

Infine, la condotta per avere rilevanza è subordinata al fatto che siano state osservate le norme nazionali e internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale.

## 2.11. (art 517•quater c.p.)

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto.

La fattispecie rientra nel novero di quelle poste a tutela della proprietà industriale in considerazione del fatto che il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 include nell'espressione proprietà industriale anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Quanto all'oggetto della condotta, l'indicazione geografica e la denominazione di origine dei prodotti agroalimentari consistono nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto originario, con la differenza che:

- con riferimento all'indicazione geografica, una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto può essere attribuita all'origine geografica e la sua produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nell'area geografica determinata;
- con riferimento alla denominazione di origine, le qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la sua produzione, trasformazione ed elaborazione avviene nell'area geografica delimitata.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la consapevolezza e volontà della condotta tipica e per quanto attiene la detenzione per la vendita, la messa in vendita o comunque in circolazione dei prodotti con indicazione geografica o denominazione di origine contraffatta o alterata anche il perseguimento del fine di profitto.

#### 3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis.1 e, con specifico riferimento ai delitti in materia di proprietà industriale, dall'art.. 25-bis del D.Lqs. 231/01.

Le fattispecie di reato contemplate dall'art.. 516 c.p. e dall'art. 517-quater c.p, non sono state ritenute significative in quanto la "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" e la "contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" esulano dal campo di attività della Società e non sono, pertanto, nemmeno astrattamente ipotizzabili.

I settori/processi/attività esposti maggiormente a rischio per i reati contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale possono, quindi, essere suddivisi in due macrocategorie:

- attività attraverso cui si esplica il processo commerciale finalizzato all'acquisizione di una commessa pubblica o privata, alla vendita diretta di un bene immobiliare o di un prodotto industriale o, ancora, allo sviluppo di una nuova iniziativa commerciale o industriale;
- attività attraverso cui si realizzano i processi di progettazione, realizzazione ovvero approvvigionamento di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi protetti ovvero con caratteristiche di origine, provenienza, qualità o quantità dichiarate.

Processi ed Attività Sensibili:

- Acquisizione di commesse e sviluppo di nuove iniziative;
- Vendita diretta di beni immobiliari o prodotti industriali;
- Progettazione e sviluppo di prodotti o sistemi industriali;
- Progettazione e sviluppo di prodotti o sistemi informatici e tecnologici;
- Selezione dei fornitori;
- Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;
- Gestione delle commesse ed esecuzione dei lavori;
- Controllo qualità dei prodotti realizzati o approvvigionati.

## Settori Aziendali maggiormente interessati:

- Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- Gare Commerciale Project Financing Real Estate Nuove Iniziative
- Direzione Generale Tecnica
- Direzioni Tecniche di Cantiere
- Affari Legali e Societari
- Direzione Generale Corporate
- Ingegneria
- Acquisti
- Macchine e Attrezzature
- Sistemi Informativi

## 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

### 4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- formale attribuzione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri e ruoli attribuiti;

## Le procedure devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
- adeguato livello di formalizzazione.

### 4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure societarie deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- tutti coloro che intrattengono in nome e per conto della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM.
   CORRADO rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura e/o di una delega formale sempre rigorosamente aggiornata;
- l'ampiezza di ciascuna procura e/o delega va correlata alle responsabilità e ad un'adeguata posizione del procuratore / delegato nella struttura organizzativa aziendale;
- qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore / delegato in violazione dei limiti assegnatigli
  o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che
  possano fondatamente coinvolgere la Società nei reati di cui alla presente Parte Speciale, è
  causa di revoca immediata dei poteri conferiti.

#### 4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale;
- stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

## Consequentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le
  fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-bis.1 e, con
  specifico riferimento ai delitti in materia di proprietà industriale, dall'art. 25-bis del D.Lgs.
  231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;
- violare i principi previsti nel Codice Etico;
- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente nel compiere atti di illecita concorrenza, frodi contro l'industria e il commercio ovvero attività finalizzate a turbare la libertà dell'iniziativa economica;
- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, su acquisti o vendite di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi protetti ovvero con caratteristiche di origine, provenienza, qualità o quantità dichiarate.

è fatto, in generale, divieto di:

• tentare o porre in essere azioni o comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato richiamate alla sezione 2.

## ovvero, in particolare:

- contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti,
- nazionali o esteri, di prodotti industriali con riferimento ai quali, con ordinaria diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale;
- introdurre nello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'industria o di un commercio ovvero compiere atti di concorrenza sleale;
- realizzare o consegnare al cliente un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite e tali da indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali, del prodotto;
- vendere o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza, qualità, quantità, o altre caratteristiche essenziali, dell'opera o del prodotto;
- progettare, realizzare, utilizzare, detenere per la vendita, vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi potendo conoscerne, con ordinaria diligenza, l'esistenza.

## 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative della Società devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico e delle procedure e norme aziendali, di seguito sono descritti i protocolli adottati da COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente sezione:

- implementare una vendor list e delle procedure di qualifica dei fornitori che tengano conto dei requisiti professionali, economici, organizzativi e tecnologici dei fornitori, nonché dei requisiti di titolarità o di utilizzo di marchi o altri segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- prevedere nei contratti di acquisto specifiche clausole di recesso e di risarcimento in caso di accertate violazioni in materia di proprietà industriale ovvero di accertate difformità rispetto alle caratteristiche dichiarate o pattuite di prodotti o opere dell'ingegno;
- prevedere l'acquisto diretto del prodotto dai titolari del marchio o brevetto ovvero l'acquisto da altri solo previa verifica della liceità di utilizzo del marchio o brevetto; implementare delle procedure di controllo sul processo produttivo dei fornitori e sul prodotto approvvigionato

finalizzate a verificare la conformità di marchi o altri segni distintivi ovvero la rispondenza ai requisiti specificati per l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità, o altre caratteristiche essenziali, del prodotto:

- implementare delle procedure di controllo del rispetto degli impegni e degli obblighi
  contrattuali ivi compresi la realizzazione o la consegna di prodotti industriali conformi alle
  specifiche dichiarate o pattuite con il cliente ovvero ai nomi, marchi o segni distintivi,
  nazionali o esteri, richiesti;
- e implementare delle procedure di gestione delle anomalie e delle non conformità che prevedano la segregazione/riparazione del prodotto non conforme e l'eventuale accettazione in deroga/in concessione da parte del cliente;
- mantenere nelle attività di promozione e sviluppo commerciale comportamenti non lesivi della concorrenza e volti a danneggiare i competitors;
- mantenere nei rapporti commerciali e di sviluppo di nuove iniziative comportamenti votati alla massima lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese concorrenti e nell'assoluto rispetto dell'altrui iniziativa economica;
- mantenere nel rapporti di partnership industriale, nella partecipazione a progetti di ricerca ovvero ad iniziative di settore, nonché negli accordi commerciali in genere, comportamenti votati alla massima lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese partner o concorrenti e nell'assoluto rispetto dell'altrui libero esercizio industriale e commerciale;
- prevedere nelle attività di ricerca, progettazione e sviluppo di prodotti o sistemi industriali la verifica preventiva dell'esistenza in capo ad altri di titoli di proprietà industriale o altro genere di privativa alla realizzazione del prodotto ovvero all'utilizzo del sistema;
- informare l'OdV. su ogni eventuale circostanza per la quale vi sia un fondato sospetto di collusione in attività connesse ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

## 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'OdV. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

## CAPITOLO X – I REATI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

#### 1. DESTINATARI E FINALITA'

La presente sezione riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati informatici e trattamento illecito di dati previsti dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01.

L'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 individua tre distinte categorie di reato la cui commissione contempla ipotesi di responsabilità a carico degli enti e in particolare:

- reati che comportano un danneggiamento informatico (art. 24-bis, comma 1);
- reati derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatica (art. 24-bis, comma 2);
- PC reati relativi al falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale (art. 24-bis, comma 3).

I reati contemplati al comma 1 dell'art. 24-bis (artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p.) sono caratterizzati dall'elemento comune della condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale ossia informazioni, dati o programmi informatici ovvero sistemi informatici e telematici.

I reati contemplati al comma 2 dell'art. 24-bis (artt. 615-quater e 615-quinquies c.p.) possono considerarsi accessori rispetto a quelli del comma 1 in quanto la detenzione o la diffusione di codici di accesso, di programmi o di dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, possono essere utilizzati per l'accesso abusivo ad un sistema o l'intercettazione di informazioni.

I reati contemplati al comma 3 dell'art. 24-bis riguardano, invece, gli utilizzi del mezzo elettronico finalizzati a minare la fede pubblica documentale ovvero la fiducia che la collettività ripone sulla veridicità o autenticità di un documento (art. 491-bis c.p.) o di una firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

## 2. I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato informatico e trattamento illecito di dati previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 24-bis del D,Lgs, 231/01 ad opera dell'art. 7 della L. 18 marzo 2008 n. 48.

- art. 491-bis c.p. (Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria) Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
- <u>art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico),</u> la norma punisce chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), la norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), la norma punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- <u>art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).</u> la norma punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe o, ancora, rivela mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
- <u>art, 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche),</u> la norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- <u>art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</u>, la norma punisce chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.
- art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), la norma punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

<u>art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici),</u> la norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

<u>art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità),</u> la norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

<u>art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del certificatore di firma elettronica).</u> la norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## 2.1. FALSITA' IN DOCUMENTI INFORMATICI (art. 491-bis c.p.)

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (articoli da 476 a 493 c.p.), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Il concetto di "documento informatico" è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nella possibilità di attribuire allo stesso un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

Tra le fattispecie di reato previste e punite dal Codice Penale si richiamano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessi da pubblico ufficiale o da privato, falsità in atti pubblici, falsità in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso, etc.

Il reato si configura anche per il soggetto che, pur non rivestendo le qualifiche richieste per la commissione dei reati propri, può commetterlo in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

Non sembrano, invece, trovare applicazione con riferimento ai documenti informatici le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.).

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento (contraffazione) o quando il documento sia stato artefatto (alterazione), anche da parte dell'autore originario, mediante aggiunte e/o cancellazioni successive alla sua formazione; ricorre

la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate ovvero quando è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale può, ad esempio, compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui.

Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, con riferimento a questa, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.); il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Integra il delitto di falsità in documenti informatici, ad esempio, la condotta di chi falsifica documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi altera informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

## 2.2. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 615-ter c.p.)

Il reato si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero quando vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo o, ancora, quando un soggetto, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, lo utilizza per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema potendosi realizzare anche qualora lo scopo sia solo quello di dimostrare la propria abilità o l'altrui vulnerabilità dei sistemi.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: il verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, ovvero dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento o, ancora, quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a luì precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società o anche di terzi concesse in licenza alla Società, mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati.

Il delitto potrebbe, pertanto, essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi, per prendere cognizione di dati riservati altrui, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della Società per acquisire informazioni a cui non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della Società stessa.

L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico si realizza anche nell'ipotesi in cui un soggetto, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, proceda alla stampa o alla copia di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui ovvero alla visualizzazione dei suoi contenuti.

## 2.3. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 615-quater c.p.)

Il reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

La fattispecie di reato, perseguibile d'ufficio, può considerarsi accessoria rispetto alla precedente in quanto intende reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso (codici, password, smart card, etc.) indipendentemente dalla messa in atto degli eventuali crimini informatici rispetto ai quali la condotta in parola risulta essere propedeutica.

L'ipotesi di reato si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei codici di accesso di cui sopra li comunica senza autorizzazione a terzi soggetti ovvero rilascia istruzioni o indicazioni che rendono possibile la ricostruzione dei codici di accesso e/o il superamento delle misure di sicurezza, sia nel caso in cui il soggetto se li procuri illecitamente.

Il delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente della società "A" comunica ad un altro soggetto "B" la password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega "C", allo scopo di garantire a "B" la possibilità di controllare le attività svolte da "C", quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la Società.

# 2.4. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 615- quinquies c.p.)

Il reato si realizza quando qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La fattispecie di reato, perseguibile d'ufficio, intende reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli eventuali crimini informatici rispetto ai quali la condotta in parola risulta essere propedeutica.

L'ipotesi di reato richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno seppur nella valutazione della condotta potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di diffusione di programmi o di dispositivi da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare eventi dannosi al sistema informatico o telematico.

Il delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della Società.

## 2.5 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617-quater c.p.)

Il reato si realizza quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni o, ancora, rivela, parzialmente o integralmente, al pubblico il contenuto di tali comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalia norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dalla Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Durante la trasmissione di dati è possibile, mediante apposite tecniche di intercettazione, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei dati o comprometterne l'integrità o, ancora, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware), mentre l'impedimento o l'interruzione delle comunicazioni (c.d. "denial of service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante l'impiego di virus informatici, ma anche mediante il sovraccarico del sistema con l'immissione di una mole rilevante di comunicazioni fittizie.

Il delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi nel caso in cui con un vantaggio concreto per la Società, un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica o telematica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

## 2.6. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art 617-quinquies c.p.)

Il reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

La fattispecie di reato, perseguibile d'ufficio, può considerarsi accessoria rispetto alla precedente in quanto la condotta vietata è costituita dalla mera installazione di apparecchiature potenzialmente lesive a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate e che siano perpetrati gli eventuali crimini informatici rispetto ai quali la condotta in parola risulta essere propedeutica.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della Società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

# 2.7. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (art. 635-bis c.p.)

Il reato si realizza quando un soggetto distrugge, deteriora, altera, elimina o cancella, in tutto o in parte, informazioni, dati o programmi altrui ivi inclusi, secondo un'interpretazione rigorosa, i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse con violenza alle persone o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi nel caso in cui con un vantaggio concreto per la Società, un dipendente elimini o alteri dei file o dei programmi informatici al fine di far venir meno la prova del credito da parte di un fornitore della Società ovvero di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

# 2.8. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (art. 635-ter c.p.)

Il reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La fattispecie di reato si distingue dalla precedente in quanto, nel caso de quo, il danneggiamento ha ad oggetto informazioni, dati o programmi dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Il reato si integra anche nel caso in cui la condotta sia diretta a produrre gli eventi lesivi descritti in precedenza a prescindere dal prodursi in concreto del risultato ovvero del danneggiamento che, se si verifica, costituisce circostanza aggravante della pena.

Il delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi nel caso in cui con un vantaggio concreto per la Società, un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso un ente pubblico e relativi ad un procedimento penale a carico della Società.

### 2.9. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 635-quater c.p.)

Il reato si realizza quando un soggetto mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

Qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento di un sistema si integrerà, pertanto, il delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato è perseguibile d'ufficio e sono previste aggravanti di pena se il fatto è commesso con violenza alle persone o minaccia o con abuso della qualità di operatore del sistema.

è da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di informazioni, dati e programmi di cui sopra (art. 635-bis c.p.) qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il funzionamento.

Il delitto potrebbe, ad esempio, configurasi nel caso in cui con un vantaggio concreto per la Società, un dipendente compia atti diretti a danneggiare i sistemi informatici o telematici di un'impresa concorrente o, anche, qualora ne ricorrano i presupposti, di un cliente.

# 2.10. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando la condotta di cui all'articolo che precede è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il reato si configura anche se gli eventi lesivi non si realizzano in concreto costituendo il loro verificarsi circostanza aggravante della pena così come la commissione del fatto con violenza alle persone o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Per la configurazione del reato i sistemi aggrediti debbono essere di pubblica utilità e, pertanto, se da un lato non è sufficiente l'utilizzo dei sistemi da parte degli enti pubblici in caso di impiego per fini diversi da quelli di pubblica utilità, dall'altro lato la norma può essere applicata anche al caso di sistemi utilizzati da privati ma per fini di pubblica utilità.

è da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di informazioni, dati e programmi di cui sopra (art. 635-ter c.p.) qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il funzionamento.

In definitiva, nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui sopra (art. 635-ter c.p.), quel che rileva è, in primo luogo, che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

Il delitto potrebbe, ad esempio, configurasi nel caso in cui con un vantaggio concreto per la Società, un dipendente compia atti diretti a danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilità aventi efficacia probatoria e relativi ad un procedimento penale a carico della Società.

# 2.11. FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (art.640-quinquies c.13.)

Il reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il reato è dunque un reato c.cl. "proprio" in quanto può essere commesso solo da parte di un soggetto "certificatore qualificato" che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

### 3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01.

La fattispecie di reato contemplata dall'art. 640-quinquies non è stata ritenuta significativa in quanto la "frode informatica nei servizi di certificazione di firma elettronica" può essere commessa solo da un "soggetto qualificato", la consumazione del reato all'interno della Società non è, pertanto, nemmeno astrattamente ipotizzabile.

Con riferimento, invece, alle ulteriori fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 è opportuno evidenziare che nell'ambito dell'ordinaria attività lavorativa vi è un diffuso utilizzo di strumenti informatici e, quindi, un'ampia possibilità di accesso ai relativi sistemi e dati.

Il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale è stato, pertanto, valutato non circoscritto a specifiche aree di rischio, ma potendosi astrattamente realizzare in qualsiasi ambito di attività, ampiamente diffuso all'interno della Società.

### Processi ed Attività Sensibili:

- Gestione dei sistemi informativi;
- Tutte le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo di sistemi informativi;

### Settori Aziendali maggiormente interessati:

- Sistemi Informativi
- Tutti i settori che, nelle loro attività, sono supportati da sistemi informativi.

### 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

### 4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- formale attribuzione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri e ruoli attribuiti;

Le procedure devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
- adeguato livello di formalizzazione.

### 4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure societarie deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- a tutti coloro che intrattengono in nome e per conto della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura e/o di una delega formale sempre rigorosamente aggiornata;
- l'ampiezza di ciascuna procura e/o delega va correlata alle responsabilità e ad un'adeguata posizione del procuratore/delegato nella struttura organizzativa aziendale;
- qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore/delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che

possano fondatamente coinvolgere la Società nei reati di cui alla presente Parte Speciale, è causa di revoca immediata dei poteri conferiti.

### 4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati informatici e trattamento illecito di dati;
- stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza. Conseguentemente, è vietato:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le
  fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 24-bis del D.Lgs.
  231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;
- violare le regole in materia di trattamento dei dati personali contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza predisposto in attuazione del D.Lgs. 196/03;
- violare i principi previsti ne! Codice Etico;
- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente nel danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici ovvero di sistemi informatici o telematici;
- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente nella falsificazione di un documento informatico.

È fatto, in generale, divieto di tentare o porre in essere azioni o comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato richiamate alla sezione 2 ovvero, in particolare alerare documenti informatici, pubblici o privati, o aventi efficacia probatoria al fine, ad esempio, di:

- formare ovvero concorrere a formare con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - documenti informatici falsi;
- contraffare o alterare ovvero concorrere a contraffare o alterare con un pubblico ufficiale o
  incaricato di pubblico servizio documenti informatici veri; contraffare o alterare ovvero
  concorrere a contraffare o alterare con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio certificati o autorizzazioni amministrative contenute in un documento informatico ovvero le
  condizioni richieste per la loro validità;

- formare ovvero concorrere a formare con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio una copia su documento informatico di un atto pubblico o privato inesistente ovvero una copia diversa dall'originale;
- contraffare ovvero concorrere a contraffare con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio un attestato;
- concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a formare in un documento informatico una falsa attestazione da parte di quest'ultimo che è un fatto è stato da lui compiuto o avvenuto alla sua presenza;
- concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a formare in un documento informatico una falsa attestazione da parte di quest'ultimo che una dichiarazione non resa sia da lui stata ricevuta o che dichiarazioni da lui ricevute siano omesse o alterate;
- concorrere con esercenti la professione sanitaria o forense o altro servizio di pubblica necessità a attestare falsamente sotto forma di documento informatico
- fatti per i quali il documento stesso è destinato a provare la verità;
- attestare falsamente sotto forma di documento informatico in un atto pubblico o verso un pubblico ufficiale fatti per i quali il documento stesso è destinato a provare la verità;
- scrivere o lasciar scrivere falsamente su documenti o database informatici dati ed indicazioni soggette ad ispezione dell'autorità giudiziaria;
- scrivere o lasciar scrivere sotto forma di documento informatico notificazioni dirette all'autorità giudiziaria con false indicazioni su operazioni industriali, commerciali o professionali;
- formare sotto forma di documento informatico scritture private, in tutto o in parte, false o alterare scritture private vere, utilizzandole o lasciando che altri le utilizzino;
- scrivere o far scrivere su un documento informatico firmato in bianco o con spazi in bianco, posseduto con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto privato produttivo di effetti giuridici diversi da quelli previsti, utilizzandolo o lasciando che altri lo utilizzino:
- scrivere o far scrivere ovvero concorrere a scrivere o a far scrivere con un pubblico ufficiale o
  incaricato di pubblico servizio su un documento informatico firmato in bianco o con spazi in
  bianco, posseduto con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto pubblico diverso da quello cui il
  pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio era obbligato o autorizzato;
- distruggere, sopprimere, occultare, in tutto o in parte, una scrittura privata o un atto pubblico veri e disponibili sotto forma di documento informatico;
- utilizzare abusivamente la firma digitale aziendale o, comunque, in violazione delle procedure che ne regolamentano l'utilizzo;
- accedere abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero permanere nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo al fine, ad esempio, di:
  - o acquisire informazioni mirate allo spionaggio industriale;
  - acquisire informazioni facenti capo a concorrenti, potenziali clienti ovvero enti detentori di dati di interesse mirate allo sviluppo di un'offerta commerciale o di una nuova iniziativa;
  - o alterare dati e informazioni relativi alla Società che sono detenuti da banche o pubbliche amministrazioni;
  - o alterare dati e informazioni che, relativi ad una commessa ultimata o in corso di esecuzione da parte della Società, sono detenuti dal cliente;

- o alterare informazioni contenute nei sistemi informatici aziendali allo scopo, ad esempio, di manipolare i dati destinati a confluire nel bilancio della Società;
- acquisire, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo;
- acquisire, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, i dati o i programmi ivi contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di interrompere totalmente o parzialmente o alterare il suo funzionamento;
- intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ovvero diffondere al pubblico il contenuto, totale o parziale, di tali comunicazioni mediante un qualsiasi mezzo di informazione al fine, ad esempio, di:
- intercettare fraudolentemente comunicazioni di concorrenti nell'ambito della partecipazione ad una gara d'appalto o di fornitura svolta su base elettronica al fine di falsarne o conoscerne preventivamente l'esito;
- impedire o interrompere comunicazioni di concorrenti allo scopo, ad esempio, di ostacolare l'invio della documentazione d'offerta per la partecipazione ad una gara d'appalto o di altro materiale allo scopo, ad esempio, di determinare un'inadempienza del concorrente nei riguardi del cliente;
- installare apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero comunicazioni intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, danneggiare, rendere totalmente o parzialmente inservibili sistemi informatici o telematici, ovvero programmi, informazioni o dati altrui ai fine, ad esempio, di:
- o impedire o danneggiare l'attività di un concorrente;
- distruggere, danneggiare, rendere totalmente o parzialmente inservibili sistemi informatici o telematici, ovvero programmi, informazioni o dati di pubblica utilità al fine, ad esempio, di:
  - o impedire l'attività di un ente di vigilanza o di controllo ovvero comprometterne l'efficacia;
  - o impedire l'attività dell'autorità giudiziaria ovvero comprometterne l'efficacia.

### 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative della società devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico, delle procedure e norme aziendali, di seguito sono descritti i protocolli adottati da COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente sezione.

Tra le procedure e norme aziendali, si richiama, in particolare, il Documento Programmatico sulla Sicurezza predisposto ai sensi del D.Lgs. 196/03 in cui sono analizzati i sistemi informativi della Società e sono definite le procedure poste a garanzia della sicurezza dei dati personali con particolare riferimento a:

- i server;
- le misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- gli strumenti antivirus;
- i sistemi anni-intrusione;
- i firewall;
- i piani di disaster recovery.

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01, sono definiti i seguenti protocolli che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della Società, i consulenti e i partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a rispettare:

- utilizzare le informazioni, i dati, i programmi e i sistemi informatici esclusivamente per le attività attinenti alla propria mansione ovvero ai compiti assegnati; astenersi dall'utilizzare le apparecchiature informatiche in dotazione al di fuori delle autorizzazioni prescritte;
- non prestare o cedere a terzi apparecchiature informatiche aziendali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei sistemi informatici;
- in caso di smarrimento o furto di apparecchiature informatiche aziendali, presentare immediata denuncia all'autorità giudiziaria preposta e informare tempestivamente il responsabile dei sistemi informatici ovvero il proprio responsabile;
- utilizzare la connessione a Internet esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni
  ovvero dei compiti assegnati e per il tempo strettamente necessario; evitare di lasciare
  incustodito e/o accessibile ad altri il proprio personal computer ovvero consentire l'utilizzo
  dello stesso ad altre personale (familiari, amici, etc.);
- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali e l'accesso ad aree protette in nome e per conto di essi, salvo espressa autorizzazione del responsabile dei sistemi informatici ovvero del proprio responsabile;
- informare immediatamente il responsabile dei sistemi informatici qualora si venga a conoscenza della password di un altro utente;
- astenersi dai divulgare, cedere o condividere con altri le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici della Società, ovvero ai sistemi informatici di clienti, partner o enti terzi;
- astenersi dall'ottenere credenziali di accesso ai sistemi informatici della Società, ovvero dei sistemi informatici di clienti, partner o enti terzi, con metodi o procedure differenti da quelle autorizzate allo scopo;
- astenersi dai comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi aziendali e le modalità con cui gli stessi sono utilizzati;
- astenersi dallo sfruttare eventuali "buchi" nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici aziendali, ovvero dei sistemi informatici di clienti, partner o enti terzi, per ottenere l'accesso a

risorse o informazioni diverse da quelle per le quali si è autorizzati ad accedere, e ciò anche nel caso in cui l'intrusione non provochi danni a archivi, documenti e programmi informatici;

- astenersi dal modificare la configurazione hardware e/o software delle postazioni di lavoro fisse o mobili senza preventiva autorizzazione del responsabile dei sistemi informatici;
- astenersi dall'utilizzare strumenti hardware e/o software che potrebbero essere adoperati abusivamente per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici ovvero per intercettare comunicazioni informatiche;
- astenersi dal falsificare, alterare o eliminare il patrimonio informatico aziendale,
- ovvero il patrimonio informatico di clienti, partner o enti terzi, ivi compresi archivi, documenti o programmi informatici;
- evitare di introdurre e/o conservare nei sistemi informatici della Società, a qualsiasi titolo e
  per qualsiasi ragione, materiale informatico di proprietà di terzi, salvo che lo stesso sia stato
  acquisito con il loro espresso consenso o da loro trasmesso;
- evitare di introdurre e/o conservare nei sistemi informatici della Società, a qualsiasi titolo e
  per qualsiasi ragione, applicazioni informatiche di dubbia provenienza o che non siano state
  preventivamente approvate dal responsabile dei sistemi informatici;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere documentazione riservata di proprietà della Società o qualsiasi altro file se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio responsabile;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate su supporto informatico di archivi, documenti e programmi;
- astenersi dallo spamming come pure da ogni azione di risposta allo stesso;
- astenersi dall'installare programmi che non siano stati preventivamente autorizzati dal responsabile dei sistemi informatici;
- segnalare senza indugio utilizzi e/o funzionamenti anomali dei sistemi informatici al responsabile dei sistemi informatici;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Oltre ai suddetti specifici comportamenti sono, inoltre, posti in essere dalla Società i seguenti ulteriori protocolli generali per la gestione del patrimonio informatico aziendale:

- inventariare te attrezzature hardware, i programmi software e le licenze d'uso;
- sottoporre l'inventario e l'effettiva dotazione, in programmi e attrezzature, a periodici sistematici controlli;
- conservare i programmi software in luoghi idonei alla loro salvaguardia;
- prevedere, per ciascun profilo aziendale o dipendente, delle password di accesso personalizzate in funzione dei ruoli e dei compiti attribuiti agli utilizzatori dei sistemi informatici e telematici;

- affidare la gestione delle password di accesso ad un'unica funzione responsabile del sistema di attribuzione e modifica periodica;
- affidare la gestione dell'amministrazione e configurazione dei personal computer ad un'unica funzione responsabile dei sistemi informatici;
- conservare le password di accesso ai sistemi informatici e telematici in luoghi protetti;
- registrare gli accessi a internet e alle reti telematiche e monitorare la trasmissione e diffusione di dati;
- eseguire periodiche e sistematiche attività di:
  - o verifica sulle dotazioni hardware e software e sul possesso delle previste licenze; verifica su eventuali utilizzi illegittimi dell'hardware e/o del software;
  - o verifica della possibilità di cracking delle password;
  - o verifica della possibilità di accesso a programmi e reti senza l'utilizzo di password;
  - verifica della possibilità di duplicazione di opere protette dal diritto d'autore ovvero di rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti; informare periodicamente l'OdV. sugli aspetti rilevanti afferenti a:
- la dotazione di hardware, software e licenze d'uso;
- - l'utilizzo delle attrezzature e dei programmi e dei sistemi informatici e telematici; segnalare all'OdV. sugli aspetti rilevanti afferenti a:
- le deroghe alle procedure interne decise per rispondere a particolari esigenze; i presunti o accertati delitti informatici o trattamento illecito di dati.

### 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'OdV. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

### CAPITOLO XI – I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

### 1. DESTINATARI E FINALITA'

La presente sezione riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01.

### 2. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato di criminalità organizzata previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 24-ter del Digs. 231/01 ad opera dell'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009 n. 94.

<u>art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)</u>, quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, la norma punisce coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione.

art, 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso), la norma punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

<u>art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)</u>, la norma punisce chiunque ottiene la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro.

<u>art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione).</u> la norma punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

<u>art. 74 del D.P.R. n. 309/90 (Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u>, quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti inerenti la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, la norma punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p. (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo), la norma punisce chiunque fabbrica, introduce nello Stato, mette in vendita, cede, detiene e porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi e altri strumenti di offesa alla persona salvo che si tratti di armi e strumenti per i quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, è esclusa l'attitudine a

recare offesa alla persona della Società, delle fattispecie di reato di cui all'art. 416-ter e all'art. 630 del c.p., all'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 ed all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.

Nella presente Sezione sono, pertanto, analizzate le due fattispecie di reato di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 che, previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p., sono ritenute prima facie rilevanti per la Società e per le quali si fornisce di seguito una breve descrizione.

### 2.1. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (art. 416 c.p.)

Il reato di associazione per delinquere è stato concepito dal legislatore come reato di pericolo per l'ordine pubblico; si concretizza e si qualifica nella formazione di un accordo stabile tra tre o più persone, diretto alla commissione di una indeterminata serie di delitti, in funzione dei quali è posta in essere una struttura organizzativa articolata in rapporto alle peculiarità concrete dell'oggetto criminoso dell'accordo.

Il reato associativo si caratterizza, quindi, per tre elementi fondamentali costituiti da:

- un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- l'indeterminatezza del programma criminoso;
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

La sua realizzazione, e la conseguente applicabilità della sanzione penale, prescinde dalla concreta consumazione anche di uno solo dei reati riconducibili all'attuazione concreta dell'accordo.

Per quanto riguarda i soggetti attivi, il reato essendo "comune" può essere commesso da chiunque; la norma prende in considerazione diverse figure a cui corrispondono diversi ruoli nell'organizzazione criminosa,

La norma punisce sia i c.d. "promotori" ovvero coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione sia i c.d. "capi" ovvero coloro che, da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, regolano l'attività collettiva ed, ancora, seppur con pene inferiori, tutti coloro che, da una posizione di subordine, partecipano all'associazione.

Ai fini della configurabilità del delitto associativo qui esaminato non è richiesto il dolo specifico, che consisterebbe nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione.

Nell'associazione per delinquere è, pertanto, configurabile anche il c.d. "concorso esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo

che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

### 2.2. ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (art. 416-bis c.p.)

Il reato è comune e può, pertanto, essere commesso da chiunque faccia parte di una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La partecipazione al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso è costituita dal contributo che l'agente da, con il proprio operato ed il proprio apporto — qualunque ne sia il contenuto e la natura, ed indipendentemente dal ruolo e dai compiti che egli svolge o si è impegnato a svolgere — alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione così come sopra descritti.

Ne consegue che il requisito del ricorso alla forza di intimidazione, non costituisce una modalità della condotta tipica di partecipazione, ma un elemento strumentale rispetto all'attuazione dei fini alternativamente indicati dalla norma, non essendo necessario che ciascuno degli associati usi in modo esplicito, ed in concreto, mezzi violenti o di intimidazione perché si realizzi la condotta di partecipazione sanzionata dall'art. 416-bis c. p.

Le disposizioni previste dalla norma per le associazioni di tipo mafioso si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi analoghi a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis c.p., è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'associazione: in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione.

Nel delitto di cui all'art. 416-bis c.p., l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare ad un'associazione di tipo mafioso, con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di esser disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma delinquenziale, con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa.

Nell'associazione di tipo mafioso è, tuttavia, configurabile anche il c.d. "concorso esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio,

fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

### 2.3. ELEMENTO SPECIALIZZANTE DELLA TRANSNAZIONALITÀ

Entrambi i reati descritti ai paragrafi precedenti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 146/06 si considera "transnazionale" il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

### 2.4. ELEMENTO MOLTIPLICATORE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Le fattispecie di reato introdotte dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 non sono accomunate, così come prevalentemente è avvenuto per le altre fattispecie di reato previste dal D.L,gs. 231/01, dall'obiettivo di tutela di un determinato bene giuridico da particolari forme di offesa: il collante delle fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter è, infatti, di tipo essenzialmente empirico criminologico, essendo tali delitti diretti a contrastare attività criminose particolarmente gravi normalmente appannaggio delle grandi organizzazioni criminali e frequentemente strumentali alla loro stessa esistenza.

Nella prospettiva di lotta alla criminalità organizzata sono ricompresi sia alcuni importanti reati-fine (traffico di sostanze stupefacenti, fabbricazione e commercio di armi, sequestro di persone a scopo di estorsione), sia i due principali reati-mezzo codicistici ovvero le condotte associative in senso stretto tipizzate dagli arti. 416 e 416-bis c.p.

Il richiamo a tali due fattispecie incriminatrici - ovvero, l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e l'associazione di tipo mafioso (art. 41,6-bis c.p.) -, potrebbe determinare effetti di estensione delle ipotesi tipiche di responsabilità dell'ente molto più ampie rispetto alle condotte specifiche espressamente previste dal D.Lgs. 231/01:

In primo luogo, il riconoscimento dell'esistenza di un vincolo associativo criminoso potrebbe, infatti, costituire il presupposto su cui fondare la responsabilità dell'ente in relazione ad attività delittuose che non sono annoverate nel catalogo legislativo tipico dei reati presupposto; attraverso la contestazione del reato-mezzo associativo potrebbe essere "sostanzialmente" addebitata alla persona giuridica la commissione di qualsiasi reato-fine che solo sia qualificato come delitto doloso.

Il delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora sia accertata una frode fiscale realizzata attraverso l'accordo tra gli amministratori di tre o più società commerciali ovvero tra un amministratore societario, un commercialista e un pubblico ufficiale, non potendosi escludere che, ricorrendo i generali presupposti imputativi della responsabilità ex crimine all'ente, alla persona giuridica che si avvantaggi di tale attività delittuosa possa essere contestata ex art. 24-ter, comma 2, D.Lgs. 231/01 l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla realizzazione di reati tributari.

Il medesimo delitto potrebbe, peraltro, configurarsi anche solo attraverso eventuali "triangolazioni" illecite infragruppo potendo il fatto associativo penalmente rilevante realizzarsi tra persone giuridiche appartenenti tutte al medesimo gruppo societario,

In secondo luogo, il discusso istituto del concorso di persone nei reati associativi ovvero il c.d. "concorso esterno" potrebbe spalancare la porta alla criminalizzazione di qualsiasi condotta "atipica" dell'ente che, pur non partecipando al vincolo associativo, fornisca un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell'organizzazione criminale, secondo il paradigma concorsuale disegnato dalla copiosa giurisprudenza sui reati associativi.

L'area di rischio potrebbe, ad esempio, individuarsi nella ricerca di ruoli di copertura necessari all'attività delittuosa perseguita dall'organizzazione criminale in quanto la copertura è spesso ricercata all'esterno dell'organizzazione stessa.

Il reato potrebbe, ad esempio, configurasi qualora l'ente fornisca in locazione o in vendita beni e proprietà immobiliari ad un noto esponente mafioso che egli sa essere destinati - ovvero, secondo lo schema del dolo eventuale, immagina che lo siano -a decisivi investimenti dell'organizzazione nelle proprie attività criminose.

In terzo luogo, la specifica previsione della responsabilità dell'ente in relazione ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, potrebbe attrarre nel novero dei reati presupposto una serie indefinita e indefinibile di delitti che la persona giuridica, anche fuori dal vincolo associativo, potrebbe teoricamente porre in essere operando, attraverso i suoi rappresentanti o i suoi dipendenti, con le modalità tipiche di intimidazione o con il dolo specifico di agevolazione tipizzato dalla norma in esame.

Il reato potrebbe, ad esempio, configurarsi attraverso una turbativa degli incanti, una corruzione, una truffa ai danni dello Stato, ma anche un'estorsione verso una società concorrente in una gara d'appalto al fine, ad esempio, del ritiro di un'offerta, che attraverso i suoi rappresentanti o i suoi dipendenti sia commessa dall'ente per agevolare l'attività economica di un'associazione criminale in una logica di "scambio di favori" con un noto esponente mafioso.

#### 3. PROCESSI SENSIBILI

Il reato di associazione per delinquere, così come emerge dalla descrizione delle fattispecie di cui al precedente capitolo, essendo per natura da correlare con un'altra e diversa fattispecie di reato, è

da analizzare in funzione delle aree di rischio che, di volta in volta, potrebbero essere coinvolte nel reato-fine per il quale il reato-mezzo dell'associazione si presume possa essere costituito.

Attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero, difatti, essere potenzialmente commessi non solo i reati che sono espressamente previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero i reati che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente, ma ogni ulteriore delitto doloso che si realizzi in forma associativa ovvero con modalità o finalità mafiose.

Le fattispecie di reato espressamente previste dal D.Lgs. 231/01 sono state analizzate ed approfondite, indipendentemente dalla circostanza per cui la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno, nelle relative sezioni e, pertanto, ad esse si rimanda per ogni eventuale necessità di approfondimento specifico.

Con riferimento, invece, all'estensione potenziale della responsabilità dell'ente a qualsiasi delitto doloso per il quale sussistono i presupposti di associazione ovvero di modalità o finalità mafiosa, si rimanda alla mappatura dei rischi ed ai protocolli di comportamento di seguito esposti che, seppur formulati con riferimento a reati-fine indefiniti, sono comunque, in generale, idonei a prevenire la commissione dei reati delineati dall'art. 24• ter del Decreto.

### Processi ed Attività Sensibili:

- Gestione dei rapporti istituzionali;
- Acquisizione di commesse e sviluppo di nuove iniziative;
- Acquisto, vendita o altre operazioni aventi ad oggetto beni immobili o altre utilità;
- Gestione amministrativa e contabile;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Selezione, valutazione e gestione dei fornitori;
- Stipula e gestione di contratti e ordini acquisto;
- Gestione delle commesse ed esecuzione dei lavori;

Settori Aziendali maggiormente interessati:

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere:

- attività di selezione del personale;
- rapporti con Fornitori e Partner a livello nazionale etransnazionale in merito alla progettazione, realizzazione,
- costruzione di opere civili affidate in appalto e subappalto e la fornitura di beni e servizi ad esse strumentali;
- attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
- compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali;
- gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali.

 Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dal CdA al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

#### 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di criminalità organizzata;
- stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto o contatto con soggetti od organizzazioni esterni secondo criteri di massima prudenza e trasparenza, previa in ogni caso assunzione di tutte le informazioni disponibili ed utili sul conto di tali soggetti ed organizzazioni;
- immediata segnalazione all'O.d,V. di qualsiasi soggetto correlato alla ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL e di qualsiasi comportamento ad essa imputabile che destino il sospetto di una collusione con o di un coinvolgimento in attività od organizzazioni di criminalità organizzata.

### Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le
  fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 24-ter del D.Lgs.
  231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure, nel Codice Etico, nel Modello ed, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale avuto particolare riguardo all'esigenza di prevenire il coinvolgimento della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO in comportamenti, fatti, relazioni o contatti a sfondo criminale;
- intraprendere o proseguire rapporti o contatti di qualsiasi genere con soggetti od organizzazioni non preventivamente selezionati o non sottoposti a verifiche successive secondo apposite procedure interne, o che risultino carenti - anche per cause sopravvenute di alcuno dei requisiti previsti a tali fini; in proposito, assume una particolare rilevanza l'eventuale inclusione di tali soggetti od organizzazioni nelle liste dei sospettati di collusione con organizzazioni criminali periodicamente aggiornate e diramate dalle competenti autorità nazionali o sovranazionali;
- far transitare attraverso canali non ufficiali e, quindi, non tracciabili, flussi finanziari o altre utilità diretti, anche in modo frazionato, verso soggetti od organizzazioni ad elevato rischio criminale;

• fare o accettare liberalità o pagamenti che non trovino adeguata giustificazione in un rapporto contrattuale o in altro intento legittimo adeguatamente documentato ed autorizzato.

### 5.PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati ne! precedente capitolo richiede - con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative della società devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

I reati-fine che potenzialmente possono consumarsi con il reato-mezzo dell'associazione sono, tuttavia, talmente estesi da non consentire una mappatura del rischio specifica e la predisposizione di protocolli dedicati a ciascuna potenziale fattispecie delittuosa.

Nelle more di eventuali ulteriori approfondimenti relativi agli aspetti specifici della presente Parte Speciale, si ritiene che i protocolli già definiti per i processi sensibili individuati al capitolo 3 nelle altre Parti Speciali che concorrono a realizzare l'architettura complessiva del Modello siano, prima facie, comunque idonei a prevenire, in generale, anche i reati di criminalità organizzata.

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della Società, i consulenti e i partner, e gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a:

- rispettare i principi generali di comportamento espressi nella presente Parte Speciale, nonché
  i principi di riferimento che, per ciascuno dei processi sensibili individuati, sono descritti nelle
  altre Parti Speciali del Modello;
- informare l'OdV, su ogni eventuale circostanza per la quale vi sia un fondato sospetto di collusione in attività connesse ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

### 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale diretti a verificare fa ióro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'OdV. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

### SEZIONE XII – I REATI AMBIENTALI

### 1. DESTINATARI E FINALITA'

La presente sezione riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies dei D.Lgs. 231/01.

### 2. I DELITTI AMBIENTALI

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato ambientale previste dai D.Lgs. 231/01, riportiamo qui dì seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121.

Il comma 1 dell'art. 25-undecies sanziona, ai sensi del D.L.gs. 231/01, i seguenti reati previsti dai codice penale:

art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette). la norma punisce chiunque, fuori dal casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie animale o vegetale selvatica protetta.

art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), la norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Il comma 2 dell'art. 25-undecies sanziona, al sensi dei D.Lgs. 231/01, i seguenti ulteriori reati previsti dalla Parte III del D.Lgs. 152/06 "Norme In materia ambientale" (c.d. Testo Unico Ambientale, in breve: TUA)

<u>art. 137 D.Lgs. 152/06 (Scarichi di acque tenui Industriali)</u>, la norma punisce chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, ovvero chiunque, in relazione a dette sostanze pericolose, superi i valore limite fissati dal TUA oppure limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle provincie autonome o dall'autorità competente o, ancora, chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dai TUA o effettui, da navi o

aeromobili, scarichi nelle acque del mare contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

<u>art. 256 D.Lgs. 152/06 (Attività dI gestione dei rifiuti non autorizzata).</u> la norma punisce chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi o non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, ovvero chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata oppure effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti o, ancora, chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 254/03.

<u>art. 257 D.Lgs. 152/06 (Bonifica dei siti)</u>, la norma punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente ovvero chiunque non effettui la comunicazione alle autorità competenti ai verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

<u>art. 258 D.Lgs. 152/06 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari),</u> la norma punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche del rifiuti ovvero chiunque fa uso dl un certificato falso durante il trasporto.

<u>art. 259 D.Lgs. 152/06 (Traffico illecito di rifiuti)</u>, la norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi del Regolamento CEE n. 259/93 o effettua una spedizione di rifiuti in violazione delle disposizioni del medesimo Regolamento.

<u>art. 260 D.Lgs. 152/06 (Attività organizzate per li traffico Illecito di rifiuti).</u> la norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

art. 260-bis D.Lgs. 152/06 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), la norma punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabliità del rifiuti (sismi), fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero chiunque inserisce un certificato falso nei dati da fornire al fini della tracciabilità dei rifiuti; la norma punisce, inoltre, il trasportatore che fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulle caratteristiche del rifiuti o che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

<u>art. 279 D.Lgs, 152/06 (Emissioni in atmosfera)</u>, la norma punisce chiunque viola, nell'esercizio di uno stabilimento, i valori limiti di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e dal programmi o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il comrna 3 dell'alt, 25-undecies sanziona, al sensi dei D.Lgs. 231/01, i seguenti ulteriori reati previsti dalla L. 150/92 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione su! commercio Internazionale delle specie animali e vegetali In via di estinzione":

artt. 1, 2 L. 150/92 (Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari di specie animali e vegetali protette et al.), la norma punisce chiunque Importa, esporta o rlesporta, sotto qualsiasi regime doganale, esemplari di specie animali e vegetali protette senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi, nonché chiunque omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità di detti esemplari e specificate in un certificato o licenza oppure utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; la norma punisce, Inoltre, chiunque trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o Il certificato prescritti ovvero commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite o, ancora, detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

<u>art. 6 L. 150/92 (Detenzione dl esemplari vivi di mammiferi e rettili dl specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività),</u> la norma punisce chiunque detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

<u>art. 3-bis L. 150/92 (Falsificazione o alterazione di certificati, licenze et al.)</u>, la norma punisce chiunque falsifichi o alteri certificati, licenze, notifiche di Importazione, dichiarazioni e comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato ovvero di utilizzo di certificati o licenze falsi o alterati. Il comma 4 dell'art. 25-undecies sanziona ai sensi del D.Lgs, 231/01, i seguenti ulteriori reati previsti dalla L. 549/93 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente":

art. 3 L, 549/93 (Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, raccolta, riciclo e commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono), la norma punisce chiunque produca, consumi, importi, esporti, detenga e commercializzi sostanze lesive dell'ozono per le quali, fatte salve le eventuali deroghe concesse per la manutenzione di apparecchi ed impianti già installati o per gli usi essenziali, è stata disposta la cessazione della produzione e dell'utilizzazione.

Il comma 5 dell'art. 25-undecies sanziona, infine, ai sensi dei D.Lgs. 231/01, i seguenti ulteriori reati previsti dal D.Lgs. 202/07 "Attuazione della direttiva 2005/3510E relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

art. 8 D.Lgs. 202/07 (Inquinamento doloso provocato dalle navi), salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nei caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente versi sostanze inquinanti in mare; costituisce aggravante di pena li versamento doloso in mare di sostanze Inquinanti causa di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste,

art. 9 D.Lgs. 202/07 (Inquinamento colposo provocato dalle navi), salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, Il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che versi per colpa sostanze Inquinanti in mare; costituisce aggravante di pena il versamento colposo in mare di sostanze inquinanti causa di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Da un'analisi preliminare è emersa l'alquanto remota possibilità dell'applicabilità, a carico della Società, delle fattispecie di reato relative al commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla L, 150/92, alla tutela dello strato di ozono di cui alla L. 549/93, all'inquinamento provocato dalle navi di cui al D.Lgs. 202/07.

Nella presente Sezione sono, pertanto, analizzate le fattispecie di reato che, introdotte dall'alt. 25-undedes del D.Lgs. 231/01, sono ritenute prima facie rilevanti per la Società ovvero le fattispecie di reato previste dagli artt. 727-bis e 733-bis c.p., nonché le ulteriori previste dagli artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis e 279 dei D.Lgs. 152/06.

### 2.1. RUBRICA DEI REATI PRESUPPOSTO: LE NUOVE FATTISPECIE DI REATO

Come anticipato in precedenza, due sono gli illeciti creati ex novo dal D.Lgs. 121/2011 con riferimento agli artt. 727-bis e 733-bis c.p.

### 2.1.1. UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (art. 727-bis c.p.)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque, fuori dai casi consentiti e salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Ai sensi dell'art. 1 del DIgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

La fattispecie in oggetto, da ricondurre al genus di quelli di danno o di pericolo concreto, è un reato punito a titolo di dolo o colpa, rispetto alla quale non è ovviamente configurabile il tentativo.

L'applicazione della fattispecie è sottoposta a quattro precisi limiti:

 innanzitutto, per espressa previsione legislativa, il reato non si configura nel caso in cui la condotta riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e, congiuntamente, abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; si tratta, all'evidenza, di una disposizione applicativa dei principio di offensività in concreto che porta ad escludere il rilievo penale di condotte che producano un Impatto minimo o, comunque, trascurabile sui beni oggetto di tutela;

- in secondo luogo, li reato de quo risulta integrato solo ove li fatto non costituisca più grave reato; detta clausola di riserva induce a ritenere che il concreto ambito applicativo della fattispecie in esame sia alquanto limitato, essendo, ad esempio, fattispecie più gravi e, dunque, applicabili In via preferenziale rispetto all'art. 727-bis c.p., quelle previste dall'ad. 544-bis c.p. "Uccisione di animali", dall'ad. 30 comma 1 lett. b) L. 157/92 "Cattura e detenzione di animali protetti", etc.;
- la norma considerata prevede, poi, che la tutela penale sia accordata esclusivamente alle specie animali o vegetali selvatiche protette di cui agli allegati alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- l'art. 727-bis c.p. trova, infine, applicazione solo fuori dai casi in cui le condotte ivi contemplate risultino consentite dalla legge: è questo il caso, ad esempio, delle Ipotesi previste dalla Direttiva 92/43/CEE al fine di proteggere la fauna e le fiore selvatiche e conservare gli habitat naturali; prevenire danni a colture, boschi, allevamenti, patrimonio ittico, acque e altre forme di proprietà; agire per scopi didattici e di ricerca; consentire, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un limitato numero dì esemplari oggetto di tutela; tutelare la sanità e la sicurezza pubblica o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

### 2.1.2. DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (art. 733- bis c.p.)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica nei caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.

Ai sensi dell'art. 1 dei D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis dei codice penale, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE.

Considerato che i cantieri della Società ed, in particolare, i cantieri infrastrutturali sono, In genere, situati ai di fuori dei centri abitati ovvero in zone per nulla o poco urbanizzate che potrebbero potenzialmente essere classificate quali siti protetti, è ipotizzabile per la Società la commissione del reati previsti dagli artt. 727-bis e 733-bis del codice penale. La fattispecie, riconducibile ai reati dl danno o di pericolo concreto è punibile a titolo di dolo o dl colpa, rispetto alla quale non è configurabile il tentativo.

Una prima questione interpretativa riguarda II concetto di habltat definito dall'art. 733-bis come "qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".

Per le specificazioni dei caso il legislatore rinvia a due direttive europee: dall'esame della richiamata Direttiva 92/43/CE (c.d. direttiva habitat) si ricava, in particolare, che esistono tre diverse definizioni di habitat:

- naturali, ovvero gli habitat caratterizzati da particolari condizioni geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
- naturali di interesse comunitario, ovvero gli habitat che rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale, hanno un'area di ripartizione naturale ridotta ovvero costituiscono esempi notevoli di una o più di nove regioni biogeografiche ben identificate;
- naturali prioritari, ovvero gli habitat che rischiano di scomparire e per la cui conservazione l'Unione ha una responsabilità particolare.

Una seconda questione Interpretativa investe la corretta identificazione della condotta tipica del reato; come rilevato in precedenza, la fattispecie di cui all'articolo in esame sanziona sia la distruzione sia ii deterioramento dell'habitat: se il concetto di distruzione non appare di difficile definizione, potendosi equiparare alla completa soppressione dell'habitat, maggiori problemi pone il concetto di deterioramento che, secondo i principi giurisprudenziali, deve essere apprezzato in senso funzionale, nel senso che la condotta deve cagionare la compromissione dello stato di conservazione.

Similmente a quanto previsto dall'art. 727-bis c.p., anche nella disciplina del reato in esame è prevista l'esenzione da responsabilità penale ove i fatti tipici previsti dalla norma non risultino commessi "fuori del casi consentiti", vale a dire nell'ambito di attività facoltizzate da norme di legge o provvedimenti amministrativi: è questo, ad esempio, il caso delle ipotesi previste dal D.P.R. 357/97 che racchiude li regolamento attuativo della Direttiva 92/43/CEE in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturaii, nonché della flora e delle faune selvatiche.

Riguardo, invece, all'integrazione della fattispecie solo ove il fatto non costituisca più grave reato, l'ambito applicativo dell'art. 733-bis c.p. appare sicuramente più ampio rispetto a quello dell'art. 727-bis c.p., per quanto già esistano nei sistema penale fattispecie che sembrano sovrapporsi alla fattispecie considerata quale, ad esempio, il danneggiamento aggravato di cui all'art. 635 c.p. che appare destinato a prevalere sull'art. 733-bis c.p. in funzione della maggiore gravità.

Un'ulteriore non trascurabile questione riguarda, infine, l'eventuale obbligo di ripristino della situazione precedente alla distruzione o al deterioramento dell'habitat ovvero, nei caso dell'Impossibilità di procedere in tal senso, di adozione delle misure di riparazione complementare e compensativa ex art. 311 D.Lgs. 152/06.

Per quanto, infatti, l'art. 733-bis c.p. non preveda alcunché in proposito, l'art. 311 dei D.Lgs. 152/06 pone l'obbligazione risarcitoria in capo a chi, genericamente, realizzando un fatto illecito, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo, in tutto o in parte.

Qualora si ritenesse applicabile l'obbligazione nel caso di condanna ex att. 733-bis c.p., è plausibile prevedere che I relativi oneri nella prassi finirebbero nella gran parte del casi di coinvolgimento dell'ente giuridico per gravare sulle spalle di quest'ultimo, con un ulteriore inevitabile aumento del carico sanzionatorio complessivo.

### 2.2. RUBRICA DEI REATI PRESUPPOSTO: LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL. TESTO UNICO AMBIENTALE

Oltre ai due nuovi reati previsti dall'art. 727-bis e dall'art. 733-bis del codice penale, il D.Lgs. 121/2011 ha inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerosi illeciti già contenuti nei D.Lgs. n. 152/06 (c.d. Testo Unico Ambientale, In breve: TUA) in materia di acque, bonifica, rifiuti e atmosfera.

### 2.2.1. SCARICHI DI ACQUE REFLUI INDUSTRIALI (alt, 137 D.Lgs, 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame ai commi 2 e 3, si verifica nel caso di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nel gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (In seguito: TUA) che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che siano effettuati o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata o, ancora, che siano effettuati senza rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, e dell'art. 108, comma 4 del TUA.

Le ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo In esame si riferiscono, invece, al superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, dei valori limite fissati per io scarico di acque reflue industriali e per lo scarico sul suolo, rispettivamente, dalla tabella 3 e dalla tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA, ovvero del limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente in base alle caratteristiche dell'impianto.

Le fattispecie di cui ai comma 11 dell'articolo in esame si riferiscono, poi, ai di fuori dei casi previsti, ai divieti di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ovvero nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli artt. 103 e 104 del TUA.

Ai di fuori delle ipotesi previste dal TUA, gli scarichi sul suolo devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni normative, mentre gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, ai riciclo, ai riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

Si richiama, infine, sebbene la commissione del reato non sia per la Società nemmeno astrattamente ipotizzabile, la fattispecie di cui al comma 13 dell'articolo in esame che si realizza nel caso di scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per I quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti e ratificate in Italia.

### 2.2.2. GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (art. 256 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame al comma 1, si verifica qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 (in seguito: TUA).

La norma sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano

o depositano In modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero Immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione dei divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del TUA.

Le Ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo in esame si riferiscono, invece, alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 dei codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le fattispecie di cui ai comma 5 dell'articolo in esame si riferiscono, poi, ai divieto di miscelazione, lvi compresa la diluizione, di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione del rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata solo ed esclusivamente a condizione che: siano rispettate le condizioni di cui al TUA; non risulti accresciuto l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente; le operazioni di miscelazione siano eseguite da un ente o da un'impresa autorizzata e siano conformi alle migliori tecniche disponibili.

Si richiama, infine, sebbene la commissione del reato non sia per la Società nemmeno astrattamente ipotizzabile, la fattispecie di cui al comma 6 dell'articolo in esame che si realizza nel caso in cui si effettui presso il luogo di produzione il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al TUA.

### 2.2.3. BONIFICA DEI SITI (art. 257 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame al comma 1, si verifica qualora si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non si provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito delle procedure operative ed amministrative di cui agli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06 (in seguito: TUA) con aggravamento delle pene qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Al comma 1 dell'articolo in esame, la norma sanziona, inoltre, la mancata effettuazione della comunicazione che, richiamata dall'art. 242, è data, entro ventiquattrore dall'evento, dal responsabile dell'inquinamento ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, del TUA.

# 2.2.4. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (art. 258 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame al comma 4 secondo periodo, si verifica qualora, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

SI ricorda che, in tema di falsità Ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chiunque attesti falsamente ai pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti del quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito, ai sensi dell'art. 483 c.p., con la reclusione fino a due anni.

### 2.2.5. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (art. 259 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame ai comma 1, si verifica qualora si effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) n. 259/93 "relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio".

Ai sensi di detto Regolamento costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità al Regolamento, o effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, al sensi del Regolamento, o
- effettuata con II consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o in violazione dei divieti definiti dai Regolamento in merito alle esportazioni e/o importazioni dalla e/o nella Comunità europea di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero.

La norma sanziona, inoltre, la fattispecie che si realizza qualora si effettui una spedizione di rifiuti destinati unicamente al recupero In violazione delle prescrizioni del Regolamento.

### 2.2.6. ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (art. 260 D.Lgs. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica qualora, ai fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, si ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti con aggravamento delle pene qualora si tratti di rifiuti ad alta radioattività.

## 2.2.7. SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (art. 260-bis D.Lgs. 152/06) (I)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame al comma 6, si verifica qualora, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito dei sistema di controllo della tracciabilità del rifiuti, si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche del rifiuti ovvero si inserisca un certificato falso nei dati da fornire al fini della tracciabilità dei rifiuti.

Le fattispecie di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo in esame si riferiscono, invece, ai trasportatore che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero che accompagni 11 trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

La disciplina sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (sisTRI) è stata abrogata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148, dalla data di entrata in vigore della disposizione.

### 2.2.8. EMISSIONI IN ATMOSFERA (ad. 279 D.LgS. 152/06)

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame ai comma 5, si verifica qualora, nell'esercizio di uno stabilimento si violino I valori limiti di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente con contestuale superamento del valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

### 2.3. RUBRICA DEI REATI PRESUPPOSTO: LE ALTRE FATTISPECIE DI REATO

Oltre ai reati di cui al codice penale ed al D.Lgs. 152/06 (c.d. Testo Unico Ambientale), il D.Lgs. 121/2011 ha inserito nel novero del reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti altre fattispecie di reato relative alla tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla L. 150/92, alla tutela dello strato di ozono di cui alla L. 549/93, all'inquinamento provocato dalle navi di cui ai D.Lgs. 202/07 che, ad un'analisi preliminare, sono state valutate solo astrattamente lpotizzabili e, quindi, non considerate a rischio per la Società.

### 2.4. CONSIDERAZIONI SU POSSIBILI CRITICITÀ INTERPRETATIVE

### 2.4.1. REQUISITO DI "INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE"

Il D.Lgs. 231/01 delinea la responsabilità dell'ente sulla base, tra l'altro, del fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente.

La piena comprensione di quando un reato debba essere considerato come posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente assume, pertanto, un ruolo determinante ai fini della configurazione del reato stesso a carico dell'ente.

Come è già stato rilevato in occasione dell'introduzione nel catalogo dei reati presupposto dell'art. 25-septies ossia dei delitti contro la vita e l'incolumità delle persone commessi con violazione della normativa antinfortunistica, mentre il concetto di Interesse e vantaggio presenta una connessione tangibile rispetto a fattispecie di natura dolosa in cui l'agente persegue ab origine il risultato di garantire all'ente un'utilità come conseguenza della condotta Illecita, così non è nelle ipotesi di natura colposa in cui per definizione l'evento non è voluto dall'agente.

Stante che la quasi totalità dei reati presupposto è costituita, così come per molte delle ipotesi previste dall'art. 25-undecles in materia ambientale, da Illeciti contravvenzionali, punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, nasce il problema della compatibilità dei criteri di imputazione alla persona giuridica con la configurazione, ipoteticamente anche colposa, del reati presupposto.

Con riguardo ai reati previsti dall'art. 25-septies, la questione è già stata affrontata e interpretata con la proposta di riferire il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente non già all'evento lesivo, bensì alla condotta costitutiva dei reato.

Si tratta di un approccio ermeneutico che fornendo un'interpretazione dei concetti di interesse e vantaggio di tipo oggettivo, correlandoli alla sola condotta tenuta dall'agente che ha agito per l'ente, permette di sganciare la responsabilità di quest'ultimo dall'evento di reato, cosi risolvendo li problema della mancanza strutturale all'interno dell'illecito penale di una componente soggettiva volontariamente finalizzata al conseguimento di un fine penalmente rilevante. È ragionevole ritenere che l'applicazione di questo parametro interpretativo, che si è già fatto strada nei reati colposi in materia di infortuni sul lavoro, troverà spazio anche in riferimento alla responsabilità dell'ente per i reati ambientali, tanto più considerato che, a differenza di quanto previsto dall'art. 25-septies in materia di infortuni, le fattispecie introdotte dall'art. 25-undecies in materia ambientale sono in gran parte, con alcune rilevanti eccezioni, quantificabili quali reati di pura condotta e non di evento.

In tal caso si sarebbe di fronte ai concreto "rischio" che l'accertamento della responsabilità dei singolo determini In automatico, con l'unica eccezione costituita dalla previsione e applicazione di modelli organizzativi efficaci, anche la configurabilità della responsabilità dell'ente potendo l'identificazione oggettiva della colpa da reato dell'ente essere costituita dalla pura e semplice colpa di organizzazione ovvero nella colpevolezza di organizzazione, concetto che abbraccia sia la politica di impresa volta al mancato rispetto delle cautele standard Imposte dalla legge in un determinato settore, sia la mancata vigilanza sul corretto utilizzo di tali cautele.

### 2.4.2. REQUISITI PER LA "CONFISCA DEL PREZZO E DEL PROFITTO"

Un ulteriore aspetto di potenziale rilevanza è costituito dall'eventuale confisca del prezzo e del profitto del reato ambientale presupposto.

Osservato che l'art. 25-undecies non prevede alcuna disposizione particolare circa la confisca del prezzo o del profitto del reato ambientale, occorre fare ricorso al precetti contenuti negli artt. 9 e 19 del D.Lgs. 231/01, alla luce del quali la confisca è sempre disposta con riguardo al prezzo o al profitto del reato, eventualmente anche in forma equivalente, con la sentenza di condanna.

Se l'identificazione del prezzo del reato, corrispondente alle "cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato", non pone particolari problemi interpretativi, più complessa appare l'individuazione, nel caso di specie, del profitto del reato.

Sebbene molti dei reati ambientali considerati dall'art. 25-undecies non appaiono, neppure In astratto, idonei a produrre un profitto, il profitto del reato oggetto di confisca si identifica, nel

sistema del D.Lgs. 231/01, "con 11 vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto".

È ragionevole allora ritenere che, con l'applicazione di questo parametro interpretativo, il profitto possa essere ricondotto al risparmio equivalente agli omessi interventi da parte dell'ente per assolvere agii oneri ambientali richiesti dal sistema al fine di risultare compliance con gli obblighi di legge ovvero ai ricavo in misura superiore a quello altrimenti conseguibile considerando i costi ambientali.

### 2.4.3. REQUISITI DEI MODELLI ORGANIZZATIVI ESIMENTI

Un ulteriore aspetto di notevole rilevanza è costituito dalla mancata indicazione da parte del D.L.gs. 121/2011, dei requisiti dei modelli organizzativi esimenti della responsabilità dell'ente, similmente a quanto fatto dal D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza.

L'art. 30 del D.Lgs. 81/08 ha individuato un contenuto minimo del modelli organizzativi ritenuti idonei a prevenire i reati rilevanti, stabilendo altresì una presunzione di conformità legale, in sede di prima applicazione per "i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGLS)" ovvero "ai British Standard OHSAS 18001:2007".

Attesa l'estrema complessità ed i rilevanti requisiti tecnici della materia ambientale, ci si attendeva che il legislatore introducesse anche nel D.Lgs. 121/2011 una norma analoga a quella dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 tanto più che, anche nel campo ambientale, esistono norme tecniche e standard internazionali, quali il Regolamento EMAS e l'ISO 14001, che rappresentano un importante punto di riferimento per le Imprese ed un ausilio concreto per la costruzione dei modelli organizzativi e la corretta realizzazione di un sistema di gestione ambientale.

Si tratta di un vuoto normativo che avrebbe potuto facilmente essere colmato con l'effetto di:

- fornire alle Imprese una base di riferimento certa sulla quale improntare, quanto meno nei primi
  periodi di applicazione del nuovo regime di responsabilità da illeciti ambientali, una più efficace
  azione nella scelta di un sistema aziendale di gestione ambientale che assicurasse
  l'adempimento di tutti gli obblighi normativi e delle prescrizioni autorizzative in materia
  ambientale;
- introdurre una presunzione di conformità del modello organizzativo, almeno in regime transitorio, che pur senza costituire una presunzione assoluta di idoneità dei modello tale da fungere da esimente della responsabilità dell'ente, avrebbe introdotto quanto meno l'onere per l'accusa di provare che l'adozione di un modello conforme a determinati standard non è in concreto adequato a prevenire reati dello stesso tipo di quelli verificatisi;
- agevolare gli enti virtuosi nella predisposizione dei modelli, con opportune sinergie rispetto agli adempimenti già realizzati e con un significativo risparmio sui costi di adeguamento al nuovo sistema.

### 3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato relative al commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla L. 150/92, alla tutela dello strato di ozono di cui alla L. 549/93, all'inquinamento provocato dalle navi di cui al D.Lgs. 202/07, non sono state ritenute significative in quanto non sono nemmeno astrattamente ipotizzabili per la Società.

I settori/processi/attività esposti maggiormente a rischio per i reati ambientali possono essere suddivisi in due macrocategorie:

- 1) la gestione degli aspetti e degli adempimenti ambientali nell'ambito di sedi, cantieri temporanei e/o stabilimenti fissi di produzione;
- 2) il possesso e custodia di aree e/o fabbricati dismessi esposti ai rischio di illecito abbandono e deposito di rifiuti da parte di ignoti (a).
- (a) Sebbene il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del Digs. 152/06 non sia stato esplicitamente incluso tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/01, la fattispecie è stata, comunque, considerata nella presente Parte Speciale in quanto essa, oggettivamente, presenta un chiaro rilievo in termini di offensività del "bene ambiente" e prevede quali possibili autori della contravvenzione i rappresentanti della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL.

### Processi ed Attività Sensibili:

- Gestione delle commesse ed esecuzione dei lavori;
- Gestione degli adempimenti normativi in materia ambientale:
- Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- Gestione del patrimonio immobiliare;
- Selezione, formazione e gestione del personale;
- Selezione, valutazione e gestione dei fornitori;
- Stipula e gestione di contratti e ordini acquisto;
- Gestione di impianti, macchine e attrezzature;

### Settori Aziendali maggiormente interessati:

- Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Direzione Generale Tecnica
- Project Manager Direzione Tecnica e Operativa di Cantiere
- Dirigenti e Preposti in materia ambientale
- Risorse Umane e Organizzazione
- Acquisti
- Macchine e Attrezzature

- Real Estate Development
- Qualità Ambiente Sicurezza
- Tutti i settori che, nelle loro attività, supportano la gestione degli adempimenti e degli aspetti
  operativi ambientali connessi alle sedi, ai cantieri temporanei e agii stabilimenti fissi di
  produzione della Società.

### 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

### 4.1. II. SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- formale attribuzione dei ruoli, con una completa descrizione del compiti di ciascuna funzione, del relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri e ruoli attribuiti;

Le procedure devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo dei processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
- adeguato livello di formalizzazione.

### 4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure societarie deve rispettare i seguenti requisiti essenziali;

- tutti coloro che, in nome e per conto della Società, curano la gestione di sedi, di dismessi
  ovvero intrattengono rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura e/o di una
  delega formale sempre rigorosamente aggiornata e rispettosa del seguenti requisiti;
- ciascuna procura o delega deve definire in modo specifico ed inequivoco: i poteri dei delegato, precisandone in concreto l'ampiezza ed I limiti; Il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alte funzioni ricoperte;
- il soggetto delegato, in materia ambientale, alla direzione e gestione operativa del sito, deve essere persona di provate capacità ed esperienza;
- al soggetto delegato alla direzione e gestione operativa dei sito deve essere attribuito II
  potere di sospendere le attività e/o le lavorazioni qualora si ravvisino situazioni di pericolo per
  l'ambiente.
- l'ampiezza di ciascuna procura e/o delega va correlata alle responsabilità e ad un'adeguata posizione del procuratore / delegato nella struttura organizzativa aziendale;

qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore / delegato in violazione del limiti assegnatigli
o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che
possano fondatamente coinvolgere la Società nei reati di cui alla presente Parte Speciale, è
causa di revoca immediata dei poteri conferiti.

### 4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati ambientali;
- stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne ed, in particolare, delle norme e prassi operative definite dal Sistema di Gestione Ambientale della Società; svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- redazione e conservazione della documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni In materia ambientale ed a consentire un controllo efficace sui comportamenti e sulle attività della Società;
- immediata segnalazione di ogni situazione di violazione delle norme da parte di esponenti aziendali, consulenti o partner, ovvero di ogni situazioni di pericolo, reale o potenziale, in materia ambientale.

### Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - Integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25- undecies del DIgs. 231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale; tt violare i principi previsti nei Codice Etico;
- violare le norme e prassi operative definite dalle procedure del Sistema di Gestione Ambientale della Società;
- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente nel deterioramento significativo e misurabile, diretto ed indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

### 4.4.PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nei precedente capitolo richiede -' con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le

Direzioni e le aree organizzative della Società devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

I presidi/protocolli aziendali sono stati definiti in funzione della natura, della dimensione dell'impatto che le specifiche attività svolte dalla Società implicano a livello ambientale considerati in proporzione alla loro rilevanza.

La ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL si è, in particolare, dotata di procedure documentate per l'identificazione, la valutazione ed il monitoraggio delle potenziali situazioni di rischio ambientale per ciascun sito e per ciascuna delle attività esercitate.

Per ciascuna sede, cantiere temporaneo o stabilimento fisso di produzione è effettuata un'analisi degli aspetti ambientali significativi attraverso l'identificazione di:

- le prescrizioni normative applicabili;
- le autorizzazioni e le certificazioni obbligatorie di legge;
- i ricettori sensibili e gli aspetti ambientali specifici dell'attività e/o della tipologia di opera;
- le misure di prevenzione e/o di mitigazione degli impatti;
- le modalità di monitoraggio delle prestazioni;
- le modalità di gestione, verifica e controllo operativo delle attività con impatti significativi sull'ambiente:
- i compiti e le responsabilità di gestione, di controllo operativo e di vigilanza.

Nell'ambito delle suddette analisi, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità o carenze di esecuzione, possono comportare la commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del Dlgs. 231/01:

- Attuazione degli adempimenti normativi e delle attività di controllo operativo e verifica degli scarichi di acque reflue industriali;
- Attuazione degli adempimenti normativi e delle attività di controllo operativo e verifica delle emissioni In atmosfera;
- Attuazione degli adempimenti normativi e delle attività di controllo operativo e verifica nella gestione del rifiuti;
- Attuazione degli adempimenti normativi e delle attività di controllo operativo e verifica nella gestione delle terre e rocce da scavo;
- Attuazione degli adempimenti normativi e delle attività di controllo operativo e verifica nella bonifica dei siti inquinati;
- Attuazione degli adempimenti legislativi e delle misure di prevenzione e mitigazione degli impatti su habitat e specie naturali protette;
- Attuazione degli obblighi di comunicazione e delle misure di messa in sicurezza in caso di emergenze e/o di Incidenti ambientali;
- Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, del compiti e delle responsabilità di gestione, controllo operativo e vigilanza;
- Informazione e formazione dei lavoratori in materia ambientale;

- Modifica e manutenzione di impianti, macchine e attrezzature;
- Gestione delle attività di laboratorio e di analisi; selezione, valutazione e gestione dei fornitori del servizio, stipula dei contratti e ordini di acquisto;
- Vigilanza sul rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni in materia ambientale;
- Verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure e delle misure di prevenzione adottate in materia ambientale e sulla conformità al Sistema di Gestione Ambientale della Società (ed eventualmente alla norma ISO 14001);
- Adozione di Idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate In materia ambientale e di avvenuta registrazione delle attività di monitoraggio e verifica pianificate;
- Predisposizione di report e rendiconti operativi in grado di assicurare un'oggettiva e tempestiva informazione sulle prestazioni conseguite e sulla compliance aziendale ai requisiti normativi, nonché agli obiettivi ed ai programmi stabiliti;
- Vigilanza di aree e fabbricati di proprietà dismessi ed attuazione di idonee misure di prevenzione contro l'illecito abbandono e deposito di rifiuti da parte di ignoti.
- Tali presidi di prevenzione trovano applicazione anche in specifici protocolli di gestione eventualmente definiti e documentati attraverso le procedure dei Sistemi di Gestione Ambientale, ovvero attraverso documenti e piani operativi di commessa predisposti con riferimento agli aspetti specifici di ciascuna unità produttiva o cantiere di lavoro.

In particolare, potendo i reati ambientali essere riconducibili ad ipotesi di pericolo e, quindi, configurabili con il mancato rispetto della normativa, di seguito si riportano gli adempimenti che, in attuazione dei requisiti e del profili di conformità ambientale definiti dalla normativa vigente, sono posti a carico della Società con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25-undecies dei Dlgs. 231/01 ovvero alle fattispecie considerate nella presente Parte Speciale e maggiormente a rischio di reato.

### 5.1. PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA TUTELA DI HABITAT E SPECIE NATURALI PROTETTE

Ai fine di assicurare I presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato relative alla distruzione o deterioramento di un habitat o di una specie naturale protetta, sono definiti i seguenti protocolli che gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a rispettare:

- verificare se le aree di cantiere ricadano all'interno o nelle vicinanze di siti protetti;
- attuare la procedura di valutazione di incidenza nei casi in cui i lavori e/o il progetto da realizzare ricadono all'interno di siti protetti; nel caso in cui le suddette attività siano svolte all'esterno di siti protetti, effettuare un'analisi preliminare finalizzata ad identificare i possibili effetti dei lavori e/o del progetto sul sito stesso, a valutare la significatività di tali effetti e, quindi, a stabilire la necessità di redigere la relazione di valutazione di incidenza solamente se le suddette attività, pur sviluppandosi all'esterno dell'area protetta, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat stessi;

- nei casi in cui i lavori e/o li progetto possano avere incidenze significative sui sito protetto presentare alle autorità competenti una relazione di incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione effettuata dall'ente;
- per I progetti assoggettati a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), la valutazione d'Incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura; a tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità dei lavori e/o dei progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nell'area protetta.

### 5.2. PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Ai fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato previste nelle attività di scarico delle acque reflue industriali, sono definiti i seguenti protocolli che gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a rispettare:

- individuare i punti di scarico delle acque reflue industriali eventualmente presenti presso sedi, cantieri temporanei e stabilimenti fissi di produzione della Società;
- rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee;
- ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali;
- mantenere e rinnovare, entro i termini previsti dalla normativa vigente, le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;
- verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell'autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione;
- rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- rispettare i divieti Imposti dalla normativa vigente, tra i quali li divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- tt dotare ogni scarico di pozzetto d'ispezione posizionato a monte delle scarico stesso;
- campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente prima dello scarico nel corpo ricettore;
- rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai domestici, per il campionamento da parte della competente autorità di controllo;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei suddetti adempimenti.

### 5.3. PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato previste nelle attività di bonifica del siti Inquinati, sono definiti i seguenti protocolli che gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati

- al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito adottare, entro 24 ore successive all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione dell'eventuale contaminazione dandone Immediata comunicazione agli enti preposti;
- effettuare un'indagine preliminare alio scopo di individuare le concentrazioni del parametri oggetto del potenziale inquinamento; in caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa In sicurezza d'emergenza adottate;
- presentare, con la tempistica prevista dalla normativa vigente, agli enti preposti il piano di caratterizzazione del sito Inquinato ai fini della prevista autorizzazione;
- dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione effettuare, nel tempi previsti dalla normativa vigente, la presentazione alla Regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione;
- a seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi il sito è dichiarato Inquinato o non Inquinato: nel primo caso ovvero qualora Il sito sia dichiarato Inquinato, entro sei mesi dall'approvazione dei documento di analisi di rischio, effettuare la presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente nonché, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale; nei secondo caso ovvero qualora il sito sia dichiarato non Inquinato gli enti preposti certificano la conclusione del procedimento, prescrivend9'eventualmente un programma di monitoraggio, il cui plano è presentato dal responsabile dell'inquinamento;
- gli enti preposti approvano il progetto operativo di bonifica eventualmente con prescrizioni ed integrazioni;
- gli enti preposti accertano e certificano II completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto.

#### 5.4. PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato previste nelle attività di gestione dei rifiuti, sono definiti i seguenti protocolli che gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati ,nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a rispettare:

- individuare la figura giuridica dei "produttore" per ogni specifica attività dalla quale originano rifiuti e, qualora li produttore fosse una ditta esterna, vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno del sito;
- effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, attribuire esattamente il codice CER
  (Catalogo Europeo dei Rifiuti) al fine della loro corretta gestione, all'interno e al di fuori del
  sito, e determinare l'ammissibilità dei rifiuti allo smaltimento o ai recupero in ciascuna
  categoria di impianto; In caso di dubbia attribuzione del codice CER con particolare
  riferimento alle caratteristiche di pericolosità, eseguire presso laboratori qualificati e
  accreditati le analisi chimiche necessarie ad una corretta identificazione del rifiuto;
- aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e di movimentazione del rifiuto;
- gestire eventuali depositi temporanei dei rifiuti in accordo alla legislazione vigente;

- gestire eventuali attività e aree di stoccaggio preliminare e di messa in riserva dei rifiuti in accordo alle relative autorizzazioni;
- richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- compilare, emettere e mantenere il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) relativo al trasporto del rifiuto fuori dal sito;
- verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del Formulario (FIR);
- a far data dall'avvio del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (sIsTRI): compilare la scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO, compilare la scheda sismi -AREA MOVIMENTAZIONE, verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di email dal SISTRI.

#### 5.5. PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato previste nelle attività di gestione delle emissioni in atmosfera, sono definiti i seguenti protocolli che gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a rispettare:

- verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente, la necessità di
  ottenere l'autorizzazione alle emissioni In atmosfera con riferimento agli impianti temporanei
  di cantiere e/o agli stabilimenti fissi di produzione; provvedere all'ottenimento
  dell'autorizzazione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente ed attuare, per gli
  impianti non ancora autorizzati, I controlli previsti nell'ambito dei disposti normativi
- attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: le modalità di captatone e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), il rispetto del valori limite di emissione e delle prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, la periodicità del controlli di competenza; mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla normativa vigente le autorizzazioni alle emissioni;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale degli Impianti;
- verificare periodicamente la corretta attuazione del precedenti adempimenti.

#### 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, i'OdV. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al reati ambientali diretti a verificare la loro corretta esecuzione In relazione ai principi espressi nel presente documento ed, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'OdV. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

## CAPITOLO XIII – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

### 1. DESTINATARI E FINALITA'

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della Parte Speciale 13 è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati relativi all'impiego di lavoratori irregolari previsti dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01.

#### 2. I DELITTI INERENTI ALL'IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato di impiego di lavoratori irregolari previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento, ad opera dell'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, dell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 che, rubricato come «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», così recita:

«1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»

Il riferimento normativo all'art. 22, comma 12-bis, del D.L.gs. 286/98 (c.d. "Testo Unico dell'Immigrazione") inerisce all'ipotesi specialmente aggravata del delitto di cui al comma 12 del richiamato Testo Unico. E, infatti, disposto che:

«12.bis. Le pene per fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.»

Il richiamato art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.»

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), «l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.»

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è perseguibile ai sensi del D.Lgs. 231/01, se i lavoratori occupati sono (circostanze alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

#### CONSIDERAZIONI SUL REATO DI CAPORALATO

Ad una prima lettura, ed in attesa di interpretazioni giurisprudenziali, sembra non rilevare ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente il caso dell'utilizzo di lavoratori reclutati tramite intermediari non autorizzati, c.d. "caporali", già soggiornanti in Italia ed in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Ad eccezione del comma 3 che specifica le circostanze aggravanti per la configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente, il c.d. "Reato di caporalato" previsto dall'art. 603-bis c.p. «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» non è direttamente ed interamente richiamato dal D.Lgs. 231/01.

In assenza di tali circostanze aggravanti, il reato in questione - anche non direttamente realizzato, ma sfruttandone il compimento da parte di un intermediario - non dovrebbe essere rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01, a meno che non si arrivi alla realizzazione del più grave reato di "Riduzione in schiavitù" di cui all'art. 600 c.p. e dell'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 o dell'ulteriore reato di "Associazione per delinquere" di cui all'art. 416 c.p. e dell'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità penale delle persone ovvero dell'intermediario e, presumibilmente, anche del datore di lavoro.

#### 2.1. CONSIDERAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Sebbene la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di impiego di lavoratori irregolari da parte di subappaltatori non sia configurabile ai sensi del D.Lgs. 231/01 anche a carico dell'appaltatore, vigendo l'istituto della responsabilità solidale degli appalti per cui l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore sia per i trattamenti retributivi che per i contributi previdenziali e assicurativi (escluso l'obbligo per le sanzioni civili delle quali risponde solo il responsabile dell'inadempimento), gli aspetti legati all'affidamento, alla gestione ed alla vigilanza sui contratti d'appalto, d'opera e somministrazione sono stati ritenuti significativi e, quindi,

considerati nella presente Parte Speciale in quanto essi presentano, oggettivamente, un chiaro rilievo in termini di efficace contrasto all'impiego di lavoratori stranieri irregolari.

#### 3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01.

I settori/processi/attività esposti maggiormente a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari possono essere suddivisi in due macrocategorie:

- selezione e assunzione di lavoratori stranieri;
- affidamento, gestione e vigilanza sui contratti d'appalto, d'opera e somministrazione. Processi ed Attività Sensibili:
- Selezione e assunzione del personale;
- Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;
- Vigilanza sui lavori affidati e sulla somministrazione di manodopera.
- Settori Aziendali maggiormente interessati:
- Direttore Generale Italia / Estero
- Project Manager Datori di Lavoro
- Amministrativi di Cantiere
- Servizio di Prevenzione e Protezione Dirigenti e Preposti per la Sicurezza Risorse Umane e Organizzazione
- Acquisti

#### 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

#### 4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- formale attribuzione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri e ruoli attribuiti;

Le procedure devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);

• adeguato livello di formalizzazione.

# 4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure societarie deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- tutti coloro che, in nome e per conto della Società, intrattengono rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura e/o di una delega formale sempre rigorosamente aggiornata e rispettosa dei seguenti requisiti:
- ciascuna procura o delega deve definire in modo specifico ed inequivoco: i poteri del delegato, precisandone in concreto l'ampiezza ed i limiti; il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- l'ampiezza di ciascuna procura e/o delega va correlata alle responsabilità e ad un'adeguata posizione del procuratore / delegato nella struttura organizzativa aziendale;
- qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore / delegato in violazione dei limiti assegnatigli
  o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che
  possano fondatamente coinvolgere la Società nei reati di cui alla presente Parte Speciale, è
  causa di revoca immediata dei poteri conferiti.

#### 4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari;
- stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne ed, in particolare, delle norme e delle prassi operative definite dal Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza della Società;
- svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- redazione e conservazione della documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia di selezione e assunzione dei lavoratori stranieri ed a consentire un controllo efficace sui comportamenti e sulle attività della Società e dei suoi subappaltatori;
- immediata segnalazione all'OdV. di qualsiasi circostanza o comportamento posto in essere da soggetti correlati a COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO SRL che destino il sospetto di irregolarità nell'impiego di lavoratori stranieri.

# Conseguentemente, è vietato:

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25- duodecies del D.Lgs. 231/01;

- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi previsti nel Codice Etico;
- violare le norme e le prassi operative definite dalle procedure del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza della Società;
- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente nell'impiego di lavoratori irregolari.

#### 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno della ditta COSTRUZIONI TIZIANO GEOM. CORRADO - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative della Società devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico, delle norme e delle prassi aziendali, di seguito sono descritti i protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla sezione 11.

### 5.1. PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI

### 5.1.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NULLA OSTA ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORE STRANIERO RESIDENTE ALL'ESTERO

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura - Ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo:

- solo a partire dalla data stabilita dal "decreto flussi" che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato, cioè i! numero di lavoratori stranieri autorizzati ad entrare in Italia;
- solo per via telematica, tramite un personal computer dotato di connessione ad Internet e di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.

Per la compilazione e l'invio della domanda si deve seguire correttamente la specifica procedura illustrata sul sito web del Ministero dell'Interno ( www.interno.it ).

Le operazioni di compilazione - che deve essere predisposta nel periodo precedente il giorno dell'invio - e di invio delle domande possono essere materialmente effettuate anche da una persona diversa dal datore di lavoro e non necessariamente tramite un pc aziendale; per l'effettuazione di tutte le operazioni il datore di lavoro, comunque, può rivolgersi anche ad associazioni di categoria o a patronati accreditati per questo compito.

Le domande si possono inviare solo dal pc su cui è stato compilato il modulo.

Poiché le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato sono ampiamente inferiori alle domande e viene stabilita una graduatoria in base all'ordine di presentazione, per vedere accolta la domanda è assolutamente necessario effettuare l'invio della domanda nei primi minuti successivi all'avvio della "lotteria delle quote", nel giorno stabilito dal decreto flussi.

Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, ad assicurare al lavoratore un'idonea sistemazione ovvero un alloggio che rientri nei parametri previsti dalle norme provinciali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.

#### 5.1.2. RILASCIO DI NULLA OSTA ALL'ASSUNZIONE

Il nulla osta all'assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI). Lo Sportello Unico:

- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla asta;
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza. In caso di parere favorevole:

- convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta (il datore di lavoro deve presentare 2 marche da bollo, il documento d'identità ed una fotocopia di questo e la fotocopia del frontespizio del passaporto del lavoratore che si intende assumere) e per la firma del contratto (che successivamente viene sottoscritto anche dal lavoratore straniero dopo l'ingresso in Italia);
- trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

E' importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto.

### 5.1.3. RICHIESTA E RILASCIO DEL VISTO D'INGRESSO

Il datore di lavoro invia il nulla osta al lavoratore straniero, che richiede all'ambasciata o al consolato italiani il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, presentando il passaporto, il nulla osta ed altri documenti eventualmente richiesti.

Il visto deve essere richiesto entro i 6 mesi di validità del nulla osta. Se vi sono i requisiti previsti, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al cittadino straniero viene rilasciato il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale che consente di entrare regolarmente in Italia.

Il lavoratore straniero che si intende assumere deve trovarsi nel Paese di provenienza. Se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia, l'assunzione è possibile solo seguendo la

normale procedura: il lavoratore deve comunque rientrare nel suo Paese per ottenere il rilascio del necessario visto d'ingresso.

#### **5.1.4. INGRESSO IN ITALIA**

Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, sottoscrive il contratto di soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta.

Quindi, il lavoratore straniero entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la domanda, compilata su apposito modulo e con allegati i documenti richiesti, deve essere presentata ad uno degli uffici postali abilitati, che rilascia la ricevuta.

Se non viene richiesto entro 8 giorni lavorativi, il permesso di soggiorno viene rifiutato ed il cittadino straniero viene espulso, a meno che il ritardo non sia provocato da documentate cause di forza maggiore (ad esempio, malattia o incidente).

Per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, basta la ricevuta rilasciata dalla posta.

#### 5.1.5. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER ASSUNZIONE

Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere rispettato alcuni obblighi di comunicazione.

Il datore di lavoro deve:

- comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato—Lav". Questa comunicazione vale anche per l'INAIL e per l'INPS;
- se concede al lavoratore l'uso di un'abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto, comodato), presentare la specifica comunicazione di "cessione di fabbricato" entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza: alla Questura o al Commissariato di polizia (mod. Cessione di fabbricato), o al Sindaco nei comuni in cui non è presente un presidio della Polizia di Stato (Mod. Comunicazione al Sindaco di ospitalità o di cessione di immobili).

# 5.1.6. RICHIESTA DEL RINNOVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PRIMA DELLA SCADENZA

Il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una durata pari a quella prevista dal contratto di soggiorno e, comunque, non superiore a 2 anni, se il contratto è a tempo indeterminato, e ad 1 anno, nel caso di un lavoro a tempo determinato.

Prima della scadenza del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.

E' necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso e, comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato ed il cittadino stranie ro può essere espulso. L'ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, garantisce al lavoratore straniero sostanzialmente gli stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro. Quindi, purché il lavoratore abbia presentato la domanda di rinnovo entro i termini stabiliti e sia in possesso della ricevuta postale, la scadenza del permesso di soggiorno non provoca la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

# 5.1.7. ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE STRANIERO GIÀ SOGGIORNANTE IN ITALIA

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno").
- permesso di soggiorno che abiliti al lavoro e, quindi, permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei permessi sopra indicati);
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno.

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede: la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia: le parti del rapporto devono solo conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato o consegnato a nessun ente.

Altri obblighi già esaminati per l'assunzione di un lavoratore al primo ingresso in Italia: l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato—Lav" e l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l'ospitalità o la cessione di un'abitazione a qualunque titolo.

# 5.1.8. DIVIETO DI ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE STRANIERO PRIVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

# 5.1.9. VALIDITÀ DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LO STRANIERO CHE PERDE IL LAVORO

Se un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, il suo permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno. In sostanza, il lavoratore, dopo la perdita dell'occupazione, può essere iscritto nelle liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e comunque, salvo che si tratti di permesso stagionale, per un periodo non inferiore a un anno.

La norma, contenuta nell'articolo 4, comma 30, del provvedimento, modifica la disciplina prevista dal Testo Unico sull'Immigrazione (articolo 22, comma 11) nell'ottica di potenziare il contrasto all'immigrazione irregolare, non solo ampliando di 6 mesi il periodo concesso per cercare un nuovo lavoro, ma estendendolo di fatto a tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità) eventualmente percepita, nel caso in cui sia superiore a un anno. Le nuove norme, inoltre, prevedono la possibilità, per il lavoratore che presenti determinati requisiti reddituali, di ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per' attesa occupazione.

# 5.2. PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER L'AFFIDAMENTO, LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA E SOMMINISTRAZIONE

Oltre ai principi generali di comportamento definiti al precedente punto 4.3., dovranno essere attuate specifiche procedure per:

- la verifica preliminare dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi accedenti al cantiere ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (c.d. Testo Unico della Sicurezza];
- l'acquisizione dell'elenco aggiornato degli addetti presenti in cantiere per l'esecuzione dei lavori affidati all'impresa esecutrice e relativa verifica documentale di regolarità;
- la vigilanza sull'effettivo personale dell'impresa esecutrice presente in cantiere con verifica delle generalità ovvero dei dati indicati nei tesserini di riconoscimento a fronte di quelli dichiarati e ufficialmente comunicati attraverso l'elenco di cui sopra.

#### 6. I CONTROLLI DELL'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai

processi sensibili ai reati di impiego di lavoratori irregolari diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento ed, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'OdV. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.